Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

E. 260 P. H. 70

ANNO XII FASC. IV

Archivio di Studi Corporativi

BIBLIOTECA NAZIONALE V. E. ROMA
13 APR 1942
RIVISTE

PISA - ARTI GRAFICHE PACINI MARIOTTI - 1941 - XX

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo IV — 4° Trimestre: ottobre-dicembre 1941

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

E. 260 P. H. 70

ANNO XII FASC. IV

Archivio di Studi Corporativi

BIBLIOTECA NAZIONALE V. E. ROMA
13 APR 1942
RIVISTE

PISA - ARTI GRAFICHE PACINI MARIOTTI - 1941 - XX

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo IV — 4° Trimestre: ottobre-dicembre 1941

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

SOMMARIO DEL FASCICOLO

Articoli

ALBERTO BERTOLINO — Intorno al concetto di libertà economica.

CARMELO CARISTIA — Marsilio da Padova e il « defensor pacis ».

PIETRO GASPARRI — Le norme corporative tributarie.

GIACOMO PERTICONE — Socialismo e capitalismo di Stato.

Rassegne

EGIDIO GIANNESSI — Rassegna di economia aziendale.

Cronache

RAFFAELE DI PRIMIO — Riflessioni intorno a un congresso.

Polemiche

FERDINANDO D'ANTONIO — Risposta a N. Campagnola.

NATALE CAMPAGNOLA — Postilla.

Recensioni

Opere di: Schmitt Karl *(Raffaele di Primio);* Salvatore Gatto *(Natale Campagnola).*

Opere pervenute alla Direzione

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

ANNO XII FASC. IV

Archivio di Studi Corporativi

PISA - ARTI GRAFICHE PACINI MARIOTTI - 1941 - XX

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Intorno al concetto di libertà economica (*)

Si resta sorpresi, seguendo lo sviluppo del pensiero economico moderno, della parte rilevante che vi ha giuocato, fra i suoi presupposti, l'idea della libertà economica.

Veramente, una interpretazione esplicita di essa raramente si trova negli scritti degli economisti, ma sono ripetute e diffuse le affermazioni e le considerazioni al riguardo. Forse gli economisti dell'ottocento, in massima parte informati alle dottrine del liberalismo, la ritenevano così evidente da non richiedere alcuna illustrazione; e forse anche perchè, nei tempi a noi più vicini, si è ritenuto, seguendo la tendenza purista nella elaborazione scientifica, che quel concetto dovesse risolversi totalmente nella ipotesi metodologica della concorrenza perfetta. Ma difficilmente può sostenersi che la tentata riduzione tecnica di quel concetto abbia eliminato la influenza del complesso significato originario di esso sulla costruzione scientifica.

Si potrebbe intravvedere in questa rinunzia degli studiosi a considerare esplicitamente il concetto della libertà economica nel suo ricco contenuto, attribuitogli dai primi economisti e filosofi liberali, la opinione che non fosse più adeguato ai criteri metodologici raggiunti ed adottati dalla scienza; e perciò se ne è tentata la riduzione in un termine tecnico. Ma il tentativo non poteva riuscire, perchè nel campo del pensiero non sono

(*) Questo articolo è in possesso della redazione da qualche mese, ma per mancanza di spazio se ne è dovuta rinviare la stampa al presente fascicolo (*N. d. R.*).

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

consentiti adattamenti o riduzioni, bensì dei rifacimenti che rinverdiscano al lume della sempre nuova cultura il contenuto dei vecchi termini. Un presupposto scientifico non muore con lo scacciarne il termine dalla relativa dottrina, ma soltanto con il sostituirlo con un altro concetto, nato dal ripensamento critico del primo in relazione alle attuali esperienze del pensiero e della vita.

Queste esperienze, irradiando ovunque i loro motivi, mettono in dubbio le interpretazioni tradizionali delle categorie e delle leggi scientifiche e creano dei problemi. Nessuno oggi lascerebbe passare tranquillamente dinanzi alla sua mente affermazioni come queste, per esempio: « la libertà economica è fattore di benessere individuale e collettivo », « ogni intralcio alla libertà economica è distruttivo di ricchezza », ecc., perchè libertà economica, ricchezza, benessere individuale e collettivo sono degli interrogativi per il pensatore odierno, insoddisfatto dei loro tradizionali concetti. Come volete che non sia un problema per noi il concetto di libertà economica quando nuove interpretazioni dell'individuo e della società si affacciano alla nostra cultura, e si modificano i rapporti economici e le istituzioni sociali e politiche?

Le considerazioni che seguono si propongono di sottoporre alla meditazione degli studiosi il problema di una riformulazione del concetto della libertà economica in funzione dei recenti sviluppi ed orientamenti della cultura e dei rapporti sociali.

Che cosa è la libertà economica? La risposta più semplice, e che parrebbe a prima vista ingenua ma è invece significante, può essere questa: è la espressione della libertà in quanto questa assuma contenuto economico. Lo spostamento dell'interrogativo sul concetto fondamentale della libertà indica l'orientamento della nostra impostazione del problema.

E che cosa è la libertà? Sono note le molteplici risposte che l'uomo ha dato a questo quesito, non tutte valide ad aiutarci nel nostro compito; ci basti porre in rilievo, accentuandone gli aspetti più rilevanti per il problema in discussione, i due con-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

cetti antitetici della libertà, quello che la considera come liberazione da ogni desiderio, sottrazione ad ogni impegno e quindi repugnanza ad ogni determinata attività, e l'altro che la fa coincidere con l'azione, come volontà di fare nella sua attuosità. Evidentemente, il primo ha un senso negativo per il nostro problema, essendo l'economia un aspetto del fare, anzi il fare stesso come cosciente produzione di esistenza. Questa concezione della libertà esalta forse un ideale religioso, ma contraddice alla essenza stessa della economia; la quale, anzichè sentire le esigenze e la loro molteplicità come un peso gravante sull'uomo, le celebra come fattori del suo sviluppo, invito ad esistere e progredire, e anzichè repugnare alla volontà attuosa, la sublima fin nella piena svalutazione dell'assenteismo economico, incolpato delle carestie e delle tristezze che affliggono l'umanità. D'altra parte, non è specificante il secondo concetto della libertà, perchè, essendo l'economia attività produttiva di esistenza, la libertà economica coinciderebbe con essa e non vi sarebbe ragione di un problema: che c'è, e sta nella determinazione dell'agire economico come estrinsecazione della libertà, ossia in una specifica determinazione di questa.

Per meglio comprendere il processo determinativo della libertà economica, occorre prospettarselo distintamente in funzione del suo oggetto e del suo soggetto. Rispetto al primo, la libertà economica attinge la sua specifica determinazione dalla natura od intrinseca finalità dell'attività economica. Questa, dovendo provvedere alla vita umana attraverso modificazioni della natura, si svolge in un'opera di attribuzione di utilità alle cose, facendole adeguate ai bisogni; e data la molteplicità e diversità di questi, quell'adeguazione è anzitutto azione di diversificazione nel mondo della natura. Onde la libertà economica non sta nel fare indifferentemente, ma nel far ciò che è utile all'esistenza: è questa qualificazione oggettiva che permette di distinguere la libertà dall'arbitrio, determinandola come potere di produrre l'esistenza umana negli elementi necessari alle sue storiche esigenze.

Ciò che serve all'uomo (i suoi mezzi di vita), nella forma tecnica, è un fatto di conoscenza scientifica e storica, talchè la

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

definizione del contenuto della libertà economica a questo riguardo si compie nell'accertamento della utilità delle cose in relazione agli attuali bisogni umani. Senonchè l'esistenza umana, nella sua concretezza, non è un fatto puramente naturale e compiuto in un'assoluta predeterminazione: essa è articolazione di forme, sviluppo. Non soltanto si realizza in una molteplicità di situazioni differenziate, di aspetti diversi in relazione a bisogni e momenti diversi della vita, ma si concreta altresì in una molteplicità di individui. In questa molteplicità di elementi e variabilità di forme si nasconde il nucleo del problema della libertà economica, come consapevolezza della necessità di un modo di disporre di beni che sia sempre pienamente aderente alle storiche esigenze della esistenza umana.

L'esistenza è dunque un processo multiforme e pluripersonale. Soltanto un cieco astrattismo può far dimenticare la complessità organica della umana esistenza per dissolverla nel puro individuo. Ognuno di noi non nasce da se stesso, ma da altri, e con altri esiste. L'esistenza è dunque individuo e società insieme, concepiti non in una statica somma o accolta di esseri, ma in un processo dialettico continuo tra l'uno e l'altra.

Allora, la determinazione soggettiva della libertà economica deve trascendere il tradizionale individualismo utilitaristico. Non ha senso l'asserzione che essa consista nel lasciar fare all'individuo ciò che gli piaccia, perchè egli naturalmente e moralmente è vincolato alla società dall'esistenza. Certo, l'impeto della libertà è un fatto individuale, è la manifestazione individuale (non individualistica) nella società; ma esso non racchiude tutto l'essere della libertà, ne è un momento. Bisogna distinguere ribellione da libertà: la prima è il puro sottrarsi ad un potere e come tale è un atto di forza, la seconda è il cosciente orientamento di un nuovo modo di vita. L'individuo che, racchiudendosi nel suo guscio empirico, miri tutto a se stesso, compie un atto illiberale come quello di colui che per un qualunque motivo distrugga dei mezzi di vita: l'uno e l'altro sono dei ribelli, perchè combattono il vincolo comune dell'esistenza. La concezione individualistica della vita, in alcune sue diffuse interpretazioni utilitaristiche, vuota il concetto di li-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

bertà di ogni senso e permette di giustificare impensate ed antitetiche situazioni politico-sociali. Se la libertà economica dovesse intendersi nel senso individualistico così astratto, ogni disfare, sopraffare, contraffare dell'individuo sarebbero affermazioni solenni di quella.

La libertà economica pone, come ogni forma di libertà, un rapporto. Ma si tratta di un rapporto tra individui empirici, come tra esseri assolutamente separati l'uno dall'altro? Tra individui in senso naturalistico non vi possono essere che questioni di forza, che trovano la loro logica soluzione nell'eliminazione dell'altro come individuo assolutamente indipendente. Un rapporto tra l'individuo e lo Stato? Anche a questo riguardo il problema della libertà non avrebbe senso, se i due termini si pongano contrapposti come usualmente si fa. In realtà, il moto di libertà non prorompe contro un altro individuo o lo Stato, bensì contro un sistema di vita: la libertà è rapporto fra due concezioni storiche della vita, e quella economica è rapporto fra due sistemi economici, fra due modi di provvedere alla produzione dell'esistenza. Se il grido di libertà è stato spesso diretto contro lo Stato, cioè la personalità politica della società, gli è perchè nell'atteggiamento statuale del momento risultano affermati criteri di organizzazione sociale che appaiono anacronistici e quindi vessatori alla più vigile coscienza storica. Si vuole dunque la liberazione da *una* forma di Stato, non dallo Stato, perchè non si può volere la liberazione dalla società — ed ogni società è organizzazione — che è sostanza della nostra stessa vita individuale. Ed è infatti significativo che tutti i moti di libertà, nati da una contrapposizione contro il potere politico di un momento, si risolvano, nella loro maturità storica, in nuove forme di organizzazione politica. Sicchè lo Stato, impersonando la nuova coscienza storica, diventa garante di libertà, anzi nella concezione moderna di Stato di diritto e « sociale » è uno strumento della libertà.

Concepire la libertà economica in costituzionale polemica con lo Stato, un'antitesi insuperabile tra l'individuo e il potere politico, talchè ogni atto statuale riguardante la sfera dell'economia sia giudicato una nociva « interferenza », è errato

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

e pernicioso sotto più aspetti. Così facendo pregiudichiamo la conoscenza della funzione dello Stato nello sviluppo dell'uomo e ignoreremo ogni efficace distinzione dei suoi atteggiamenti: ci mettiamo nella stessa situazione astratta in cui si ponevano gl'illuministi del settecento quando bollavano la storia come matrice di tutte le ingiustizie e le miserie. Un tale giudizio è un inconsapevole rimprovero a noi stessi per la nostra condotta, perchè la storia e lo Stato sono nostro prodotto, e sono quindi quel che noi siamo. Contrapponendo l'individuo allo Stato perdiamo di vista la vera essenza del problema della libertà economica, che è problema sociale. Se è vero che questo problema trascende la sfera dello Stato come puro potere politico, perchè la libertà erompe dal petto individuale ed investe tutto l'uomo, trascende altresì la sfera dell'individuo empirico come assoluto individuo; d'altronde nè lo Stato nè l'individuo sono, nella realtà storica, *dati* una volta e per sempre, ma sono termini di un processo in cui si realizza la personalità umana. La libertà è il problema di questa personalità; e poichè questa si attua in vari modi a seconda dello sviluppo storico dello spirito, la libertà esprime la superabilità di ciascun modo in altri più aderenti alle attuali esigenze ideali. La libertà economica, in quanto problema di libertà, esprimendo l'anelito della personalità umana ad un crescente potenziamento, è sostanziata di eticità.

Chi fa la storia delle dottrine e delle istituzioni nelle quali è parso si esprimesse il liberalismo dell'ottocento vi troverà un difetto — per cui l'insorgere di moti sociali di critica antiliberale — nell'aver trascurato il momento etico della libertà economica, onde il suo fondamentale psicologismo ed economismo. E siffatta trascuranza inaridì il suo individualismo utilitarista, trascinando nell'oblìo ogni rilievo dei valori sociali, perchè la società è essa stessa, nelle sue varie forme, un fatto morale: non c'è istituzione sociale che possa vivere a lungo senza un atto di adesione.

Da quanto abbiamo detto deriva che la libertà economica investe il « modo » di disposizione di beni in relazione alle esigenze della personalità umana. Essa si svolge anzitutto in un

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

processo di critica alla organizzazione dei rapporti in cui di fatto si esplica la disposizione di beni; ma con la critica nasce e nel suo svolgimento sempre meglio si definisce un nuovo criterio di organizzazione dei rapporti economici che superi l'inadeguatezza del vecchio a realizzare i fini della vita. Questo modo « ideale » di disposizione di mezzi dell'esistenza determina soggettivamente la libertà economica.

La libertà economica è critica e costruzione insieme. Sotto il primo riguardo ripugna ad ogni sorta di indifferentismo come ad ogni conformismo. Gridare, standosene alla finestra, di « lasciar fare » nel campo economico equivale ad affermare che l'ordine delle istituzioni che configurano la esistente organizzazione sociale non interessa; e chi non ha un interesse ai problemi sociali non conosce che cosa sia la libertà. Lo stesso giudizio può darsi nei riguardi di coloro che farebbero dei cambiamenti nella società per adeguare tutti ad uno « status », un pareggiamento delle condizioni ad una situazione prestabilita. Si noti che una politica di adeguamento economico può risolversi in una forma estrema di conservatorismo. La libertà economica non è conformazione ad uno stato di cose ma liberazione da esso e perciò critica delle sue istituzioni rappresentative; non mira ad una situazione ma ad un modo di vita che sia una vita migliore.

Quanto all'aspetto costruttivo della libertà economica dobbiamo lumeggiare due fondamentali elementi di essa. Il primo è l'autonomia del soggetto, intesa come potere di creazione o di affermazione della vita nei suoi valori. E' la condizione della personalità umana. La libertà presuppone la capacità nell'individuo di comprendere, il potere di giudicare il mondo e di idearne uno migliore. Sotto il riguardo economico, condizione indispensabile di questa autonomia è che l'individuo realizzi i mezzi per esistere. Ciò è evidente da un punto di vista universale, perchè non ci sarebbe moto di libertà se gli uomini non potessero provvedere alla loro esistenza; ma anche da un punto di vista particolare ad una determinata società è nell'interesse comune che gli individui che la costituiscono abbiano i mezzi di vita ritenuti necessari per poter dare ciascuno il proprio contributo

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

di pensiero e di opere. Un impeto rivoluzionario che miri a sostenere le condizioni economiche di un certo gruppo di individui contro altri, che ignori *gli altri* di una stessa società, ha in sè la natura della tirannide anzichè della libertà, perchè dimentico della comune essenza umana dei componenti quella società. La libertà è anzitutto affermazione assoluta di umanità e però impegno al mantenimento e potenziamento di vita in qualunque individuo empirico venga alla luce: privata del suo carattere universale, degenera nel suo opposto.

L'altro elemento costitutivo della libertà economica è un ideale etico, il suo « perchè ». Le modificazioni che intende apportare al sistema di disposizione di beni nella società sono dettate dalla convinzione della loro strumentalità alla realizzazione di un incremento di umanità. Essa è già tutta pervasa di eticità quando afferma come limite e condizione della sua celebrazione la necessità dell'appagamento delle esigenze essenziali della esistenza umana; e questa affermazione e l'anelito ad una vita migliore incidono nel modo di essere dei rapporti economici. Poichè questi consistono essenzialmente in atti di dare e insieme di ricevere fra gli uomini, il problema di cui l'ideale della libertà economica deve essere la soluzione è quello della giustizia sociale, e si potrebbe dire senza altra qualifica « problema della giustizia » perchè la giustizia umana, come la libertà, è sempre un fatto sociale.

La libertà economica è attuazione di giustizia sociale. Chi separa questi due termini non ha coscienza del valore umano dell'uno e dell'altro e quindi li vuota di ogni significato. Se è vero che il liberalismo dell' ottocento fu dimentico, nelle sue realizzazioni politiche, del nesso di questi due termini, si può comprendere perchè appaia alla coscienza degli uomini nuovi una esperienza insufficiente; si può comprendere perchè, anzichè attuazione di libertà, parve fin dall'inizio tutto diretto a sostenere e a rafforzare certe condizioni economiche, certe categorie di soggetti economici. E la dottrina, specialmente italiana, sensibile e vigile ai valori morali, comprese lo iato che si era venuto creando in seno al liberalismo e distinse questo dal « liberismo »: una separazione che approfondita per poter valu-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tare ad un tempo e le esigenze della nostra coscienza storica e il vero che sta a fondo del liberalismo e che s' innesta anche nei sistemi apparentemente antitetici, lievitandone lo sviluppo: si ricordi che il corporativismo italiano è apparso ad alcuno come liberalismo assoluto.

Delle due tipiche espressioni della giustizia sociale, la commutativa e la distributiva, il pensiero economico-politico liberale ha considerato sopratutto la prima, affermando che gli scambi di beni debbano attuarsi esclusivamente in base a presupposti economici. Così si è voluto distruggere ogni vincolo di natura particolaristica (di casta, religioso, etnico, ecc.) per il quale gli scambisti si troverebbero in una diversa posizione sociale, l'uno in un piano superiore rispetto all'altro, con la conseguenza che all'uno in virtù di privilegi o di motivi extraeconomici verrebbe a toccare attraverso lo scambio più di quello che economicamente gli spetti. In sostanza, si è cercato di lottare contro ogni sopravvissuta forma di feudalismo nel mercato. Sono stati tuttavia riconosciuti alcuni limiti a questa concezione economica della contrattazione, riguardanti l'esatta misura delle merci, la buona qualità delle medesime, la lealtà della concorrenza, ecc. Ed altri limiti ancor più significativi quella concezione poneva a se stessa quando è insorta contro le posizioni monopolistiche, cioè contro quelle situazioni di privilegio economico che dànno un prestabilito maggior potere ad alcuni, nello scambio, rispetto ad altri. Ma così facendo si rivelava la insufficienza di una concezione economica (liberistica) del contratto a realizzare i profondi motivi della libertà economica.

In verità, la libertà economica nel porre a suo fine la giustizia commutativa mira a realizzare la eticità della commutazione, affermando l'autonomia del soggetto economico come uomo, onde l'atto di scambio riposi esclusivamente sulla volontà degli scambisti. La libertà economica restituisce lo scambista, in tal modo, alla sua piena dignità umana, ponendo gli individui, come uomini, in una base di assoluta eguaglianza. Onde l'avversione contro ogni differenziazione che prestabilisca uno stato di inferiorità di uno scambista rispetto all'altro, differenziazione che, prelimitando particolaristicamente la volontà di

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

quello, ne offende la umanità. Soltanto questa può essere la interpretazione della istanza di una base soggettiva alla equivalenza negli scambi.

La giustizia commutativa, anche così intesa, non soddisfa tutte le esigenze della libertà economica, come invece credeva il più genuino pensiero liberista del passato. Gli uomini s'incontrano economicamente non soltanto nei mercati, ma anche nelle imprese, partecipando alla formazione dei beni per l'esistenza. Con quale criterio si distribuiscono il prodotto della loro collaborazione? E' valido quello della giustizia commutativa? La dottrina economica dominante si è sforzata di dimostrare, servendosi financo della matematica, la validità di quest'ultimo criterio, configurando l'impresa come una meccanica di azioni di scambio. Sta di fatto che l'interpretazione economistica non è riuscita ad acquietare lo spirito umano anelante sempre più ad una giustizia distributiva. Si grida da più parti che finchè dal seno della impresa escano situazioni paradossali antitetiche di enormi ricchezze in alcuni e pochi e di miseria in altri e molti, la libertà economica è un mito. Chi vorrà rimanere sordo a questo grido e continuare a pensare che la libertà economica ne sia estranea, perchè essa si è definitivamente attuata e risolta nelle istituzioni del passato ed è pertanto follìa volerle cambiare? Si potranno e si dovranno certamente discutere le linee positive di riforma di quelle istituzioni, ma non si può non riconoscere che la giustizia distributiva costituisce nel nostro tempo il cuore della libertà economica.

Sotto questo riflesso la libertà economica è il potere di conseguire dalla produzione il reddito corrispondente al contributo personalmente apportatovi, perchè soltanto così la personalità umana si realizza nella sua pienezza. Non si tratta di una pura questione aritmetica, di togliere ad alcuni per dare ad altri, ma di modificazioni nel sistema dei rapporti di distribuzione del reddito. La nuova critica nega ogni valore di attuazione e di garanzia della giustizia a quel sistema sociale che la fondi esclusivamente sul principio liberistico della ripartizione del reddito ed investe le istituzioni più rappresentative, come la costituzione individualistica della impresa, la proprietà privata, il diritto

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

di successione, ecc., mirando ad una trasformazione sociale che appaghi le esigenze della giustizia distributiva.

Due punti a questo proposito richiedono particolare attenzione: l'uno riguarda l'attribuzione del reddito, l'altro la sua misura. Rispetto al primo si deve rilevare che le tendenze attuali sono dirette a fondare la soggettività economica esclusivamente nell'uomo che direttamente operi la produzione, in senso moderno, dei mezzi di vita. Allora, soltanto il lavoro viene celebrato come fattore della produzione; il resto è sua derivazione. Ogni assimilazione del lavoro ai mezzi produttivi è considerata un avvilimento dell'uomo, che, nella sua umanità, non può mai essere oggetto di mercato. La questione della cosidetta *lotta* tra capitale e lavoro — malamente esasperata dalla polemica politica — rispecchia quella interessante pretesa della libertà economica, in quanto affermi anzitutto una diversità sostanziale fra i due termini e poi riconosca nel lavoro la paternità dei beni per l'esistenza. La questione evidentemente non si pone tra due termini scientifici, ma fra due situazioni economiche, quella di coloro che conseguono il reddito in virtù del possesso di capitale e quella di coloro che lo conseguono in virtù del proprio lavoro; e la contrapposizione vien fatta per negare ai primi una partecipazione al reddito, in quanto soltanto il lavoro è creatore di esso. Resta fuori discussione la necessità della ricostituzione del capitale. L'argomento è certamente spinoso ma è di attualità, e s'impone anche agli studiosi puristi della economia che hanno più degli altri il dovere di non rimanere legati a pregiudizi tradizionali come pure quello di non accogliere ad occhi chiusi le nuove opinioni. Nella negazione di una parificazione del capitale con il lavoro vi è una esigenza profondamente etica, quella di affermare l'autonomia del soggetto economico creatore di reddito da ogni pretesa riposante su elementi *naturali*. Dopo tutto il capitale è prodotto dal lavoro e non può essergli contrapposto, come non può essere contrapposta la spola al tessitore. E' vero che senza l'incremento del capitale non si sarebbe avuta l'efficienza produttiva dei tempi moderni, ma sarebbe assai strano sentir sostenere che la formazione del capitale sia il primo compito del soggetto economico: il primo e vero fonda-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

mentale problema economico è quello di provvedere all'esistenza e basterebbe risolvere questo problema per riconoscere al lavoro la funzione di creatore del mondo economico.

La considerazione di questa nuova direttiva della libertà economica porta ad una revisione degli istituti fondamentali dell'ordine economico, come si è già fugacemente accennato sotto altro riguardo. Certamente, l'impresa, in special modo, non può essere più considerata come un atto individualistico e preminentemente capitalistico, se si accoglie la concezione che soltanto il lavoro ha funzione creativa. La nuova costituzione della impresa dovrebbe riconoscere la natura « compartecipativa » dei rapporti di lavoro che vi si organizzano. Ma di ciò non è il luogo in queste note; basti aver prospettato la questione.

Il lavoro non è un fatto uniforme. L'organicità tecnica del processo produttivo impone una molteplicità di forme di lavoro, coordinate in una gerarchia di rapporti. E d'altra parte la personalità umana è articolazione di manifestazioni varie negli individui, onde molteplici gradi di capacità a produrre le modificazioni del mondo esterno necessarie al vivere umano. Questa multipersonalità del lavoro non è un fatto naturale, ma il risultato del processo di svolgimento dello spirito nei singoli individui. Ciascuno ha il grado di capacità lavorativa che si è conquistato attraverso un faticoso orientamento ed impiego delle proprie energie. Essendo il processo produttivo un fatto che implica, per la sua tecnicità, conoscenza e ingegnosità, la gerarchia dei gradi di lavoro riposa sulla diversità di quelle condizioni nei vari individui. E poichè il processo produttivo, comunque si consideri, incide negli interessi di una molteplicità di persone, assurgendo ad un fatto di responsabilità, la gerarchia del lavoro ha motivi morali ed è interpretabile come un ordine di gradi diversi di responsabilità in relazione ai diversi gradi di competenza produttiva dei lavoratori.

Deriva da queste premesse — e siamo al secondo punto della giustizia distributiva — che la libertà economica si realizza nel riconoscimento di una diversa distribuzione del reddito in relazione alla differente competenza dei produttori. Ogni altra interpretazione della distribuzione economica violerebbe

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

li principio della giustizia, che vuole l'adeguamento del reddito alla funzione svolta nella sua produzione. Ogni criterio di perfetta uguaglianza distributiva intaccherebbe quel principio, sia perchè sussumerebbe una concezione materialisticamente individualistica dei rapporti sociali, sia perchè sarebbe lesivo del fondamento dell'autonomia personale dell'uomo, per cui ad ogni individuo dev'essere riconosciuto un merito in corrispondenza della propria funzione creativa e deve anzitutto essere data la possibilità di sviluppare il proprio spirito nel modo che ritenga più adeguato all'adempimento dei doveri umani. D'altronde la vera eguaglianza deve essere « giusta »; e giustizia vuole che ognuno riceva tanto quanto ogni altro che svolga egualmente la medesima funzione.

Il problema della libertà economica è molto più complesso di quello che vorrebbero far credere certi sostenitori della massima « laisser-passer ». Basta riconoscere la sua storicità, perchè, eterno problema dell' uomo, non si possa considerare esaurito e definitivamente composto nella soluzione impostagli da un dato ordinamento economico-politico: ogni tentativo di assoluta identificazione con un programma politico è un atto contro natura, se è vero che la libertà è matrice della storia e se in nome della libertà si modificano gli ordinamenti sociali stabiliti. Basta asserirne la eticità, per convincersi che quel problema sfugge alle pastoie teorematiche della scienza particolare, pur non potendo prescindere, nelle sue positive soluzioni, dalle constatazioni da questa fatte: quelle affermazioni, ben inteso, che riguardino aspetti oggettivi dei rapporti economici, non quelle altre che surrettiziamente tentano di dar validità scientifica a particolari istituzioni nelle loro tradizionali configurazioni. Nessuna costruzione scientifica, d'altronde, per la sua astrattezza o indifferenza a giudicare la moralità delle disparate condizioni economiche degli uomini e gli istituti giuridici che le tutelano e le rafforzano, può mai stare a fondamento risolutivo del problema della libertà economica. Per questa sua natura etica, la libertà economica, mentre è negatrice di vincoli e di situazioni giudicate inferiori, afferma una nuova norma di vita; onde, contrariamente ad una diffusa opinione, la normatività non con-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

traddice alla libertà, sempre che sia la attuosa razionalità del costruendo modo di vita, se, cioè, si accompagni alla consapevolezza del suo limite: che è consapevolezza della propria intima storicità.

E basta infine comprenderne il carattere sociale per ripudiare quel libertarismo che vorrebbe lasciar fare all'individuo quanto gli piaccia, libertarismo che nella sua estrema logicità deve sfociare nella tirannide, perchè l'assoluta liceità del singolo, la libertà del particolare tutta per sè, equivale a porre come valore la « particolarità » e a considerare l'altro mondo umano come suo strumento. Precisamente a ragione del suo contenuto economico, inteso umanisticamente, la libertà economica si materia tutta di socialità: perchè il pane che si mangia e tutti gli altri beni sono i mezzi della esistenza, ed è perciò della massima importanza il modo di usarne da ciascuno, incidendo quel modo di uso sulla vita degli altri; perchè l'attività economica è relazione, collaborazione, e quindi ogni fatto che tenda a modificarla interessa te che vuoi compierlo come me e gli altri che contribuiamo alla realtà economica; ed anche perchè, come si è già accennato, per la essenza stessa della libertà, la libertà economica ha un fine universale, quello di instaurare un sistema di rapporti economici che contribuisca ad incrementare il potere di vita dell'uomo: onde essa, pur avendo per effetto di infrangere interessi di questo individuo o gruppo di individui e di affrancare economicamente quell'individuo o gruppo di individui, non ha mire « particolaristiche », ma investe e chiama ad una nuova condotta tutta la società in quanto si consideri costituita di soggetti economici.

Alberto Bertolino

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Marsilio da Padova

e il "defensor pacis"

Poche e incerte notizie ci sono tramandate intorno alla vita di questo pubblicista. Incerta la data della nascita, incerte le vicende della giovinezza e de' primi studi, incerta la data precisa della morte. Sappiamo però, con sicurezza, che nacque a Padova dalla famiglia de' Mainardini o Raimondini verso il 1278 e che, stando a una lettera di Albertino da Mussato — unico documento atto a illuminarci —, desideroso di lauti guadagni, si diede allo studio della medicina ed esercitò anche il mestiere delle armi. Nel 1312 lo troviamo in Francia, docente e rettore dell'Università di Parigi, ove si fermò per circa tre anni e conobbe — cosa più di ogni altra degna di nota — Giovanni Jandun, Ubertino da Casale, Guglielmo Ockam e altri luminari del ghibellinismo del tempo. Ultimato il *Defensor pacis*, fuggì col Janduno da Parigi, anche perchè, pochi mesi avanti, aveva avuto in prestito danaro da amici e scolari, i quali « dum sciverunt recessum ipsius, conquerebantur de ipso, ac eumdem publice de praedictis per eum mutuo pecuniis diffamabantur » [1]. Riparato a Norimberga, fu accolto nella corte imperiale e accompagnò Ludovico nella impresa sfortunata, che costui tentò in Italia, nel 1327, sino a Roma; e probabilmente accompagnò il Bavaro anche nel viaggio di ritorno, che seguì alla disfatta. Dopo questo episodio non abbiamo più notizie sufficienti e degne di fede. Probabilmente continuò a vivere l'ultimo periodo di sua vita alla corte imperiale e morì l'anno 1342.

---

[1] TIRABOSCHI, *Storia della letteratura italiana*, Firenze, 1806, vol. V, p. 175 e sg.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Quando Marsilio da Padova ebbe ultimato e offerto a Ludovico il Bavaro il *Defensor pacis,* l'impero era prossimo a dissolversi e il mondo moderno moveva, con sicurezza, i primi passi per aggredirlo, soffocarlo e soppiantarlo. L'opera del Padovano va considerata, sotto certi aspetti, e solo sotto certi aspetti, come una tappa o un momento di questa marcia trionfale.

Non è questo il luogo d'indagare quanta parte in esso abbia avuto la mano di Giovanni Janduno. Dirò soltanto che il disordine, le non poche ripetizioni e altre note che si riscontrano, specie nella seconda parte, inducono a credere che siffatta partecipazione, almeno in qualche misura, debba ritenersi assai probabile. Non è verosimile che Giovanni, compagno indivisibile, prima e dopo la fuga per raggiungere la Corte imperiale, dove fu accolto con l'amico a causa delle dottrine esposte nel *Defensor,* così vicino insomma e per così lungo tempo a Marsilio, non abbia in nulla collaborato alla preparazione o alla stesura dell'opera. Tanto più che le altre pubblicate, sotto il nome di Marsilio, nel non breve lasso di tempo intercorso tra la comparsa del capolavoro, o anche prima, e la morte di costui, son cosa da non potersi lontanamente paragonare a quella, che con una tradizione, non tanto falsa quanto vorrebbe far credersi, attribuisce anche, sia pure in parte, a G. Janduno. Comunque, in questa sede, occorre soprattutto vedere qual sia il contenuto, il senso e l'intento dell'opera, per indagare più particolarmente se e quale influsso abbia esercitato sul pensiero religioso e politico che si svolse nel periodo successivo.

Per determinare esattamente o approssimativamente la portata di siffatto influsso occorre ricordare che il *Defensor pacis* è un libro d'occasione, un libro di battaglia prodotto da un'accesa passione politica e religiosa, forse più religiosa che politica. L'aver dimenticato o il non aver tenuto nel debito conto questa circostanza ha ingenerato interpretazioni false o manchevoli, che hanno, a volta a volta, per così dire, sopravvalutato o sottovalutato le dottrine, ch'esso espone e caldeggia.

E' inutile insistere sulla fortuna dell'opera, che, combattuta o difesa per un secolo, venne poi presso che dimenticata, finchè, nel '500, venne riesumata e rimessa in onore a causa del-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

le non poche affinità con gli ideali e le esigenze del protestantesimo [1]. E più inutile mi sembra insistere sulla importanza ad essa attribuita, specie da scrittori stranieri, che la presero ad argomento di nuove e più appassionate ricerche in tempi a noi molto più prossimi. Mi preme di non troppo appesantire questo modestissimo saggio di soverchi richiami bibliografici, per i quali mi sia permesso di rimandare il lettore ad altri scritti, che, per parecchi aspetti, si raccomandano alla nostra attenzione [2].

II.

Nessuno degli uomini, che furono in grado di sentire immediatamente l'ondata d'entusiasmo e il grido di scandalo suscitati dalla lettura di quest'opera, avrebbe potuto immaginare che la lunghissima diatriba, riccamente confortata da testimonianze filosofiche bibliche e patristiche, vòlta a confondere la grande nequizia della Corte di Roma, dovesse, in tempi lontani, essere oggetto di minute e amorose ricerche solo a causa di alcuni capitoli, che figurano nella prima *dictio*, e in cui si affrontano alcuni problemi relativi alla genesi e alle ragioni del potere politico. L'entusiasmo e lo sdegno si accesero, invece, in massima parte, attorno alla seconda *dictio*, dove tutti i privilegi o diritti, che la Chiesa, per necessità o a disegno, era venuta acquistando attraverso i secoli, vengono offerti e deplorati come conseguenze di finissima astuzia o di bramosia di dominio, e dove, per la prima volta, si affaccia, gagliarda e palese, l'esigenza di un pieno assoggettamento della Chiesa all'Impero o allo Stato, qualunque esso sia.

La contesa secolare è ormai morta nella coscienza del mondo moderno e risolta fra le due potestà con accomodamenti o espedienti, di cui nè lo spirito, nè la lettera richiamano, sia pure

(1) Dempf, *Sacrum imperium, traduz. di C. Antoni*, p. 387.

(2) Ruffini-Avondo, *Il defensor pacis di M. da Padora; Riv. storica ital.* 1924, f. II, p. 113 e sg. F. Battaglia, *Marsilio da Padora e la filosofia politica dal Medioevo*, Firenze 1928; *Il Defensor pacis* di M. da P. In *Nuovi studi di diritto, economia e politica*, 1929, p. 128 e sgg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

lontanamente, le vicende burrascose di quella contesa, ancora aperta durante il secolo XIV, prossima a entrare in un'altra fase, in cui il tramonto dell'antico splendore e la forza decrescente impose al Papato l'adattamento alle nuove circostanze determinate soprattutto dall'irrompere della riforma.

Il mondo cristiano aveva dovuto assistere, dilaniato, alle lotte formidabili, in cui Chiesa ed Impero si erano misurati con varia fortuna. La lotta ebbe il suo apogeo ed assunse i colori dell'èpopea quando la tiara cadde sopra il capo di un uomo puro, geniale e aggressivo: ma cominciò a declinare dopo Gregorio VII, di mano in mano che la coscienza unitaria della cristinità si andava oscurando o debilitando, sino al punto di spostare il suo centro di gravitazione da Roma, dove il martirio e la fede trionfarono contro la violenza, a un'oscura cittadina del Regno di Francia.

Quando Marsilio, in quella grande fucina d'idee ardimentose, che fu, nel Medio Evo, l'Università di Parigi, solo o con l'ausilio di collaboratori, preparava il suo capolavoro, l'oscuramento di quella coscienza era molto progredito e uno scisma perniciosissimo, foriero di tempeste più rovinose, stava per dilaniare la Sposa di Cristo. Il Capolavoro si proponeva di porre un riparo a questi e ad altri mali. Marsilio era un medico esperto, oltre che teologo consumato. Si proponeva di guarire tutte le piaghe, che affliggevano l'umanità e la cattolicità, ma aveva bisogno anche lui del braccio secolare. Questo braccio accettò e apprezzò l'insegnamento, che cercò di tesorizzare, giungendo a Roma quando il Papa era ad Avignone, e, assumendo dalle mani di un antipapa, in una bella parata, in cui vennero riesumati i titoli e le antiche glorie del popolo romano, la corona imperiale.

Quali erano le massime, quali le conclusioni e le proposte di siffatto insegnamento?

La prima cosa, che colpisce chiunque legga serenamente e senza pregiudizio di scuola o di setta il *Defensor pacis*, è la grande sproporzione che si nota fra il tutto e le sue parti: la prima *dictio* è breve, la seconda lunghissima e la terza brevissima. Naturalmente l'attenzione dell'uomo moderno è attratta maggiormente e particolarmente da ciò che si contiene nella pri-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ma, ma i contemporanei e moltissimi di quelli, che la conobbero successivamente dovettero, invece, badare, se non esclusivamente, in special modo, alla seconda.

Marsilio, come tutti i grandi spiriti del suo tempo, predicava la pace, ma per instaurare il regno della pace cristiana proponeva all'Imperatore la condotta di una guerra aperta e senza quartiere, come si direbbe oggi, totalitaria contro il regnante Pontefice Giovanni XXII, che a' suoi occhi impersonava tutte le ingiustizie e le usurpazioni perpetrate, durante l'era volgare, dal Vescovo di Roma.

Sin dal primo capitolo, in cui alle alte lodi per i frutti della tranquillità e della pace segue immediatamente una descrizione particolareggiata de' danni ingenti prodotti dalla discordia o dal disordine, si addita, raccapricciando, la radice di ogni male, « singularis et occulta valde... vehementer contagiosa ». E poichè il divino Aristotele, il maestro seguito quasi sempre fedelmente, non conobbe e non potè occuparsi per suggerire i rimedii opportuni, di siffatta radice, occorre colmare, senza indugio, la lacuna. L'intento dell'opera è, così, dichiarato apertamente sin da principio ma è dimenticato o velato nelle disquisizioni, che si svolgono nella prima parte, dove lo stesso maestro è sempre presente e anteposto ai maestri e alle testimonianze, che verranno invocate nella seconda. Ma ecco che, mentre il proposito iniziale, se si tolga l'accenno al sacerdozio nel trattare delle parti della città, è dimenticato o perso di vista per diciotto capitoli più o meno estesi, nell'ultimo ritorna più vivo e violento. L'elogio della moltitudine e della monarchia elettiva, la priorità e la preminenza, assegnata, con tanta cura, al popolo legiferante, sboccano in una conclusione inattesa, se per poco si dimentichi il contenuto del primo capitolo. L'unico legame sta nella concezione della legge come norma provvista di forza coattiva, norma, che può solo ed esclusivamente derivare dal potere civile, mentre quelle del potere ecclesiastico sono massime o principii o dottrine, che, non essendo munite di tal potere, non possono mai assurgere a' fastigi caratteristici dell'autorità della legge. Un tal nesso ci riconduce al motivo iniziale della tranquillità nella concordia e del tumulto nella discordia; e l'accenno all' insegna-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

mento e alle vicende della Chiesa primitiva segna opportunamente il passaggio dalla prima alla seconda parte. L'accusa adombrata al principio si fa più precisa: la condotta del Vescovo di Roma è causa singolare di disordine e discordia. Essa infesta il Regno d'Italia e l'Impero ed è ostacolo all'azione benefica del suo Capo. Muova, dunque, questo Capo per distruggere la *peste perniciosa* e disperda ogni traccia della perversa dottrina, che s'incentra nel principio della *plenitudo potestatis*. « Primum quidem opinionis iam dictae, tamqua radicis iam factorum et futurorum malorum, involucrum resecando, deinde vero ipsius patronos seu inventores igaaros aut iniustos ac defensores pertinaces exteriori opera si oporteat cohibendo » (1).

Questo linguaggio è molto chiaro e non ha affatto bisogno di delucidazioni o interpretazioni. Esso esprime, senza dar luogo al minimo dubbio, l'intento dell'opera, che ha il suo centro e il suo adeguato svolgimento nella seconda *dictio*. Questa è, a mio avviso, quella che maggiormente interessa; giacchè essa espone, ordinatamente o disordinatamente, il piano, che la Maestà di Cesare avrebbe dovuto seguire, prima per erudirsi e poi per attaccare coraggiosamente il nemico secolare. La prima non è, al suo confronto, che un'innocua esercitazione, che soltanto la democrazia repubblicana del secolo XIX ha considerato — vedremo in seguito se a torto o a ragione — come straordinariamente importante e precorritrice; mentre, badando con maggiore attenzione, ai principii e agli sviluppi della seconda parte, scema l'interesse per la prima; e la stessa dottrina, che, in un certo senso, caldeggia l'attuazione del principio della sovranità popolare e della supremazia della legge, ci appare come un espediente o un presupposto per meglio avvalorare principii più cari o fondamentali, come quello, che proclama la superiorità del concilio generale nell'ordinamento della Chiesa o l'altro, che colloca al primo e più alto posto la legge civile, assunta quale misura e fonte di ogni altra norma di convivenza.

---

(1) *The Defensor pacis of Marsilius of Padua*, Cambridge MCMXXVIII p. 109. Avverto il lettore che nelle citazioni, che verranno fatte in seguito, mi riferirò sempre a questa edizione.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Con ciò non vuol dirsi che la prima non offra alcun interesse, bensì che questa riceva maggior luce dalla seconda e non viceversa. Ma per meglio intendere le ragioni del nesso, che lega l'una all'altra, conviene osservare brevemente ma un po' più da vicino i principii o le dottrine esposte nella prima *dictio*.

III.

Come nasce la città o il regno, come dev'essere ordinato e governato, che cosa è la legge, quali le sue origini e quali i limiti della sua efficacia?

Intorno a questi grossi problemi, che affaticarono, prima o dopo il Medio Evo, il pensiero umano, si aggira la dottrina della prima parte, apparentemente calcata sulle orme della dottrina aristotelica, ma in realtà condotta con altri metodi e guidata a diverse conclusioni. Chi conosce e ricorda con quale abbondanza e con quanta meticolosità lo Stagirita aggiunga testimonianze a testimonianze, notizie a notizie intorno alle costituzioni de' paesi allora conosciuti, con quale senso di misura e con quanta scrupolosità pesi le ragioni pro o contro, che militano a favore di questa o di quell'altra forma politica, dell'uno o dell'altro esperimento costituzionale, si pone immediatamente in grado di osservare come l'insegnamento aristotelico è, in gran parte, vuotato, passando nel *Defensor pacis*, del suo contenuto vitale e figuri, più che come guida continua e sicura, nel modo e nella misura che si osserva in altri filosofi del tempo, come una reminiscenza scolastica. Di guisa che alcuni aspetti, come quello naturalistico, sono accettati e notevolmente esagerati; altri, come quello razionale, ripresi e interpretati con molta libertà. Le citazioni si susseguono numerosissime alle citazioni; non v'è capitolo che non rimandi più volte alla dottrina del maestro. Il ricorso a' classici latini è ben poca cosa se lo si paragoni ai frequentissimi richiami a quella dottrina; ed è agevole osservare il tono di sconforto, con cui s'informa il lettore che solo per una questione, ch'è — notate bene — la più vitale, essa

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

non è in grado di fornirci alcuna luce: quella dei limiti imposti o da imporre alla competenza della potestà civile o religiosa.

Aristotele suggerisce il paragone diffusissimo fra l'uomo o l'animale in genere e il consorzio politico, accolto anche da Marsilio. Ma con quanta ricchezza di particolari e con quali amplificazioni! Già sin dalle prime pagine si accenna a un raccostamento fra le funzioni del cuore e quelle della città o regno; e siffatto raccostamento riappare, spesso, in altri luoghi e in altre occasioni, con la stessa ingenua pretesa di autorità probante o comprobante. Il raccostamento alle funzioni del cuore è giunto sino al più tardo documento della letteratura regalista: il *Somnium viridarii;* (Goldast, I p. 102). Esso è, del resto, abbastanza diffuso nella letteratura dell'epoca e in quella che ad essa più o meno direttamente si rannoda, ma nel *Defensor* ha una più larga portata e si fa più insistente. La *Politica* di Aristotele è, come tutti sanno, straordinariamente preoccupata di scoprire, attraverso i dettami dell'esperienza e della ragione, la forma di un perfetto governo, mentre il Padovano dichiara espressamente che non ha intenzione d'impelagarsi in una simile ricerca (1). Il che invita a credere che, ad onta della chiarezza e saldezza con cui ha costruito la sua città e il suo governo (che, sotto un certo aspetto, sono anche la perfetta città e il perfetto governo) lo scopo finale e fondamentale dell'opera fosse quello che meglio e più apertamente si disegna nella seconda *Dictio*, e cioè la difesa dei diritti dell'Impero con il conseguente abbassamento e assoggettamento della Chiesa romana. Ma torniamo ai problemi specifici della prima *Dictio*.

Poca importanza in quest'opera si attribuisce alle varie classificazioni o differenziazioni delle forme politiche e poca se ne attribuisce alle indagini relative a' primi esperimenti della vita civile e allo svolgimento successivo per cui si passa alle forme più perfette dalle forme meno perfette; tutti argomenti che si contengono nello spazio di un paio di pagine o poco più (2). Quel che più importa è la determinazione del fine o dei fini razionali

---

(1) *Defensor*, p. 8.
(2) *Defensor*, p. 29.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

del consorzio politico; e qui si seguono fedelmente le orme del maestro greco. Anche qui la causa finale del consorzio civile è scorta, come nel I cap. del primo libro della *Politica,* nella « gratia bene vivendi ». Vivere e ben vivere è quanto si conviene all'umanità; ma vi si aggiunge una distinzione, che nel corso e nell'economia dell'opera ha importanza capitale: la distinzione fra regno temporale o mondano ed eterno o celeste; del primo trattarono quasi compiutamente i gloriosi filosofi dell'antichità mentre tacquero del tutto, e per ovvie ragioni, del secondo (1).

Quasi compiutamente. Ciò significa che il filosofo cristiano ha ancora qualcos'altro da aggiungere per completare il grandioso edificio costruito dall'antichità classica. Questa qualcosa non riguarda le distinzioni relative alle varie parti della città e le proporzioni, ch'esse debbono osservare per giungere all'armonia del ben vivere e del buon governo, come non riguarda altri aspetti secondari, in cui l'insegnamento del maestro è più o meno palese, ma si riferisce alle questioni più vive e scottanti della filosofia politica d'oggi e di ieri.

Tra queste il primo posto è assegnato a quella, che verte sulle origini e il fondamento della potestà civile, e i cui termini vengono presto ridotti alla più semplice espressione.

La città o il regno deve imitare l'ordine, la proporzione, l'armonia fra il tutto e le parti, che mantengono in vita l'animale. Da questa premessa si aspetterebbe la formulazione più o meno perfetta di una concezione organica. Nulla di tutto ciò. Il richiamo alla vita animale è piuttosto l'abrivo per giungere a diverse ed opposte conclusioni. La città *deve* reggersi e ordinarsi tenendo presente quell'armonia e quella proporzionalità. Essa *deve* costituirsi e governarsi in modo conforme a ragione (secundum rationem), che significa nel migliore dei modi possibili in questo basso mondo, che è quello, in cui l'autorità si ottiene e si esercita, dietro un atto di designazione della moltitudine dei consociati o di quella che Marsilio chiama *valentior pars.* Si rivela, in tal guisa, fallace o mendace l'ingenua avvertenza di non occuparsi, come accadde ad Aristotele, del perfetto governo; chè

(1) *Defensor pacis*, p. 75 e sgg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

questo è anzi additato e raccomandato nella monarchia elettiva, la quale è, inoltre, strenuamente e minutamente difesa contro le obiezioni degli avversari, in un capitolo che è il più lungo di quanti ne leggiamo nella prima *Dictio* (¹). Alla quale corrisponde e va aggiunta la non meno strenua difesa del popolo o della moltitudine, più coerente e più a proposito di quella del Machiavelli, che leggiamo in altro luogo (²). Vero è che Dio figura come causa remota di ogni governo terreno (³). Ma tal principio è accennato solo di passaggio e perso completamente di vista nel seguito della trattazione. La volontà dei cittadini è, dunque, la chiave di volta dell'intera costruzione. Qui il maestro è espressamente ricordato col solito inchino riverenziale, ma riceve, immediatamente dopo, dallo scolaro, forse inconsapevole, una grossa sgarberia, mentre scrive imperterrito: « Omnis principatus vel est voluntariis subditis vel involuntariis. Primum est genus bene temperatorum, secundum vero vitiatorum » (⁴). Fatto il debito posto alle circostanze di tempo e di luogo, l'elezione da parte della moltitudine ci dà la regola sicura per l'instaurazione del buon governo. « ...Electionem diximus perfectiorem atque praestantiorem modorum instituendi principatum » (⁵). La città o il regno va organizzato, quindi, tenendo conto delle varie tendenze o attività dei singoli cittadini, nel modo che insegna la Politica, con qualche leggero temperamento. Debbono esistere e distinguersi per completarsi reciprocamente, nell' armonia del tutto, come accadeva negli ordinamenti delle repubbliche del tempo, varie classi di cui talune (la sacerdotale, la guerriera e la giudiziaria) tenute in maggior pregio, altre (l'agricola, l'artigiana e la mercantile) in minore perchè *multitudo vulgaris*. Il *principante* provvede a mantener siffatta armonia, regolando attentamente la qualità e la quantità degli appartenenti alle varie classi, non esclusi i sacerdoti (⁶).

(¹) *Defensor pacis*, p. 75 e sgg.
(²) *Defensor pacis*, p. 54 e sgg.
(³) *Defensor pacis*, p. 30.
(⁴) *Defensor pacis*, p. 33.
(⁵) *Defensor pacis*, p. 36.
(⁶) *Defensor pacis*, cap. V e p. 72.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Il *principante*, che va, del resto, considerato come uno, anche laddove più di uno son quelli che esercitano la sovranità, [1] sebbene derivi la sua autorità dal popolo o dalla *valentior pars* e debba sempre agire in conformità alla legge, rappresenta la funzione fondamentale dello Stato, come quella che coordina e coadiuva e subordina tutte le altre. Attività continua, che non può cessare un sol momento, come non può cessare il battito del cuore senza che cessi la vita dell'animale: « Est igitur aliarum omnium prima, et ad ipsam ceterae ordinantur » [2].

Comunque — e questo è importantissimo — colui che esercita il potere, il *principante*, ha un limite nella legge, e in conformità ad essa si pone ogni forma d'attività, che, in un modo o nell'altro, esprima siffatto potere. Con che non si fa che porre un principio, diffusissimo nella dottrina e nella coscienza dei giuristi del Medio Evo, e che quelli del secolo XIX credettero scoprire perchè lo deturparono o lo chiusero in altre vesti: quello della supremazia della legge.

E fin qui Marsilio è e continua ad essere l'uomo del medioevo.

Una lunga e ininterrotta tradizione, derivata dalla sapienza romana, riconosceva nel popolo la fonte dell'autorità trasferita al principe. L'idea di un'autorità assoluta e indipendente dal consenso diretto o indiretto del popolo o dell'*universitas*, coincide col tramonto del medioevo, il quale pose nella legge, naturale o divina, civile o canonica, un limite più o meno preciso all'arbitrio del legislatore. Non è questo il luogo di seguire i vari aspetti e le varie formulazioni di un tal limite attraverso il tempo. R. W. Carlyle ha il merito grande di averlo fatto egregiamente ed esaurientemente. Mi permetto, quindi, di rimandare il lettore che abbia desiderio di maggiori notizie sull'argomento alla sua *Storia delle teorie politiche* [3].

Un brusco distacco dal medioevo e un notevole avvicina-

---

[1] *Defensor pacis*, cap. XVII.

[2] *Defensor pacis*, p. 74.

[3] A *History of mediaeval political theory in the West*, vol. V, p. 450 e sgg.; CROSA, *La sovranità popolare dal Medio Evo alla rivoluzione francese*, p. 26 e sgg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

mento al mondo moderno si avverte, invece, non appena si lasci questo campo e si entri ad affrontare le questioni relative alle origini, a' caratteri e all'efficacia della legge.

E qui conviene, per meglio intendere la natura del legame che congiunge la prima alla seconda *dictio*, ricordare quella distinzione fra regno terreno e celeste, cui abbiamo accennato in precedenza. La definizione, che a questo proposito si dà del sacerdozio cristiano, è posta, e non a caso, in termini, che escludono — come nel corso dell'opera si spiega in più luoghi e a più riprese — la possibilità di considerare le norme destinate alla comunità dei fedeli come norme di diritto (1). Questo coincide sempre con la legge ed è opera esclusiva dell'autorità civile. Ecco il principio basilare, fecondo di tutte quelle conseguenze, che si dispiegano nella seconda *dictio*, e che non può ritenersi come frutto genuino di speculazioni disinteressate, lontanissime dagli eventuali riflessi, che si disegnano nella pratica.

L'uomo del medioevo scompare soppiantato dall'uomo moderno.

Si sa quanta parte abbiano avuto nell'opera dei giuristi di quest'epoca, civilisti o canonisti, i concetti di diritto naturale, equità e giustizia e come tutte le sistemazioni siano dominate dal principio che la legge positiva debba sempre più avvicinarsi o conformarsi all'uno o all'altro di quei concetti; e solo da siffatta approssimazione o conformità trae origine il potere di costringimento. Il contrario accade tanto nella prima quanto nella seconda *dictio*. Nell'una si comincia col determinare accuratamente gli estremi del concetto di legge, nella seconda si traggono quelle conseguenze che fanno al caso e sono conformi a' disegni dell'opera.

De' due modi, con cui la legge viene considerata, in quanto espressione di quel ch'è giusto o ingiusto, e in quanto è provvista di forza obbligatoria, il secondo è quello ch'è maggiormente posto in rilievo e ci appare come decisivo. La legge è tale non in

(1) Sacerdotalis igitur finis est hominum disciplina et eruditio de hiis quae secundum Evangelicam Legem necessarium est credere, agere vel omittere propter aeternam salutem consequendam et miseriam fugiendam p. 24.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

quanto mera norma, ma in quanto è misura o valutazione di attività umane, in quanto deriva da un'autorità che può imporla all'obbedienza dei destinatari, anche se riluttanti. L'autorità civile, e soltanto l'autorità civile, è in grado di emanare precetti aventi forza di legge: « Principans per suam actionem secundum legem et sibi datam auctoritatem regula est atque mensura cuiuslibet civilis actus, quemadmodum cor in animali » (1).

Ma anche qui, come per ciò che riguarda la genesi e il fondamento del potere supremo, la fonte di ogni legislazione è riconosciuta al popolo, alla moltitudine, che agisce direttamente o per mezzo di una minoranza costituita da quella che Marsilio chiama *valentior pars*. Gli stessi argomenti dimostrativi valgono tanto per la legge, quanto per il principante, e la stessa moltitudine conferisce potere ed efficacia all'uno e all'altra.

Arrivati a questo punto, potremo meglio valutare la portata della conclusione che si legge verso la fine della prima parte, e alla quale abbiamo or ora accennato, e potremo vedere di qual peso essa sia nell'interpretazione di tutta l'opera. « Non enim romano vel altero episcopo, sacerdoti aut cuiquam spirituali ministro, in quantum huiusmodi, in quemquam cuiusqumque conditionis singularem personam, communitatem vel collegium aliud convenit officium principatus coactivi » (2).

IV.

Questa conclusione è ripresa, diluita e corroborata con molte argomentazioni, attraverso i trenta capitoli della seconda parte. Qui l'uomo del medioevo muore e rinasce, abbatte e riedifica, esamina, giudica e condanna, con grande alterigia e senza pietà. La critica più minuta e spietata si esercita sugli ordinamenti della Chiesa romana, additati al disprezzo della comunità dei fedeli e segnalati all'occhio augustissimo del Bavaro perchè voglia intervenire e porre, se occorra anche con la forza che gli appartiene, pronto rimedio a tante sconcezze e calamità.

---

(1) *Defensor pacis*, p. 49, 97.
(2) *Defensor pacis*, p. 108.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Poco tempo è passato dal giorno che un altro grande Italiano invocava, per sanare le piaghe d'Italia e del mondo, l'aiuto di Cesare. Eppure, passando dalla lettura del *De Monarchia* a quella del *Defensor pacis,* si sente, a prima giunta, la lunghissima distanza che separa l'una dall'altro: l'una concepita nella cerchia dell'ortodossia romana e piena di rispetto, per il Capo della cristianità, anche quando inveisce contro i vizii di quelli che male esercitarono il potere delle somme chiavi; l'altro, nato, in apparenza, entro la stessa cerchia, ma, in realtà e nello spirito, più vicino alla Riforma che alla cattolicità, ribelle all'autorità di colui che, carico di accuse degrada, con giudizio implacabile, da Capo della Cristianità a semplice vescovo di Roma. L'atmosfera, il tono, l'ispirazione e lo stile: tutto è mutato come se non pochi lustri ma cento e più anni fossero trascorsi dalle meditazioni del Poeta, soffuse di un'aria tranquilla e serenatrice, alle elucubrazioni del teologo, tinte dai foschi bagliori della guerra guerreggiata e animata dalla passione aggressiva e distruttiva.

Distruggere prima per poi riedificare.

La seconda parte del *Defensor* non è altro, come si è notato di passaggio e come presto vedremo di proposito e più agevolmente, che il disegno lungo e meticoloso di un piano di attacco, seguìto da un altro disegno di sollecita ricostruzione su quanto si era distrutto. Molti si erano provati, a piccoli gruppi e con poche armi, a colpire lo stesso obiettivo. Marsilio ha tesoreggiato le precedenti esperienze e ha raccolto, per il primo, un grande esercito pronto alla bisogna.

La Chiesa dell'evo di mezzo ha prevaricato e ha usurpato i diritti imperiali; essa deve ritornare alla dottrina e alle proporzioni de' primi secoli, quando Cesare esercitava, incontestato, il suo potere di vescovo esterno.

Questo sentimento nostalgico di un ritorno all'antico, interessato o disinteressato, domina gli scritti, che auspicano la riforma; e non sole quelli nettamente ostili alla causa del Papato. Una delle più grandi figure del medioevo, quella, forse, che più ebbe a cuore e più si adoprò per rialzare le sorti della Chiesa, sperava di vederla tornata alla semplicità e alle glorie delle

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

origini. « Quis mihi det » — scriveva ad Eugenio III assunto di recente al pontificato — « antequam moriar videre Ecclesiam Dei sicut in diebus erat antiquis?... ». Ma quanta distanza fra il desiderio di Bernardo di Chiaravalle, così pieno di rispetto per il Capo del mondo cristiano e per la gerarchia cattolica, così convinto della verità de' suoi dogmi, e il desiderio di Marsilio, così torbido di superbia e di sdegno, così preoccupato delle sorti e della vittoria del suo Signore!

Ricordiamo il prologo dell'opera, in cui si esaltano i pregi della tranquillità e si addita la causa dell'intranquillità e relative conseguenze nel Vescovo di Roma. L'accusa si dispiega ora in una lunga teoria di prove e controprove, che c'istruiscono ancor meglio sulle ultime ragioni di essa opera.

La seconda *Dictio* si apre con alcune precisazioni degne di nota, perchè ricevono in seguito congruo svolgimento e opportune applicazioni. Che significa *Ecclesia?* Che significa temporale e spirituale e quale uso o abuso suol farsi di questo termine? Che significa *iudex* e *iudicium?* (1).

Non seguiremo, per brevità, l'analisi accurata di questi termini, ma dovremo un poco soffermarci sugli ultimi che sono quelli che maggiormente interessano. Il geometra o l'esperto giudica delle cose che conosce; è giudice chi ha scienza e conoscenza del diritto civile o politico; è giudice, infine, il principante, che pronunzia, in conformità alle leggi e alle consuetudini, sentenze aventi forza coattiva o come oggi si direbbe esecutoria. Il lettore sagace avverte subito quale sia la portata della distinzione e capirà meglio, in seguito, com'essa non sia suggerita da un semplice desiderio di precisare. Giacchè, a poche pagine di distanza, la distinzione produce i suoi frutti e giova a dimostrare convenientemeno che nè il cosidetto Papa, nè altro vescovo o presbitero o diacono hanno giurisdizione coattiva nel senso suindicato: « intelligendo per *coactivum iudicium,* eum quod secundum tertiam significationem iudicis aut iudicii II huius diximus importari » (2).

(1) *Defensor pacis*, p. 116 e sgg.

(2) *Defensor pacis*, p. 128, 202 e sgg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Questa semplice proposizione è la radice, dalla quale nasce e si aderge il tronco ricco di molti rami e di molti flutti.

Un ramo principale è quello che riguarda il sacerdozio, la gerarchia e il primato del Vescovo di Roma.

Anche qui, anzi qui meglio che altrove, è agevole scorgere qual sia il nesso che lega la prima alla seconda *dictio*, perchè proprio in questa occasione si avverte, più che altrove, il bisogno di ricordare un principio basilare posto nella prima: « legislatorem humanum ipsum secundum se aut per partem principantem causam agentem esse omnium officiorum seu partium civitatis » ([1]). E tra gli uffici della città vi è anche quello sacerdotale. Ora Marsilio ammette che Iddio sia causa efficiente immediata del sacerdozio, in quanto imprime quello che i dottori chiamano *carattere*, e in quanto istituì gli apostoli suoi successori immediati e con essi i successori degli apostoli, con potestà di consacrare il pane e il vino, di sciogliere e legare, di amministrare i sacramenti. Marsilio ammette anche che coll'andar del tempo, essendo notevolmente aumentato il numero dei sacerdoti, fu necessario procedere alla coordinazione e direzione degli uffici e all'elezione di un sopraintendente, ch'ebbe nome di vescovo; ma aggiunge subito — e questo importa più di tutto — che il potere del vescovo non aveva carattere coattivo, se non in quanto fosse stato concesso dall'autorità civile (nisi... concessum per lagislatorem humanum ([2])). Questo potere ha carattere umano e diverso da quello divino, che imprime il carattere sacerdotale, espresso nell'amministrazione dei sacramenti. Tutto il resto: disciplina interna, distribuzione di soccorsi a' poveri, amministrazione di benefici e via dicendo ha carattere umano ed è regolato — ecco quel che volevasi dimostrare — da leggi umane.

Ma ciò non basta, Marsilio rovescia, d'un colpo, contro lo spirito e la lettera di un libro spesso citato, il *De consideratione* di S. Bernardo, l'ordinamento gerarchico della Chiesa, cercando di dimostrare, con gran lusso di prove patristiche e scritturali, che gli apostoli, come i loro successori, ebbero tutti la stessa dignità e

---

([1]) *Defensor pacis*, p. 263.
([2]) *Defensor pacis*, p. 269.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

lo stesso grado; e noi non potremo seguirlo in questo campo, non avendo nè modo, nè tempo di pensare la bontà di siffatte prove; e non peseremo nemmeno le prove della recisa negazione del primato del vescovo di Roma, ridotto a un *primus inter pares* e privo di ogni altro potere. Ma occorre osservare due cose: prima l'insistenza e il compiacimento, con cui si nota che la causa fattiva e immediata di coloro, che presiedono alla comunità de' fedeli, vescovi o curati, va riscontrata nella volontà de' fedeli, espressa mediante l'elezione; e poi (cosa più degna di nota) che il legislatore umano o l'autorità del *principante* ha una larga ingerenza in questi e altri procedimenti relativi all'amministrazione delle Chiese, e nulla potrà compiersi validamente senza il suo intervento diretto o indiretto o senza sua licenza (1).

Dallo stesso tronco si stacca un altro ramo, che si volge alla potestà delle chiavi, e un altro, più robusto, diffuso in altri rami, che riguarda la *plenitudo potestatis*.

Il discorso sull'autorità delle chiavi ci riconduce immediatamente alle prime origini cristiane con una propria interpretazione del sacramento della penitenza, in cui si cerca di determinare e differenziare l'intervento divino da quello del ministero sacerdotale, attribuendo al primo forza decisiva. Giacchè chi assolve o condanna, senza mai errare, è Cristo e il sacerdote (2). Ma il discorso, condotto, come al solito, sul terreno storico e teologico, e apparentemente disinteressato, rivela presto il suo scopo recondito. L'interpretazione del sacramento della penitenza è, così, un punto di partenza per valutare le sanzioni, che l'accompagnano, e passare dall'ambito dell'individuo a quello della collettività, per giungere alla conclusione, che più interessa e ch'è quella riguardante la scomunica. Se nè Cristo nè i suoi apostoli e successori ebbero ed esercitarono giurisdizione coattiva, se questa spetta esclusivamente al *principante* o all'umano legislatore, se la scomunica riguarda non solo la vita futura, ma è pena che si sconta anche nella vita presente, spetta all'autorità

---

(1) *Defensor pacis*, p. 295 e segg. Su' limiti della plenitudo potestatis vedi: F. Suarez, *Defensio fidei catholicae et apostolicae*, I, III, c. V.

(2) *Defensor pacis*, p. 160 e sgg.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

ecclesiastica stabilire se e qual delitto si sia commesso, ma all'autorità principante spetta l'esecuzione della pena. D'onde il principio contenuto nell'ultima *dictio*: a niun vescovo o sacerdote sarà lecito scomunicare alcuno senza l'autorizzazione del fedele legislatore (1).

Più lungo ed elaborato è il discorso, che si appunta contro il principio della *plenitudo potestatis*, principio, che Marsilio ritiene più di ogni altro esiziale, e che si accinge, quindi a combattere con tutte le armi che la scienza del tempo mette a sua disposizione. Una gran parte, la maggior parte anzi, della seconda *dictio* si aggira, direttamente o indirettamente, intorno a quest'argomento, e dovremmo superare di molto il limite concesso a questo saggio, se volessimo, anche sommariamente, riferire le prove, che si adducono per distruggere quelle de' fautori, e quelle, che si aggiungono a conforto degli avversari del principio cennato. La prima e maggior prova è quella, che si riferisce all'insegnamento di G. Cristo. Cristo non si è mai occupato del regno terreno ma solo del celeste. Egli disprezzò con la parola e con l'esempio le cose mondane. Non volle arrogarsi potere laicale e si sottopose, come fecero i suoi discepoli, sempre e spontaneamente, all'autorità di Cesare, e a questo esempio volle che si uniformassero tutti i cristiani. Come, dunque, vescovi e presbiteri potranno ritenersi esenti dalla giurisdizione de' principi, se non per loro concessione, del momento ogni uomo deve, come insegnano i Padri e le Scritture, in tutto sottostare alla giurisdizione del principe sempre che le sue leggi non contraddicano alla legge dell'eterna salute? (2).

Fin qui Marsilio non ha fatto che seguire le tracce di quanti prima e dopo la lotta impegnata tra Filippo il Bello e Bonifacio VIII, si erano dati a restringere sino al possibile i limiti della potestà papale, esasperando i termini del conflitto e moltiplicando le diatribe e le ingiurie. La sua parte comincia con un proprio modo di concepire l'ordinamento della Chiesa, in cui il vescovo di Roma è sostituito dal concilio generale. E

(1) *Defensor pacis*, c. VI, p. 495.

(2) *Defensor pacis*, p. 151; c. p. III, IV, V, XXIII, XXIV, XXV.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

questo è il ramo centrale dell'albero, quello che si aderge più alto e più ricco di frutti.

Si riproduce, a tal proposito, la posizione della prima *dictio*, riguardante il potere sovrano e legiferante della moltitudine de' consociati, e parrebbe, anzi, che questa fosse disegnata allo scopo di meglio avvalorare quella della seconda, in cui il supremo potere della comunità religiosa è posto nelle mani de' fedeli direttamente o nella *valentior pars* che la rappresenta nel concilio generale. Comunque, il concilio è l'organo massimo della Chiesa. Ad esso spetta definire i dubbi relativi alle verità della fede, esso è competente a decretare la scomunica, guidato com'è dallo Spirito Santo, e ad emanare tutti quei provvedimenti che creda utili o necessari alla disciplina e all'interesse della comunità de' fedeli (1). Ma, dietro il Concilio, vediamo profilarsi, salda e imperiosa, l'ombra di Cesare o del *principante*, il quale, in quanto e perchè *fidelis*, autorizza, con apposito decreto, la convocazione del concilio, che, del resto, nulla potrà decidere o stabilire, in molti casi, senza l'intervento del potere laico: digiuni, uso delle carni e astinenze, canonizzazioni o venerazioni di santi, feste con l'obbligo di astensione dalle opere servili, matrimoni, approvazioni o riprovazioni di ordini o collegi religiosi, censure, interdetti, scomuniche o altre pene consimili che si scontino in questo mondo (2).

Negli ultimi capitoli la collera a lungo repressa esplode senza freno e si avventa furiosa contro il vescovo di Roma, che divora il suo gregge, converte il vero in falso e il bene in male, reo del più alto crimine, ch'è quello di lesa maestà, « draco magnus, serpens antiquus... diabolus et satanas, quoniam omni contamine seducit et seducere temptat universum orbem ». E come tale, è denunziato al concilio generale (3).

La calma ritorna nella terza *dictio*. Il fuoco della battaglia si spegne e condensa in quarantuna proposizioni conclusive. Nel terzo capitolo dell'ultima *dictio*, che chiude l'opera, riappare il

(1) *Defensor pacis*, cap. XX, XXI.
(2) *Defensor pacis*, p. 334 e sgg.
(3) *Defensor pacis*, p. 424 e sgg.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

motivo iniziale della tranquillità e della pace che consiste nella sottomissione del potere ecclesiastico al potere civile. Marsilio ha sganciato tutte le sue bombe ed è sicuro di aver agito spinto dal desiderio di veder attuata la concordia tra le leggi umane e divine e di avere additato la via della salute. Nondimeno si dichiara pronto a sottomettersi, in caso di errore, alle correzioni del concilio generale (1).

Di poca importanza sono le altre opere che ci rimangono: il *Tractatus de translatione imperii,* rifacimento nel senso imperiale dell'opera di Landolfo Colonna che ha lo stesso titolo; il *Tractatus de jurisdictione imperatoris in causis matrimonialibus,* scritto per legittimare lo scioglimento del matrimonio fra Giovanni di Moravia e Margherita Maultasch e la celebrazione del nuovo con un figlio del Bavaro, e rifuso nel *Defensor minor,* che si riconnette al *Defensor pacis,* e interessa, quindi maggiormente.

V.

Questa, che ho cercato di riassumere per sommi capi è la dottrina del *Defensor pacis,* o almeno, quella parte che più interessa, perchè più o meno ha influito sullo spirito e le vicende delle generazioni successive.

Marsilio ebbe la gran ventura di offrirlo al suo protettore e di vedere, a pochi anni di distanza, attuato quello ch'era il suo sogno e il suo programma di rigenerazione. Narrano le cronache che nell'anno del Signore 1328 l'Imperatore, entrato in Roma e salito in Campidoglio, convocò il popolo, al quale fu rivolta un'apposita orazione, per annunziargli la rinascita della grandezza di Roma, e che dallo stesso popolo Ludovico venne eletto senatore e capitano per un anno, e che poco tempo dopo, con grande solennità e magnificenza, in S. Pietro, venne coronato, anzi che per le mani del romano pontefice o de' suoi legati, per quelle di due vescovi scomunicati, fungendo da conte del sacro palazzo Castruccio duca di Lucca. Aggiungono che,

(1) *Defensor pacis,* p. 501.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

dopo avere pubblicato alcune leggi, fra cui quelle contro i delitti d'eresia e di lesa maestà, convocò, nella stessa basilica, un gran parlamento, dove fu chiesto se alcuno volesse difendere prete Jacopo da Caorsa, il quale si feceva chiamare papa Giovanni XXII, e che, non avendo alcuno risposto, l'Imperatore, pregato dal Parlamento, procedette contro detto prete, dichiarandolo decaduto dal pontificato perchè reo del delitto di eresia e di lesa maestà (1).

Il Muratori, d'ordinario così temperato ne' giudizi, lamenta le « tante bestialità di Ludovico » e narra che, dopo non molto, « non veggendosi più sicuro in Roma, se ne partì col suo antipapa, con fargli, le fischiate dietro quel popolo romano che dianzi tanta festa avea mostrato di lui » (2).

Bestialità o non bestialità, quel che importa notare è che le idee e le accuse di Marsilio sono accolte nella sentenza di condanna.

Questo episodio della fase più acuta della lotta fra la Chiesa e l'Impero, in cui i frutti genuini dell'albero della pace (la volontà della moltitudine e il concilio autorizzato dall'Imperatore) fanno bella mostra di sè, prova quanta strada avesse fatto nella coscienza cristiana del tempo, lo spirito di ribellione e quanto grande fosse ancora la distanza o la sproporzione tra l'idea e il fatto. La bella parata, in cui tutto ciò che si esigeva a garanzia della pubblica tranquillità (suffragi del popolo, conciiio, reintegrazione dell'autorità imperiale e deposizione del sedicente papa) era attuato in breve lasso di tempo, disparve presto come il disegno grandioso di un fuoco d'artifizio; ma restò il libro di Marsilio, segno dei tempi, indice sicuro di prossimi rivolgimenti.

---

(1) G. Villani, *Cronica*, Firenze 1845, t. III, p. 51 e sgg. 63 68.

(2) *Annali d'Italia*, Venezia 1797, t. XIX, p. sgg., 99; Fleury. *Histoire ecclesiastique*, Paris 1840, t. VI, p. 65 e sg.; Raynaldus, *Annales ecclesiastici* a. 1328. Stando a quanto costui narra, Marsilio e Janduno, più il primo che il secondo, figurerebbero come inspiratori e ordinatori di quanto in Roma il Bavaro fece contro Giovanni XXII. I documenti del processo promosso dal Papa contro Ludovico e gli eretici nel: *Thesaurus novus anegdotorum* di Martene e Durand T. II, p. 641 e sgg. Per quanto riguarda Marsilio e G. Janduno, col. 696 e sgg. Sulla competenza dell'Imperatore a giudicare il Papa: Ockam, *Octo questiones*, Goldast, II, p. 332.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Checchè si pensi di questo libro una cosa è certa; esso è il prodotto dello spirito rivoluzionario, che aleggiava, ormai da gran tempo, nell'Università di Parigi, e come tale va giudicato e interpretato. Ma a piè di questa verità incontestabile parecchi dubbi sono venuti rampollando, di mano in mano che la critica ha cercato di penetrare il significato dell'opera.

Quando avremo convenientemente valutato siffatte interpretazioni e chiarito qualche dubbio, saremo in grado di meglio intendere quali nessi intercedano fra la dottrina del *Defensor* e quelle delle generazioni successive.

Abbiamo già accennato alla natura del legame, che annoda la prima alla seconda *dictio*, e all'importanza che all'una e all'altra va attribuita nell'interpretazione dell'opera. Ma poichè storici, filosofi e pubblicisti hanno prestato maggiore attenzione alla prima, conviene soffermarsi su di essa per valutare rapidamente le loro conclusioni.

E prima di tutto a quella che concerne i rapporti tra la città o il regno e l'impero.

Tutta la prima parte dell'opera è, come si è visto, vòlta a considerare, dietro l'insegnamento di Aristotele, la città quale organismo per sè stante e per sè sufficiente. Anche a questo proposito l'insegnamento del maestro era monco, perchè non poteva occuparsi di un problema che a' suoi tempi non esisteva. Ma ai tempi di Marsilio vicino alle città e a' regni, sebbene travagliato da forte crisi, esisteva anche l'impero. Stando a certe frasi, che si leggono nel cap. XVII, dove la questione se convenga che tutto il mondo civile sia sottoposto a una suprema autorità ovvero che esistano vari principati in ragione delle varietà de' tempi e de' luoghi, è lasciata insoluta. Parrebbe che Marsilio restasse indifferente all'esistenza o meno dell'impero (¹). E se a ciò si aggiunga che questo è assente nella prima parte della trattazione, dove vengono di proposito teorizzati gli ordinamenti della città o del regno, e che nel corso dell'opera si parla del regno italico, di quello di Francia o di altre collettività politiche come di enti autonomi, sembra che nel *Defensor* ri-

(¹) *Defensor pacis*, p. 94.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

manga all'autorità imperiale, un posto abbastanza esiguo. Eppure l'opera è dedicata a Ludovico il Bavaro, invitato, spronato a restituire all'umanità la pace religiosa e civile. Non solo; ma non poche delle pagine, che leggiamo nella seconda *dictio,* non si capirebbero senza l'esistenza dell'autorità imperiale. Basti pensare a una delle idee e delle riforme più radicali: alla convocazione del concilio ecumenico e all'attuazione de' suoi decreti. Tutto induce a credere che il problema non riguarda Marsilio, il quale non lo avvertiva e non poteva avvertirlo, come non lo avvertivano gli stessi comuni, che stavano per costituirsi o si erano costituiti di fatto in perfetta indipendenza, ma piuttosto noi, che siamo abituati a osservare attraverso le lenti dei nostri schemi la realtà di altri tempi. Per avere teorizzato, secondo ragione e come per se sufficiente la città e il regno, il Padovano non cessava di riconoscere, sia pure implicitamente, l'esistenza dell'impero, al quale assegnava, come prova chiaramente la seconda *dictio,* anche nel secolo XIV, una propria funzione.

Ma la pubblicistica ha notato, con manifesto compiacimento, caratteri e affinità precorritrici, raccostando la dottrina del *Defensor* a quella dello Stato moderno, di quello cioè che si è venuto configurando, in Europa o fuori d'Europa, in seguito e in conseguenza della rivoluzione liberale. Sovranità popolare, supremazia della legge, divisione de' poteri, libertà religiosa; questi e altri principii avrebbero avuto la loro consacrazione, parecchi secoli fa, per opera del *Defensor pacis.*

Ma sembra, in verità, che a questo proposito, si sia alquanto esagerato.

La partecipazione del popolo al potere o alla formazione della legge è principio tutt'altro che ignoto nella teoria e nella pratica del medioevo [1]. Ma certamente Marsilio ha dato a siffatto principio una formulazione più rigida e più conseguente, esasperando alcuni aspetti. Non sembra però ch' esso coincida, più o meno perfettamente, con quello accolto dalle costituzioni dello Stato moderno, sorto sulle rovine di ordinamenti di clas-

---

[1] BRYCE, *Il sacro romano impero,* Milano 1907, p. 268.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

si e di ceti e nato dal concetto di uguaglianza giuridica. Sarebbe come dire che il principio attuato nel mondo moderno derivi dalla teoria e dalla pratica del comune o della repubblica medioevale sol perchè anche in tali ordinamenti si avevano procedimenti elettorali con a base il principio maggioritario. Si pensi, del resto, che il popolo del *Defensor* figura sempre come una bella facciata, che rimanda alla *valentior pars*. Gli interpreti si sono molto affaticati per determinare il preciso significato di queste parole e noi li seguiremo in tutto, per filo e per segno. Basterà osservare ch'esse richiamano il principio di rappresentanza a tipo maggioritario, qual'era concepito e attuato nelle comunità mdiovali, principio, ch'è intimamente connesso a quello di cittadinanza, da cui prende luce ed efficacia, e su cui è necessario, quindi, soffermarsi alquanto.

Si è visto come e quanto, a tal proposito, Marsilio, abbia fatto tesoro dell'insegnamento del divino Aristotele. Ma mentre nella *Politica* la precisione e la chiarezza del linguaggio è agevolata da' frequenti richiami alle costituzioni dell'epoca, nel *Defensor,* al contrario, dove ogni accenno agli ordinamenti politici del tempo, se non manca del tutto, è abbastanza raro e mai coordinato alle idee, che si formulano o si svolgono, le frequenti citazioni dell'opera ci fanno rimpiangere e spesso desiderare la chiarezza del maestro. Ma queste citazioni ci sono di grande aiuto per eliminare qualche oscurità o chiarire qualche dubbio. Nella *Politica,* il concetto di cittadinanza è determinato in ragione del partecipare alle funzioni fondamentali della città (elettorato e giurisdizione) e in vista di ordinamenti democratici; per cui è cittadino colui, che ha il diritto di partecipare alla magistratura buleutica o giudiziaria; ma la cittadinanza, a rigore, spetta solamente agli uomini, che possono mantenersi liberi e giusti, non agli operai meccanici, a' commercianti o agli agricoltori, perchè queste classi oltre ad avere un tenore di vita ignobile e contrario alla virtù, non hanno tempo da dedicare all'esercizio della vita civile ([1]). Marsilio rimanda, in modo esplicito, a questi luo-

([1]) Aristotele, *Politica,* traduz. di V. Costanzi, Bari 1918, p. 71 e sgg.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

ghi, che si chiariscono reciprocamente senza lasciare alcun dubbio nel lettore; ma vi aggiunge alcune distinzioni imperniate sul concetto di causa formale o fattiva od efficiente, che generano, invece, qualche perplessità. Tuttavia, stando all'inizio del quinto capitolo, in cui si tratta espressamente dell'argomento e in cui si ripete il rimando al VII libro della Politica accostando l'onesta consuetudine alla sentenza del maestro, sembra che partecipi della cittadinanza siano soltanto la classe militare, sacerdotale e consiliare, mentre le altre solo in senso largo possono considerarsi come parti della città, in quanto cioè, esplicano attività necessarie alla vita della medesima (1). Tutto ciò che, del resto, riguarda le linee basilari del disegno prospettato nella prima *dictio*, presuppone, se voglia attuarsi, la città di tipo medio, nè poco nè troppo popolata, quale è supposta nelle pagine del maestro. E mi sembra che quei pubblicisti, che, nella foga di lodare e avvicinare al nostro mondo l'opera del Padovano, hanno presso che identificato la democrazia del *Defensor* a quella instaurata con lo Stato moderno, siano vittime di un grosso abbaglio; giacchè questo ha la sua nota peculiare e differenziale non nel concetto di rappresentanza, più volte attuato anche in ordinamenti oligarchici o aristocratici, ma in quello di eguaglianza, che in fondo, non è altro che un allargamento o un'amplificazione del concetto di cittadinanza; e tanto più ci allontaniamo dal mondo moderno quanto più di questa hanno il godimento e l'esercizio poche classi partecipi del pubblico potere.

Vero è che la moltitudine o la *valentior pars* ha il compito di fare e rifare o disfare le leggi; ma essa è posta ed agisce in quanto risulta di classi o di ceti, che costituiscono i cittadini, nel senso testè indicato. La loro attività rispetto al *principante* s'inizia ed estingue con l'elezione e si riprende solo in casi eccezionali e gravissimi: quando si renda necessario giudicare il medesimo; e invano ci sforzeremo d'incontrare qualche situazione identica o analoga a quella, che la dottrina suole oggi

---

(1) *Defensor pacis*, p. 15 e sgg.; 50 e sgg. A proposito del concetto di cittadinanza vedi anche le osservazioni di CROSA, *La sovranità popolare*, p. 60.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

raccogliere sotto il concetto di diritti di libertà; e meno di tutti a quello di libertà religiosa.

Giustamente un insigne maestro ha notato che Marsilio non ha speso una parola in difesa di siffatta libertà (1). Mi sembra, anzi, che in ciò abbia visto meglio di un altro non meno insigne che ha cercato di dimostrare il contrario (2). E in verità, non soltanto il *Defensor* non ha traccia, che mostri un contegno diverso da quello assunto da' contemporanei, ma in esso si assegna, tra l'altro e in modo esplicito, al *principante* anche l'obbligo e il diritto di preservare la fede; e non per nulla, sin dal primo capitolo, l'*inclitissimo* Ludovico è pubblicamente esaltato, oltre che per il resto, anche per la cura di distruggere le eresie (amor aereses extirpare). Tutto lo spirito, il contesto e l'ispirazione dell'opera sono adeguati all'affermazione e alla delucidazione di quell' obbligo e di quel diritto esercitato, sia pure per brevissimo lasso di tempo, contro il prete di Caorsa. I brani che si leggono nel cap. IX e X della seconda *dictio*, come l' inciso del n. 7 del V cap., come il resto, non hanno, nell'insieme, altro senso e altro scopo all'infuori di quello di sottrarre al sacerdozio ogni potere di costringimento o di giurisdizione anche in materia di eresia. Le testimonianze, che si adducono, il tono e il modo del procedimento inducono a credere che Marsilio sia poco o punto preoccupato della libertà di coscienza e molto invece spinto dal bisogno di non cedere all'avversario il minimo lembo di terreno. Si tratta, in altri termini, di una questione di competenza. Ricordiamo l'analisi delle parole *iudex* e *iudicium*, cui abbiamo già accennato in precedenza e che trova applicazione anche in questo caso. Si tratta di riaffermare il principio che al clero non spetta mai il diritto di pronunciare sentenza, come fa il giudice, inteso nel terzo senso della parola, e cioè comminando pene o condanne in questo secolo. Il clero giudichi l'eretico; ma solo

(1) SCADUTO, *Stato e Chiesa negli scritti politici della fine della lotta per le investiture sino alla morte di Ludovico il Bavaro*, p. 128.

(2) RUFFINI, *La libertà religiosa*, p. 47 e sgg. A. CAPPA-LEGORA, *La politica di Dante e di Marsilio da Padova*, p. 112 e sgg.; RUFFINI-AVONDO, p. 147 e sgg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

nel primo senso, se esista cioè o non esista l'attività criminosa. Al resto provveda il *principante,* dando escuzione alla legge civile e applicando la pena del caso.

Marsilio non nega che si possano punire gli eretici, chè anzi considera questo fatto come uno de' tanti, di cui anche il potere laico deve occuparsi e preoccuparsi; nega soltanto che in simili casi possa riconoscersi un potere coercente al sacerdozio. Posizione molto analoga a quella assunta dal giuridizionalismo de' secoli XVII e XVIII, che apparentemente affermava la libertà religiosa ma in realtà mirava ad avocare allo Stato anche la competenza per siffatti reati. Quella del *Defensor* — e confesso la mia meraviglia che a ciò non si sia dato alcun peso — si riassume egregiamente nel II cap. della terza *dictio,* dove al n. 30 si legge a mo' di conclusione: « Haereticos omnesque delinquentes, et arcendos poena vel supplicio temporali, iudicare iudicio coactivo, poenasque personales infligere, ac reales exigere, ipsasque applicare ad solius principantis auctoritatem pertinet secundum determinationem legislatoris humani ». Fra le poche leggi pubblicate dal Bavaro, nella sua breve permanenza in Roma, presente Marsilio, quelle contro gli eretici figurano in prima linea. Tutte le legislazioni del tempo comminavano siffatte pene; e Marsilio non trova qui nulla da lamentare.

La città del *Defensor* sembra, comunque, a quanto pare, come quella della *Politica,* costituita da un numero ristretto di cittadini, da un'aristocrazia intellettuale, capace di far fronte a tutte le evenienze e di tutelare l'armonia dell'aggregato.

Gli atti e i procedimenti del legislativo sono, con molta cura, distinti da quelli del *principante;* ed occorre anche aggiungere che le varie fasi, attraverso cui le proposte si mutano in norme aventi forza obbligatoria, si svolgono con una certa complicatezza perchè ad esse partecipano, secondo la loro competenza, i saggi e la moltitudine; ma si capisce agevolmente come in questo giuoco di assemblee, alle quali non mancano mai *gli esperti, i prudenti, i dottori,* questi ultimi debbano avere la prevalenza. Tanto più che l'ingranaggio della legislazione è descritto in intimo rapporto al concetto di cittadino,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

e nell'un caso e nell'altro i frequenti rimandi all'insegnamento del maestro potrebbero e dovrebbero esser guida all'interprete (1).

Leggendo qualche brano staccato, si resta davvero sorpresi, sino al punto che più d'uno ha pensato che nel *Defensor* va ricercata l'origine del principio della divisione de' poteri e non in Aristotele, quando, in verità, non si fa che ripetere, *mutatis mutandis,* la stessa posizione. Così in esso si distingue, parlando degli uffici o delle parti della città: « hanc autem primam dicimus legislatorem, secundariam vero quasi instrumentalem seu executivam dicimus principantem per auctoritatem huius a legislatore sibi concessam secundum formam illi tradita ab eodem, legem videlicet, secundum quam semper agere ac disponere debet.... ». E più oltre concludendo: « .... apparet ad legislatorem pertinere determinationem seu institutionem officiorum et partium civitatis, eiusque determinationis iudicium, praeceptum et executionem ad principantem secundum legem spectare » (2).

La distinzione è, senza dubbio, nettissima e dà l'impressione che il *principante* sia strettamente legato e limitato, nel suo agire, dall'organo legiferante, che avrebbe, quindi, o parrebbe di avere, una chiara preminenza; ma non è così. La città è, anche una volta, paragonata all'animale. Aristotele e Galeno insegnano che in ogni animale è una parte « formata primum, nobilior et perfectior in suis qualitatibus et dispositionibus ceteris partibus animalis », ch'è il cuore; e il cuore della città è il *principante.* Ora non sembra che siffatta distinzione abbia qualche appiglio col principio della divisione dei poteri, come fu inteso ed attuato nelle costituzioni democratiche del vecchio e del nuovo mondo. Prima perchè questo riguarda, anche e in particolar modo, e più gelosamente, il potere giudiziario; poi perchè in esso, sotto l'immagine della bilancia o sotto il concetto della parità e indipendenza degli organi, i tre poteri vengono posti allo stesso livello; e se mai è cenno a favore di alcuno, questo riguarda il legislativo e non l'esecutivo. E si potrebbe anche aggiungere che il *princi-*

(1) *Defensor pacis*, p. 49 e sgg.; 58 e sgg.

(2) *Defensor pacis*, p. 68, 72.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

pante, il quale è in teoria così strettamente legato e alla dipendenza del legislativo ha, in pratica, una libertà di agire abbastanza lata, per il fatto che vengono affidati alla sua prudenza i non pochi casi dalla legge non previsti (quae lege determinari non possunt) (1).

La novità del *Defensor* non consiste nell'avere affermato o riaffermato il principio della sovranità popolare o, cosa ancor più infondata, quello del suffragio universale (2), o nell'aver ricalcato quella distinzione, ma nell'avere, con grande spregiudicatezza, infranto il legame, che stringeva il diritto naturale al positivo, e nell'avere, come si è notato di passaggio, affermato che la legge è tale solo in ragione e in conseguenza della sua forza coattiva (coactiva potentia). Si ecclissa ogni criterio di distinzione fra leggi buone e non buone e si annulla in poche righe il grandioso edificio costruito da Tommaso d'Aquino. La legge eterna non è più guida della comunità universale e non più *l'ordinato ad bonum commune promulgata* (3). Tanto l'etica del maestro, quanto quella della tradizione cristiana vengono praticamente ripudiate. Il diritto si stacca bruscamente dall'etica, giacchè esso è tale solo e in quanto è imposto dall'umano potere. La città del *Defensor* si asside, così, sulla forza; e, sotto questo aspetto, sembra più prossima a quella più vasta e accentratrice, che stava per nascere, anzi che a quella costruita sul disegno dell'ideologia liberale così nutrita di giusnaturalismo.

Le grandi novità, tanto grandi da far sembrare echeggiamenti o variazioni d'altre voci, quelle della prima, cominciano nella seconda *dictio*.

La prima celebra e teorizza gli ordinamenti della città repubblicana, democratica nelle forme e oligarchica nella sostanza, ch'era prossima al tramonto; la seconda è vòlta verso il futuro, come un lungo preludio alla marcia trionfale della Rifor-

---

(1) *Defensor pacis*, p. 69.

(2) LABANCA, *Marsilio da Padova riformatore politico e religioso*, Padova, 1882, pag. 226.

(3) G. Bo, *Il pensiero di S. Tommaso d'Aquino sull'origine della sovranità*, Milano 1930.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

ma, come segnacolo di attacco e difesa contro la Curia di Roma anche a Re cristianissimi o cattolici.

VI.

Le osservazioni, che precedono, basteranno, spero, a far comprendere la natura e lo scopo essenzialmente polemici del *Defensor pacis*, del cui insegnamento si armarono, in seguito, altri militi impegnati nella stessa battaglia; e basteranno anche a meglio intendere come e perchè la seconda *dictio* sia quella che, nell'economia e per l'interpretazione dell'opera, debba avere maggior peso e maggior forza di delucidazione. Essa è circoscritta come tante altre che la precedettero, nel campo della politica ecclesiastica. La parte, che più ha attratto l'attenzione dei pubblicisti e che si contiene in pochissimi capitoli della prima *dictio*, non è che una parentesi; ed anche in questa parte, del resto, lo scopo essenziale dell'opera emerge abbastanza chiaramente. Perchè mai, discorrendo delle parti della città, si accenna brevemente, dietro la guida del maestro, a tutte le altre, mentre si tratta più diffusamente della parte sacerdotale, cui è anche dedicato il capitolo seguente, se non perchè importava assai gettare, sin dall'inizio le basi, su cui si sarebbe costruito l'edificio, ed entro cui ciascuna delle due potestà avrebbe avuto il suo posto adeguato?

L'edificio è completo con la seconda *dictio*, che disegna perfettamente le linee direttive di questa politica. Marsilio si è provato, come tanti altri prima e dopo di lui, a tracciare un'esatta linea di confine tra la competenza dell'una e dell'altra potestà, derivandola da una propria concezione del diritto, che non coincide con quella medioevale, e che segna l'abrivo per giungere sicuramente alle conclusioni prefisse: considerare la Chiesa come una provincia dello Stato, assoggettare chierici e beni chiericali alle leggi dello Stato, che sono le uniche leggi degne di questo nome; ridurre l'amministrazione ecclesiastica — com'era accaduto a' bei tempi dell'impero orientale — a una branca dell'amministrazione ordinaria dello Stato. Questa è l'altra grande

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

novità del *Defensor*. I riflessi dommatici e i principii eterodossi son tutti coordinati o preordinati a questa novità. Le opinioni relative alla potestà delle chiavi, al carattere sacerdotale, all'ordinamento della Chiesa, all'efficacia dei sacramenti e via dicendo son tutte predisposte alla verità terminale, che consiste nell'assoggettamento della Chiesa allo Stato. Gli occhi augustissimi dell'Imperatore e quelli umilissimi de' molti cortigiani furono giustamente attratti da questa grande novità. Solo durante il secolo XIX gli occhi de' lettori, abbagliati dalla luce sfarzosa della democrazia, furono maggiormente attratti da quella parte della prima *Dictio*, che caldeggia e raccomanda una certa forma di governo popolare, dimenticando o dando ben poco peso a ciò che nell'economia dell'opera ha grande importanza. Accadde al *Defensor* ciò che accadde al capolavoro di N. Machiavelli. Come gli occhi del lettore del secolo XIX si fissarono, per meglio leggerlo e comprenderlo, sul capitolo finale; così gli occhi dello stesso lettore s'incantarono su' pochi capitoli della prima *dictio* per scoprire il senso e l'intento dell'opera.

Tutto ciò non significa che il suo contenuto non abbia alcun appiglio con la Riforma protestante, chè, anzi, per certi aspetti, più o meno consapevolmente, la prepara; ma che il motivo fondamentale, il filo direttivo, lo spirito animatore del lungo discorso è racchiuso nella conclusione ricordata: assoggettamento della Chiesa alla potestà dello Stato.

Senza dubbio e per certi aspetti Marsilio fu, con ragione, alternamente lodato e vituperato quale *antesignanus Lutheri;* e non poche affinità potrebbero riscontrarsi agevolmente fra il suo attegiamento e quello dei riformatori, che non tardarono a tesoreggiare la massa degli insegnamenti espressi nel *Defensor;* ma più che lo spirito, l'animo aggressivo, il tono di disprezzo e di ribellione, l'odio irrepresso e la rabbia contro la Chiesa romana lo rende davvero antesignano e lo avvicina, con uno stretto legame di parentela, al protestantesimo di tutte le confessioni. E non per nulla e non a caso l'opera cominciò a divulgarsi e a piacer particolarmente quando buona parte della cristianità si era staccata dal suo centro. Ma gli insegnamenti che più furono seguiti, si riferiscono alle dottrine e alla condotta politica, che,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

negli Stati europei, prima e dopo la Riforma, prevalsero o cercarono di prevalere, per ciò che concerne le relazioni fra Chiesa e Stato.

Già la stessa lotta ingaggiata dal Bavaro e da' suoi avvocati contro la Chiesa di Roma si riconnette, come ho notato, intimamente, pei motivi inspiratori e per le idee basilari, a quella sostenuta, poco tempo prima, da Filippo il Bello, il quale è più di una volta ricordato nel *Defensor* con vivo senso di simpatia. In essa gli avvocati della Corona, la cui coscienza è brevemente ma efficacemente espressa nello scritto in risposta alla bolla *Clericis laicos*, ribadiscono il principio della precedenza, in ordine di tempo, del Regno al Sacerdozio e comincia a svalutarsi quella distinzione fra chierici e laici, che nell'ordinamento della Chiesa ha così grande importanza : « Numquid solum pro clericis Christus mortuus est et resurrexit? ». Considerano le immunità e i benefici ecclesiastici come frutti della generosità dei principî secolari e per ciò stesso revocabili, lamentando, come faranno gli allievi di parecchi secoli dopo, l'ingratitudine degli ecclesiastici, mentre rivendicano alla potestà laica il diritto di imporre tributi o dispensarne (¹).

Nell'abbondante letteratura, pullulata a piè del trono di Filippo il Bello, violenta e aggressiva come la prosa del *Defensor*, è agevole discernere non pochi tratti, che si ripeteranno nell'opera, di maggior lena e di più ricco contenuto, offerta al Bavaro; e l'una e l'altra influiscono, più o meno largamente, sulle idee conciliari o riformiste diffuse a causa dello scisma sul cadere del secolo XIV e agli inizi del XV.

Ci riconducono a Marsilio le idee e gli ideali, sparsi in molti documenti, che assegnavano al concilio generale il compito di organo massimo della Chiesa, atto quindi, a risolvere ogni controversia intorno alla verità della fede, e fra cui basterà ricordare il *De modis uniedi ac reformandi ecclesiam in concilio generali*, attribuito a un allievo di Zabarella; ove è proclamata apertamente la superiorità del concilio rispetto al Papa, che può

(¹) *Histoire du differend d'entre le pape B. VIII et Philippe le bel roi de France*, Paris 1655, p. 21 e sgg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

deporre per procedere all'elezione di un altro, mentre si riconosce all'Imperatore, appoggiato dagli altri principi cristiani, il diritto di convocare il concilio, in caso che il Papa sia sospetto, anche contro la volontà de' cardinali, perchè non questi ma i vescovi sono i veri successori degli apostoli [1]. E ci riconducono a Marsilio certi aspetti, che riguardano particolarmente il regno di Francia, ove la critica degli ordini recenti della Chiesa di Roma, contrariamente a quanto accadeva alla Germania strettamente legata alla concezione di una Chiesa universale, alimentava l'idea di una Chiesa territoriale o nazionale.

Il clero francese convocatosi a Parigi, nel 1406, lamenta che il Papa, violando i decreti de' santi Padri, contro le decisioni de' concili, vieti che i prelati sieno promossi alle Chiese cattedrali o collegiali mediante elzione; lamenta che i benefici siano talora concessi a persone indegne e che il regno sia soggetto a continue estorsioni. E il Re, con due apposite ordinanze, accoglie, un anno dopo, le istanze del concilio e comanda che i suoi canoni vengano dapertutto osservati, comminando congrue pene a, trasgressori. In quella che riguarda i provvedimenti finanziari Carlo VI si dichiara vigile campione e protettore della fede cristiana e della Chiesa, proclamando, ad un tempo, che, stando a' sacri canoni, è lecito ricorrere al Re quando i rei siano grandi dignitari della Chiesa, e che i santi dottori consigliano il rifiuto di obbedienza allo stesso Papa, quando da questa derivino gravi disordini per lo Stato [2].

Le idee, le aspirazioni e i propositi di questi anni memorabili si trovano fedelmente rispecchiati in una breve memoria trasmessa ad Adriano Cottin, avvocato al parlamento, ove tutti i motivi fondamentali — posizione del Papa rispetto agli altri vescovi, limiti della sua attività legale, diritto alla resistenza in caso di superamento di questi limiti, intervento del potere laico nell'amministrazione ecclesiastica e simili — si trovano riassunti in modo egrgio [3]. Il clero di Francia, anche

---

(1) Cit. dal Dempf, p. 500 e sgg.

(2) V. Martin, *Les origines du gallicanisme*, Paris 1939, p. 327 e sgg.

(3) Martene et Durand, *Thesaurus novum anegdotorum*, T. II, col. 1419.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

senza adottare il tono acre e ribelle di Marsilio, si erigeva giudice della Chiesa di Roma, mentre, maturava e rivendicava quelle che, a suo tempo, si chiameranno libertà della chiesa gallicana.

Durante il secolo XVII la Monarchia del Re cristianissimo ha vissuto in uno stato di effervescenza più o meno continua, per la difesa de' diritti della Corona contro la Curia di Roma, che sarebbe lungo e inopportuno descrivere nelle singole fasi. I giuristi Pietro e Giacomo Du Puy, dopo Pietro Pithou, risalendo alle consuetudini e a' canoni conciliari, ebbero particolarmente cura di raccogliere le prove della libertà gallicana; e la celebre assemblea del clero nazionale, dietro gli ordini del Re cristianissimo, votò la nota dichiarazione, che delimitava, accogliendo i principii posti dalla precedente letteratura anticurialistica, rispettosamente, la competenza delle due potestà; proclamava che quella religiosa dovea svolgersi in conformità a' canoni, alle consuetudini e alle massime accolte dalla Chiesa di Francia, e che, in materia di fede, l'autorità del Papa, sebbene principale, incontra, nelle sue decisioni, un limite, in quanto esse si rendono definitive e irrevocabili dietro il consenso della Chiesa universale (1).

Questa lotta e quest'effervescenza non erano, del resto, caratteristiche della monachia francese ma si estendevano al resto d'Europa.

La concezione della Chiesa espressa nel *Defensor Pacis* veniva accolta, a tacer d'altri, nell'opera voluminosa e farraginosa di Antonio De Dominis, con larghi riflessi sulla politica ecclesiastica, dove la Chiesa è definita come la comunità de' fedeli, allo scopo di conseguire l'eterna beatitudine, « finis nimirum totus spiritualis et solis spiritualibus mediis consequendus » (2); e nell'introduzione di un'opera che dovea avere un'assai più larga risonanza: nella *Monarchia* del Goldast, grossa antologia ed

(1) De Pradt, *Les quattre concordats*, I, p. 340 e sgg.; C. Fleury, *Institutiones juris ecclesiastici*, Lipsiae 1743, p. 554 e sgg. Galante, *Fontes juris canonici selecti*, p. 259.

(2) *De republica ecclesiastica*, I, V, p. 7.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

enciclopedia compilata in difesa de' diritti de' principi, ove ritroviamo bellamente elencate le materie riguardanti la disciplina esterna della Chiesa e su cui la potestà laica avrebbe avuto il diritto e il dovere d'intervenire: sanctio canonum ac decretorum; emendatio cultus divini; abrogatio superstitionum et idolatriarum; observatio caerimoniarum ecclesiasticarum; notatio vitae et honestitatis clericorum, punitio impie ac flagitiose viventium; ministrorum ecclesiae positio ac depositio » (1).

Queste e altre pretese d'ingerenza nell'amministrazione della Chiesa, affacciate nell'interesse dello Stato, si affermano, in questo periodo, nelle opere di quegli scrittori, che vanno sotto la qualifica di giurisdizionalisti, e di cui si ebbe gran copia, in Italia e fuori d'Italia, e tutti, per un verso o per l'altro, imbevuti, sebbene sostanzialmente nell'orbita dell'ortodossia dommatica, de' principii caldeggiati nella seconda *dictio*. Siffatte pretese, del resto, non avrebbero potuto avere piena e immediata attuazione se non in una Chiesa, costruita su basi e ordinamenti diversi da quelli che vigevano al tempo in cui il giurisdizionalismo spiegava tutta la sua forza per opera di giuristi laici o di principi progrediti (2).

Ricorderemo, pr fermarci in Italia, due delle figure più rappresentative di siffatto movimento, che trasse origine segnatamente dalla logica del nuovo Stato, geloso della sua forza e accentratore, e dalle nuove correnti economiche avverse al latifondo e alla proprietà ecclesiastica: Paolo Sarpi e Pietro Giannone. L'uno diffidente, in maniera esplicita della suprema autorità del concilio e pur così vicino alla concezione protestante e alla politica ecclesiastica caldeggiata dal *Defensor*; l'altro tutto scandalizzato e intento a riprovare nell'*Istoria civile del Regno di Napoli* (3) senz'ambagi, l'opera di Marsilio perchè *troppo concedera a' principi*, eppure così sollecito nel difendere le pretese di Cesare, anche prima di ultimare il *Triregno*, che per arditezza di propositi e per violenza d'espressione dovea di molto

(1) Vol. I, praefatio.

(2) Jemolo, *Stato e Chiesa negli scrittori italiani del seicento e del settecento*.

(3) Milano, 1833, Vol. II, p. 71.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

superare quella antecedentemente biasimata. Nell'uno e nell'altro occorreva rivendicare al potere laico tutti quei diritti *circa sacra,* che l'impero d'oriente esercitava ne'primi sette secoli dell'era volgare, e per conseguenza provocare mutamenti non lievi nella disciplina interiore ed esteriore della Chiesa. Il brano eloquente, con cui l'autore dell'*Istoria civile* invita, nella *scrittura* in difesa del Tribunale della Monarchia sicula, Carlo VI a ordinare l'elezione de' vescovi, come usavasi un tempo a clero e popolo, e a riprender il posto, occupato per secoli, da' suoi predecessori, è indice sicuro dello spirito e dei sentimenti che animavano il giurisdizionalismo; giacchè in questa circostanza molti giuristi della scuola si provarono a contestare le pretese di Roma e a difendere, naturalmente sempre risalendo a' canoni, a' Padri e a' concilii, i diritti di Cesare (1).

Ma anche quando il giurisdizionalismo ebbe mostrata la sua debolezza ed esaurito il suo compito, l'ombra di Marsilio continuò a proiettarsi sulla storia. Le riforme relative alla disciplina ecclesiastica, che, sul cadere del secolo XVIII, i principî attuarono, soprattutto allo scopo di costituire una chiesa e un clero nazionale, avviarono in Francia, scoppiata la rivoluzione, la costituente a riorganizzare la Chiesa, in maniera che il clero fosse alla immediata dipendenza dello Stato e solo in poca parte soggetto all'autorità di Roma. La costituzione civile del clero del 12 luglio del 1790 intese, difatti, fondare una Chiesa di Stato con un clero stipendiato dalla Nazione e obbligato a prestare giuramento di conservare la costituzione civile, con vescovi e curati eletti in base ad apposite norme regolamentari (2). Anche l'assemblea costituente considerava il sacerdozio come una delle parti della città, che il governo aveva il diritto di organizzare, utilizzare e invigilare. E la stessa tendenza continuò ad affermarsi con sufficiente energia anche quando il grande e il piccolo Napoleone restaurarono l'impero, finchè la terza repubblica non venne a inaugurare il sistema di separazione fra i due poteri e

(1) *Il Tribunale della Monarchia di Sicilia,* Roma 1892, p. 130 e sgg.
(2) Bourgin, *La Rivoluzione francese,* Firenze 1928, c. X; P. De La Gorge, *Histoire religieuse de la révolution française,* Paris 1911, Vol. I, p. 194 e sgg.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

il giurisdizionalismo ebbe, così, in Francia e fuori di Francia, perfettamente esaurita la sua funzione nella storia.

Sarebbe troppo ingenuo e semplicistico pensare che i fenomeni, a' quali sin qui si è accennato, sian tutti conseguenza di questa o quell'altra parte dell'opera di Marsilio, la quale, come tutte le altre uscite da mente umana, aderisce al suo tempo; ma si è voluto soltanto e rapidamente notare com'essa abbia, con certezza, contribuito al nascere e allo svolgersi di quei fenomeni.

VII.

Lo stretto legame di affinità, che intercede fra il contenuto del *Defensor* e le dottrine giurisdizionalistiche, si farebbe ancor più manifesto se ci fosse dato di analizzare, con minor fretta, qual uso delle fonti si faccia nell'uno e nelle altre. Si vedrebbe cioè, chiaramente come nell'uno e nelle altre si guardi con vivo senso di ammirazione e simpatia a certi documenti: canoni de' primi concilii, testimonianze neotestamentali, insegnamenti de' Padri della Chiesa, specie di Crisostomo, Ambrogio e Gerolamo, costituzioni imperiali riguardanti l'ordinamento della Chiesa; e con altrettanto vivo senso di antipatia e di disprezzo a certi altri; fonti canoniche più recenti ,decreto di Graziano, collezioni di decretali e costituzioni posteriori al *Corpus juris canonici*.

Per quanto riguarda direttamente il *Defensor*, è quasi superfluo aggiungere che in esso l'uso delle fonti è, in genere e nella maggior parte dei casi, subordinato alle esigenze della polemica; e non bisogna mai dimenticare ch'esso è, più che un trattato vero e proprio, come molti usano considerarlo, prima di tutto e soprattutto un libro di battaglia. Abbiamo, in precedenza e di passaggio, accennato a quello che accade al *De consideratione* di S. Bernardo, molte volte citato, e non di raro fuor di proposito. E a quest'opera, che troverà larghissima e cordialissima accoglienza — sempre con la stessa inesatta interpretazione — nella letteratura del giurisdizionalismo di tutti i paesi, altre si potrebbero aggiungere, fraintese o malintese forse ingenuamente, forse col proposito di giungere a conclusioni prefisse. Ma que-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

sto ch'io scrivo non è un libro; è un saggio modesto, che avrà interamente raggiunto il suo scopo, se riuscirà a invogliar altri a simili indagini o a sollevare problemi non ancora posti o mal posti in relazione al pensiero di Marsilio.

Occorre, invece, prima di giungere al termine, spendere qualche parola intorno a certi giudizi, che, leggendo più o meno lunghi discorsi sull'argomento, mi hanno maggiormente colpito.

Non credo che metta conto d'insistere sull'arbitrarietà di certi apprezzamenti, la cui infondatezza è stata, implicitamente o esplicitamente dimostrata dalle osservazioni che precedono: che il contenuto del *Defensor* trascende lo scopo e ci offre un trattato vero e proprio, e che nulla a ciò ostano, *i brevi spunti polemici;* che in esso scompare lo spirito partigiano che domina ne' trattati del tempo, e si procede con una *scientifica imparzialità* ecc. Tutte cose che capitano ai lettori alquanto distratti e troppo inclini all'ammirazione.

Qualche altra parola conviene, invece, spendere sulla concezione dello Stato, concezione, si dice, immanentistica, e per ciò molto lodata, in cui l'uomo è posto a centro di ogni sistema costituzionale e in cui si rivendica, quindi, l'immanenza dello spirito umano in esso Stato.

Mi sembra di avere sufficientemente mostrato, in precedenza, come nel *Defensor* quel che conta principalmente non è l'uomo ma il gruppo, la classe, la parte, chiusa nell'involucro ferreo della legge positiva e rigidamente attuata dal *principante.* In questo Stato, ch'è in fondo lo Stato-città della democrazia ateniese, l'uomo conta e opera in quanto è cittadino, e la cittadinanza è appannaggio di pochi. Si può, del resto, essere certi che se l'opera ha esercitato un influsso sulle generazioni che immediatamente seguirono alla morte dell'autore, non è accaduto per i pochi capitoli, che per certi critici avrebbero rivelato un nuovo mondo, ma per la seconda *dictio,* di cui, come si è visto, non tardarono a impossessarsi e a nutrirsi i regalisti di vari paesi e i protestanti di varie confessioni. La prova migliore che il pensiero politico del *Defensor* non ha esercitato alcun influsso si ha nel fatto che proprio mentre in esso si teorizza, nel modo che si è visto, il principio della sovranità popolare, il consorzio poli-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tico si va lentamente disponendo in modo da orientarsi verso le signorie o verso la formazione di grandi unità accentrate e assolute. Bisognerà attendere secoli e giungere alla letteratura de' monarcomachi per veder accolto, esasperato dalle guerre di religione, siffatto principio. E non sarebbe, tuttavia, cosa molto agevole riannodare quel pensiero politico a siffatta letteratura.

L'importanza del *Defensor* non sta, per altro, nel fatto di avere affermato e teorizzato l'autonomia del consorzio civile di fronte ad altre forze — Chiesa ed Impero — cosa che i giuristi di Filippo il Bello avean già fatto, sia pure limitandosi alla Francia, prima e meglio di ogni altro scrittore dell'epoca, ma nell'avere qualificato la legge nel modo che si è visto e nell'aver dedotto da siffatta concezione quel sistema di piena soggezione della Chiesa allo Stato, che destò l'ammirazione e l'imitazione di molti uomini di toga e di parecchie teste coronate.

Sarei tentato, a questo punto, per la lunga ed innata passione che mi lega al Poeta ed al suo mondo, di aggiungere qualche altra parola intorno a un parallelo, ch'è ormai quasi obbligatorio per tutti gli studiosi di Marsilio e che a me sembra — mi si perdoni la franchezza — molto forzato e di poco buon gusto.

Se pure può notarsi qualche leggera affinità, un abisso separa, a mio avviso il pensiero politico e religioso del Padovano da quello di Dante. E occorre molto entusiasmo giovanile per scrivere che « senza Dante Marsilio non sarebbe Marsilio ».

Se togliamo la comunanza dell'argomento, nulla invero avvicina l'uno all'altro. L'uno ancor rapito nel sogno della monarchia universale, l'altro devoto della causa imperiale ma dubitante a' margini dello Stato-città; l'uno geloso custode dell'autorità imperiale e nel contempo pieno di rispetto per l'autorità delle somme chiavi, l'altro difensore acerrimo della stessa autorità imperiale e nemico implacabile della Chiesa di Roma; l'uno voce accorata della cattolicità fuorviata dalla prevaricazione dei suoi pastori, ma devotissimo al Papato e al primato spirituale, l'altro, protesta infiammata della ribellione prossima a scoppiare, reciso denegatore del primato di Roma; l'uno vin-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

dice de' diritti della potestà secolare, ma auspicante, con Pier Damiano, la conciliazione e l'abbraccio fra Chiesa ed Impero, l'altro armato di catene e intento ad assoggettare quella a questo; l'uno muove sulla scia luminosa tracciata dallo spirito di Bernardo di Chiaravalle, l'altro, imbevuto dello spirito delle varie sette rampollate e affratellate nel comune intento di abbattere la Chiesa di Roma e anticipatore della dolorosa secessione di Lutero.

Faccio volentieri grazia al lettore dell'altro parallelo fra Marsilio e Machiavelli. Qui la filosofia e la storia o, meglio, una certa filosofia e una certa storia non danno, in verità, molto buona prova di sè; e non ho intenzione di seguirli in quest'altra giostra elegente fra le parole e le cose e in cui le parole contano spesso più delle cose.

Mi preme, invece, di chiudere e concludere questo saggio ch'è riuscito più lungo di quanto avevo previsto, riassumendo in poche parole i punti principali e i risultati che più interessano, come segue:

Il *Defensor pacis* è nel suo fondo, nel suo scopo e ne' suoi metodi, un trattato di politica ecclesiastica, nella cui interpretazione la seconda *dictio* deve avere maggiore importanza della prima.

Quel che lo avvicina alla modernità non è il principio della sovranità pópolare, ma quello della concezione della legge come potere costringente, gravido di conseguenze per le applicazioni che riceve nel campo della politica ecclesiastica.

L'influsso esercitato sul pensiero delle future generazioni è più largo e manifesto in questo campo, specie sugli scrittori del secolo XVI e XVII e su quell'ala estrema del giurisdizionalismo, che, con P. Giannone, propugnava un pieno assoggettamento della Chiesa allo Stato.

Carmelo Caristia

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Le norme corporative tributarie

(L'art. 10 della Legge 19 gennaio 1939, XVIII, n. 629)

1. — La legge 19 gennaio 1939 n. 129, con la quale veniva istituita la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, ha una importanza fondamentale per il sistema delle fonti legislative del nostro ordinamento. E ciò non solo perchè, riformando uno degli organi parlamentari, tocca la disciplina di quella che suole chiamarsi la legislazione formale; ma anche perchè introduce un tipo di norma nuovo, caratterizzato da un procedimento formativo tutto particolare. Mi riferisco qui alle norme di cui parla l'art. 10 della legge suddetta.

Dice questo articolo: « Le norme corporative elaborate dalle Corporazioni e gli accordi economici collettivi stipulati dalle Associazioni interessate, quando stabiliscono contribuzioni, sotto qualsiasi forma o denominazione, a carico degli appartenenti alla categoria cui le norme o gli accordi si riferiscono, possono essere presentate, a giudizio del Duce del Fascismo, Capo del Governo, dopo l'esame del Comitato Corporativo Centrale, alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, perchè siano sottoposti all'esame e all'approvazione della commissione legislativa competente, o, se occorre, di più commissioni riunite.

« Nel caso che la commissione o le commissioni riunite propongano emendamenti al testo elaborato dalle Corporazioni, l'approvazione deve essere deferita all'assemblea plenaria della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

« Il testo definitivo è trasmesso dal Presidente della Camera al Duce del Fascismo Capo del Governo, che lo promulga

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

con proprio decreto da inserire nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno ».

Il nuovo tipo di norma disciplinato dalle disposizioni di cui sopra si innesta, per così dire, sui tipi noti di norma corporativa per la disciplina dei rapporti economici, intendendosi per tale sia quella emanata dagli organi corporativi, cioè la cosiddetta *ordinanza corporativa economica*, sia quella di formazione intersindacale, cioè quella nota sotto la denominazione assai impropria di *accordo collettivo economico*. Ma il procedimento è qui assai più complesso, poichè, assieme alle Associazioni sindacali riconosciute ed agli organi corporativi, vi partecipa anche la Camera dei Fasci e delle Corporazioni; e la sua partecipazione è tale che, come si vedrà, attribuisce agli atti delle Associazioni e degli organi corporativi un valore diverso da quello che hanno nel processo di formazione del regolamento corporativo.

2. — Di fronte a questa nuova figura giuridica la dottrina si è limitata per lo più, sin'ora, ad una esposizione oggettiva dei dati legislativi; e, salvo qualche acuto ed autorevole accenno [1], un tentativo organico di elaborazione scientifica di questi dati non è stato, che io sappia, ancora fatto. Forse si è atteso, a tentarlo, qualche chiarimento dalla pratica applicazione della disposizione in esame. Ma non è da escludersi che la pratica, la quale ha tardato sin'ora ad applicare questa disposizione, attenda, per farlo, che sia dalla dottrina più esattamente definito lo strumento di cui deve servirsi.

Ora un primo abbozzo di elaborazione scientifica di questo nuovo istituto, a proposito del quale può parlarsi, tanto per intendersi, di *norme corporative tributarie*, non può farsi che studiando tali norme da due punti di vista. Uno è quello che studia le norme suddette nei loro requisiti sostanziali, cioè nel loro *contenuto*, che è poi l'aspetto in cui si estrinseca formal-

---

(1) ZANOBINI, *Corso di Diritto corporativo* (Ed. 5ª, Milano 1940); pag. 394-395. Vedi anche, sull'argomento: COLITTO, *L'accordo collettivo economico* (Milano 1940) pag. 66-68; PROSPERETTI, *L'accordo economico collettivo* (Firenze, 1940) p. 189-190.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

mente la *causa* del loro atto formativo; l'altro è quello relativo al *procedimento* per mezzo del quale tali norme vengono formate ed acquistano efficacia.

3. — Le norme cui può applicarsi il procedimento formativo in esame sono caratterizzate da un determinato contenuto. Precisamente questo procedimento può essere usato solo per la formazione di norme, le quali « stabiliscono contribuzioni, sotto qualsiasi forma e denominazione, a carico degli appartenenti alle categorie » cui si riferiscono.

Il contenuto tipico dei provvedimenti normativi in questione è costituito pertanto dalla imposizione di contributi; e più precisamente, di un particolare tipo di contributi. Corrispondentemente a questo contenuto, si delinea la loro causa tipica, che si risolve nell'interesse pubblico al sorgere dei rapporti tributari in questione. Il procedimento in esame non potrebbe essere adoperato per la formazione di comandi aventi una causa diversa.

Il contenuto tributario distingue le norme in esame da tutti gli altri tipi di norme corporative. Le norme corporative si risolvono in genere in precetti disciplinanti i cosiddetti rapporti economici, o i rapporti di lavoro, cioè un determinato tipo di rapporti contrattuali che si stipulano tra gli appartenenti alle categorie. Nelle norme in esame, invece, si hanno dei precetti in virtù dei quali non si disciplinano degli atti contrattuali, ma si impongono agli appartenti alle categorie, degli obblighi o degli oneri verso un ente pubblico; cioè si instaurano dei rapporti tributari.

Al tipo particolare di questi rapporti tributari occorre poi avere riguardo per distinguere le norme in esame da tutte le altre norme aventi un contenuto fiscale. E a questo riguardo i rapporti suddetti devono essere presi in esame da due punti di vista, quello dei soggetti attivi e passivi tra cui corrono; e quello della natura del rapporto.

4. — Dei rapporti tributari in questione un solo carattere risulta espressamente determinato dalla legge; e precisamente

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

quello relativo al soggetto passivo. Si tratta, infatti, di contribuzioni che gravano sugli appartenenti a determinate categorie di produttori; e proprio a categorie che siano sindacalmente e quindi anche corporativamente rappresentate. E' appunto questo carattere che spiega la partecipazione, al procedimento formativo delle norme in esame, dei Sindacati e degli organi corporativi.

La legge, richiamandosi alle forme relative al regolamento dei rapporti economici, o inter-aziendali che dir si voglia, sembra riferirsi esclusivamente alle categorie dei datori di lavoro. Non pare pertanto che il procedimento in esame potrebbe servire alla formazione di norme, con cui si imponessero tributi alle categorie di lavoratori. Se ciò possa esser fatto con il procedimento normale dei contratti collettivi di lavoro, o se occorra usare altri tipi di procedimento legislativo, è questione che eccede dai limiti del presente studio.

5. — La legge non dice quali possono essere, dei rapporti tributari istituiti con le norme in esame, i soggetti attivi. A questo riguardo possono prospettarsi diverse ipotesi.

a) Può darsi, in primo luogo, che si tratti di contribuzioni dirette ad alimentare le finanze di nuovi enti, costituiti in base ad iniziativa intersindacale e corporativa, ma dotati di una propria personalità giuridica. In questo caso soggetto attivo del rapporto tributario sarebbe lo stesso ente parasindacale o paracorporativo così costituito. Si deve tuttavia notare che in tali ipotesi la base legislativa diretta del rapporto tributario sarebbe non tanto la norma che prevede l'istituzione del nuovo ente e la relativa imposizione del contributo, quanto la norma costitutiva dello statuto di questo.

b) Può darsi pure che le contribuzioni siano dirette ad alimentare il funzionamento di organizzazioni prive di una personalità giuridica propria, ad esempio di commissioni incaricate della determinazione di prezzi, della valutazione di merci, della disciplina di mercati, e via dicendo. Queste organizzazioni possono assumere l'aspetto di organi delle Associazioni sindacali, e, più spesso, di organi comuni a diverse Associazioni:

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

nel qual caso saranno queste titolari o contitolari del lato attivo del rapporto tributario. Oppure può essere che queste organizzazioni si configurino come uffici dipendenti dagli organi corporativi dello Stato, e in questo caso il diritto alla contribuzione avrà per titolare lo Stato medesimo.

6. — Per quanto concerne i carateri oggettivi dei rapporti tributari che possono essere istituiti con le norme in esame, la legge contiene una espressione quanto mai lata ed elastica, parlando di contribuzioni aventi « qualsiasi forma e denominazione ». Possono pertanto con le norme in esame imporsi tutti i diversi tipi di contributi noti alla scienza delle finanze e al diritto tributario.

Così si può trattare di contributi il cui pagamento ha per causa l'ottenimento di un corrispettivo servizio individualizzato, cioè di *tasse;* o di contributi che si pagano per servizi indivisibili, utili alle categorie gravate considerate nel loro insieme, cioè di *imposte*.

Nel primo caso il rapporto tributario assume sempre la struttura di un *onere* inerente al diritto di ottenere la prestazione di un servizio; si pensi, ad esempio, ad una tassa il cui pagamento sia necessario per ottenere l'intervento, reso necessario da una norma corporativa, di una commissione paritetica di mediazione o di rappresentanza nelle contrattazioni.

Nel secondo caso il rapporto tributario può assumere il carattere di un *obbligo,* e in questo ipotesi si avrà un tributo appartenente alla categoria delle imposte dirette; si pensi ad una contribuzione gravante sulle imprese in proporzione, ad esempio, alla estensione del terreno coltivato, al numero dei lavoratori impiegati, e via dicendo. Ma può darsi pure che l'imposta costituisca il contenuto di un onere inerente all'esercizio di potere. Si avrà allora un tributo appartenente al tipo delle imposte indirette, quali sono le imposte sugli affari. A questo riguardo è interessante notare come anche prima della entrata in vigore della legge in esame si sono dati esempi di norme corporative, imponenti contributi sulle contrattazioni.

Quanto poi all'oggetto della contribuzione, può darsi si tratti

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

di contributi in danaro, o anche di contributi in natura. Così, specie nel campo dell'agricoltura, possono darsi delle norme corporative che impongano il conferimento a determinati uffici di una data quota di certi prodotti.

7. — Si è già visto come le norme previste dall'art. 10 della legge in esame costituiscano delle derivazioni e delle complicazioni dei tipi noti di norma corporativa, e cioè di quella posta in essere mediante *ordinanza corporativa* e di quella creata mediante cosiddetti *accordi economici* intersindacali. Perciò anche per la formazione delle norme suddette, i procedimenti di cui ci si può servire sono due, caratterizzati l'uno da una collaborazione tra gli organi corporativi e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni; l'altro da una collaborazione che corre, in via principale, tra quest'ultima e le Associazioni sindacali, con l'intervento tuttavia degli organi corporativi. Si tratta di due procedimenti che sebbene aventi un identico risultato giuridico finale, presentano, per quanto concerne gli atti costitutivi, caratteri giuridici assai diversi; e che perciò è opportuno considerare distintamente.

8. — A) Il procedimento nel quale collaborano in via principale la Camera dei Fasci e delle Corporazioni e gli organi corporativi coincide, nelle sue prime fasi, con il normale procedimento per la formazione delle ordinanze corporative economiche. A questo riguardo la Legge 19 gennaio 1939 n. 629 si richiama alle disposizioni vigenti in materia; salvo, come vedremo una divergenza che sembra potersi interpretare come una modificazione di esse.

Trova pertanto qui applicazione, innanzi tutto, l'art. 8 della Legge 5 febbraio 1934 n. 163. In base a questa disposizione la Corporazione in cui sono rappresentate le categorie interessate, « elabora le norme » in questione; e tale funzione esercita « in seguito a proposta dei Ministri competenti, o su richiesta di una delle Associazioni collegate, con l'assenso del Capo del Governo ».

Conforme l'art. 1 comma 2° del Decreto - Legge 18 aprile

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

1935 n. 441, che modifica l'art. 11 della citata legge del 1934, le norme così elaborate sono sottoposte ad una cosiddetta « approvazione » che può essere data indifferentemente dalle sezioni competenti per materia o dalla Assemblea generale del Consiglio Nazionale delle Corporazioni, o del Comitato Corporativo Centrale; i quali organi « hanno facoltà di apportare emndamenti » alle norme in esame. Si deve però notare che la Legge 15 gennaio 1939, richiamandosi al procedimento per la formazione delle norme corporative, parla solo di un « esame del Comitato Corporativo Centrale ». Del che sembra potersi dedurre che la competenza a compiere il suddetto atto di approvazione con facoltà di emndamento, appartiene oramai esclusivamente a questo organo; e ciò costituisce evidentemente una semplificazione ed un miglioramento del sistema.

Le norme corporative ordinarie, scondo l'art. 11 della Legge 1934, dopo l'approvazione di cui sopra, devono essere pubblicate « con decreto del Capo del Governo da inserire nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dle Regno ». E' precisamente a questo punto che si diversifica il procedimento formativo delle norme corporative tributarie. Queste infatti, il Capo del Governo, anzichè ordinarne la pubblicazione, può ove lo ritenga opportuno, sottoporle « all'esame e all'approvazione » delle Commissioni legislative competenti. Tali commissioni possono a loro volta recare emendamenti; nel qual caso l'approvazione deve essere deferita all'assemblea plenaria della Camera. Solo così la norma diviene un « testo definitivo » e può essere « promulgato » dal Capo del Governo.

9. — Si è così descritto, oggettivamente, il procedimento in esame. Si può adesso abbozzare una valutazione scientifica delle diverse fasi che lo costituiscono. A questo riguardo è opportuno considerare i singoli atti non tanto a sè, quanto nelle loro reciproche relazioni.

Innanzi tutto si deve notare che la cosiddetta « approvazione » da parte del Comitato Corporativo delle norme « elaborate » dalla Corporazione non può considerarsi come una approvazione, nel senso di provvedimento di controllo; perchè la

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

funzione del controllo sarebbe incompatibile con la facoltà di apportare emendamenti. Neppure si può considerare questa approvazione come un atto concorrente a formare, con quello della Corporazione, un atto collegiale, analogo a quello posto in essere nel procedimento legislativo formale, dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni e dal Senato. Perchè ciò potesse dirsi, bisognerebbe che fosse necessaria l'approvazione, da parte della Corporazione, degli emendamenti arrecati dal Comitato Corporativo; necessità che non risulta dalla legge.

Ne consegue che l'atto di « elaborazione » della norma da parte della Corporazione non può considerarsi che come un atto consultivo, e precisamente come una proposta. La norma elaborata non è che un progetto, necessario perchè il Comitato Corporativo possa pronunziarsi, ma non vincolante per esso [1].

10. — Nel procedimento formativo delle norme corporative ordinarie la « approvazione » da parte del Comitato corporativo ha la struttura e la funzione di una dichiarazione di volontà, di un comando. E' insomma con la pronunzia del Comitato corporativo che il progetto, con gli eventuali emendamenti apportativi, diventa *norma giuridica,* sebbene ancora subordinata, per la efficacia, al controllo e all'ordine di pubblicazione da parte del Capo del Governo.

Anche nel procedimento formativo delle norme corporative tributarie « l'approvazione » suddetta può avere, se il Capo del Governo ritiene di potergliela riconoscere, tale funzione. Ma se il Capo del Governo ritiene necessario l'intervento della Sezione legislativa, la pronunzia del Comitato corporativo, essendo ancora sottoposta ad emendamenti da parte delle Sezioni, acquista un valore diverso. Precisamente essa viene ad avere, nei confronti delle Sezioni legislative, lo stesso valore di « progetto » che ha, di fronte al Comitato corporativo, il testo « elaborato » della Corparazione.

Si può notare che qui vi è un contrasto tra la struttura

---

[1] Per più ampi svolgimenti si veda il mio studio su *Le norme corporative economiche* (Padova 1937) pag. 66 e segg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

della pronunzia del Comitato corporativo, che è logicamente quella di una *dichiarazione di volontà,* e la sua efficacia non vincolante rispetto alle sezioni legislative,. Ma si tratta in realtà di un fenomeno che, se pur costituisce una eccezione, non è la sola delle eccezioni del genere che è dato riscontrare nel diritto positivo. Come si dànno delle dichiarazioni di opinione, cioè dei pareri e delle proposte, che hanno efficacia vincolante, cioè funzionano come dichiarazioni di volontà, si può ammettere che delle dichiarazioni di volontà abbiano, in qualche caso, quella efficacia non vincolante che è propria delle dichiarazioni di opinione.

11. — Da quanto sopra si desume che, nel procedimento in esame, l'atto normativo vero e proprio è costituito dalla pronunnunzia della Sezione o delle Sezioni legislative competenti (1). Rispetto a questa pronunzia quella del Comitato corporativo costituisce un presupposto immediato o primario; quella della Corporazione un presupposto mediato o secondario, (presupposto di un presupposto).

Diversa è invece la relazione che corre tra la pronunzia delle Sezioni legislative e quella dell'Assemblea plenaria della Camera, nei casi in cui questa sia necessaria. L'Assemblea generale ha il compito di approvare le norme deliberate dalle Sezioni; ma non ha la facoltà di apportarvi emendamenti. Di modo che ci troviamo dinanzi ad un vero e proprio atto di controllo; che costituisce una condizione sospensiva della efficacia delle norme, ed insieme un presupposto della efficacia di quella ulteriore condizione che è costituita dalla promulgazione.

10. — Il secondo tipo di procedimento per la formazione di norme corporative tributarie coincide, nelle sue prime fasi, con quello per la formazione delle norme corporative ordinarie mediante convenzione intersindacale.

---

(1) In senso analogo ZANOBINI, op. e loc. cit. ove però non si distingue, come vedremo doversi fare, tra l'approvazione della norma concordata dai sindacati e l'approvazione di quella elaborata dalla Corporazione. Il PROSPERETTI invece, op. loc. cit. parla per ambedue i casi, di *controllo*.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Alla base del procedimento sta il cosiddetto accordo, sulla cui natura giuridica non è qui il caso di discutere. Qui basta ricordare come le norme stabilite in virtù di questo atto delle Associazioni sindacali sono sottoposte, allo stesso modo che le norme laborate dalla corporazione, alla approvazione del Comitato corporativo centrale; ma nei confronti di esse la legge non attribuisce al Comitato corporativo una focoltà di modifica.

Anche qui spetta al Capo del Gocverno di decidere se le norme concordate dai Sindacati ed approvate dal Comitato corporativo siano da rendere senz'altro esecutive, mediante la pubblicazione; o se sia il caso di sottoporle alla Sezione o alle Sezioni legislative competenti. La Legge 19 gennaio 1939 non prevede però, per le norme laborate della Corporazione, una facoltà delle Sezioni legislative di apportarvi emendamenti; e di conseguenza non prevede la necessità di una ulteriore approvazione da parte della Assemblea Plenaria.

11. — E' evidente la diversa struttura che questo procedipresenta rispetto a quello precedentemente esaminato. Qui il centro di gravità, l'atto principale, non è la pronunzia della Sezione legislativa; ma bensì l'atto concorsuale dei sindacati, con il quale la norma viene concordata. Questo atto, qualunque sia la natura, cioè sia da considerarsi esso come un contratto o, come un atto diverso, è senza dubbio, dal punto di vista dello scopo, una dichiarazione di volontà legislativa; e di tali dichiarazioni ha la naturale efficacia.

Ne consegue che qui la approvazione da parte del Comitato corporativo, non accompagnandosi ad una facoltà di emendamento, può considerarsi come un vero e proprio atto di controllo (1), che funziona come condizione sospensiva della efficacia dell'atto controllato. Analogamente la approvazione da parte della Sezione legislativa non può considerarsi che come un atto di controllo e quindi come una condizione di secondo grado.

---

(1) Limitatamente a questo caso dissento, come ho già accennato in una nota precedente, da ZANOBINI, op. e loc. cit.; e concordo viceversa con PROSPERETTI, op. e loc. cit. Anche su questo argomento rinvio, per la più ampia trattazione, al mio studio su *Le norme corporative economiche* pag. 150-152.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

12. — In ambo i procedimenti sopra descritti, l'ultima fase è quella disciplinata nell'ultimo comma dell'art. 10 Legge 1939, secondo cui « il testo definitivo è trasmesso dal presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al Duce.... che lo promulga con proprio decreto da inserire nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno ».

La legge attribuisce qui al Duce quella stessa funzione che, in ordine alla legge formale, spetta al Re, non nella sua qualità di organo del potere legislativo, ma in quanto organo investito del potere del governo. Funzione che consiste nell'accertamento della regolarità della norma, nell'ordine di provvedere alla sua pubblicazione, nonchè nella cosiddetta formula di esecutorietà (« mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare »).

La funzione del Duce è qui alquanto diversa da quello che esso esercita nel procedimento formativo delle norme corporative ordinarie. Anche in questo caso c' è come nella promulgazione, l'ordine di pubblicazione; sebbene non sia necessaria la formula di escutorietà, che però, è da ritenersi sostanzialmente implicita nell'ordine di pubblicazione. Ma sulle norme formate mediante il procedimento ordinario dell'ordinanza corporativa o dell'accordo intersindacale il Duce ha un controllo che, almeno secondo parte della dottrina, si estende al merito; mentre riguardo alle norme formate col procedimento di cui sopra il Duce ha solo, se si ha da intendere nel senso tradizionale il termine di promulgazione, un controllo di legittimità.

Pietro Gasparri

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Socialismo e capitalismo di Stato

1. — Tutte le impostazioni o deviazioni *di destra* del socialismo europeo si possono riportare dentro la formula del « socialismo di Stato », che si presenta sotto l'aspetto giuridico, o etico, riformista o conservatore, secondo i diversi angoli visuali, da cui si può considerare la teoria e la prassi politica.

All'altro estremo, vi è il socialismo intransigente e rivoluzionario, che nega allo Stato il diritto di esistere e lo accusa di corrompere e tradire la classe operaia, precisamente quando ne tutela gli interessi. Allorchè questi intransigenti si renderanno padroni dello Stato, cadranno tutte le loro riserve: dal riconoscimento della sua realtà e funzione, passeranno alla difesa e all'apologia; e il loro socialismo di Stato acquisterà ruolo e volto rivoluzionario. E poichè la conquista del potere implica un vero e proprio atto rivoluzionario che non è necessariamente catastrofico, si vedrà cadere, al termine del processo, la distinzione fondamentale per cui il socialismo di Stato si poteva collocare al margine della storia del socialismo, vale a dire il suo presunto carattere pacifico.

Mentre il nazionalismo mazziniano affida la soluzione delle questioni operaie, oltre che all'auto-governo di classe, anche all'azione dello Stato, il marxismo e la prima *Internazionale* negano ogni giustificazione all'istituto statuale, quando partono dal dogma che la liberazione della classe operaia dev'essere opera della classe operaia medesima. Ma nella reazione romantica contro l'illuminismo, si pongono le premesse di una considerazione socialistica — nel senso primitivo, cioè anti-individualisti-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

co — dei problemi dell'economia, del diritto e della stessa morale. Con FICHTE ed HEGEL la funzione dello Stato s'innalza al grado di missione divina. La comunità nella sua determinazione è posta dalla scuola storica al luogo dell'astrattismo razionalistico della scuola liberale. LIST, THÜNEN e poi RODBERTUS partono dalla critica dell'economia per ricostruirla sulla base concreta del sistema « nazionale ». La considerazione naturalistica e il metodo matematico portano alla giustificazione dell'intervento dello Stato per dirigere, regolare e raccordare le forme della produzione con quelle della distribuzione e del consumo.

Non vi sono leggi naturali in economia. THÜNEN nel suo *Stato isolato* dimostra l'esigenza di sottomettere alla volontà dell'uomo il meccanismo più potente che ci sia dato di far lavorare per noi: il concatenamento delle cause naturali. LIST intitola il suo trattato d'economia: *Sistema nazionale*, iniziando una vastissima letteratura, che ne raccoglie la tesi fondamentale: la nazionalità non è soltanto l'unità spirituale, di cui parlano i romantici, ma è un complesso di forze produttive e di capacità consumatrici determinate, che impegnano gli economisti (1). La teoria del salario e della rendita, illuminata dallo studio del relativo processo di formazione storica, giustificano l'esigenza economica d'una determinata azione politica, d'un'azione legislativa, che elimini gli errori e i danni del libero svolgimento delle forze economiche.

Questa critica del liberalismo, insieme con la critica dell'ottimismo, per cui l'armonia e l'equilibrio economico si stabilirebbero automaticamente, sono i motivi centrali, svolti dal socialismo « cattedratico » bandito più tardi da WAGNER, SCHMOLLER, SCHÄFFLE, LORIA ed altri.

Ma gli elementi contenuti nella critica di RODBERTUS sono più corrosivi: tanto che la sua teoria del valore sembra preludere a Marx. Il lavoro è, secondo RODBERTUS, il solo elemento costitutivo del valore: i beni economici costano lavoro e niente altro. Perciò il lavoro dovrebbe essere la misura comune dei

(1) C. ANDLER, *Le socialisme d'Etat en Allemagne*, Paris, 1897, p. 168.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

beni economici. L'entrata di ogni paese risulta dalla quantità dei beni prodotti col lavoro in un determinato tempo. Essa si ripartisce sotto forma di salario e di profitto: questo è attribuito al proprietario che non lavora e perciò non ha parte nella creazione del bene economico e del valore. Tutto ciò deriva dal regime della divisione dl lavoro. Inoltre, il regime della divisione dei prodotti, del suolo e del capitale, determina l'appropriazione del valore che supera la soddisfazione dei bisogni dell'operaio (plus-valore), da parte del proprietario.

La soluzione di questo problema, la reazione a questo sfruttamento dell'uomo per l'uomo, con le crisi morali ed economiche, che ne derivano, si può trovare integralmente nell'abolizione della proprietà privata del capitale e del suolo. Ma questo è un ideale remoto, al quale debbono bensì indirizzarsi le aspirazioni degli uomini, mentre i loro sforzi concreti vanno rivolti verso una regolamentazione statuale dei rapporti del lavoro. Lo Stato deve proporzionare la produzione ai bisogni, deve retribuire equamente il lavoro, distribuendo il prodotto fra i produttori, evitando gli sviluppi industriali non giustificati dall'assorbimento dei mercati, e utilizzando pel bene comune l'impiego di tutti i mezzi di produzione. Mezzo di scambio e, insieme, di ripartizione del prodotto integrale del lavoro, sarà il « buono-salario », la cui emissione permetterà allo Stato di determinare e di seguire l'indice di produzione, cioè la somma di beni dei quali dispone. Notare — ripetiamo — quanta parte del pensiero del RODBERTUS opera in Marx, ed oltre Marx.

Il passo decisivo è compiuto da LASSALLE, il cui insegnamento rimase sempre vivo in Germania. All'autoritarismo conservatore di RODBERTUS, egli oppone un programma cooperativo, che rappresenta l'unione dei principî di libertà e di disciplina nazionale. Nel periodo di formazione dell'unità imperiale germanica, questa dottrina costituisce non solo l'adesione ma l'apporto decisivo della classe proletaria al programma dello Stato militare prussiano.

Dal punto di vista formale, non vi sono diritti che debbano considerarsi acquisiti: nel momento in cui la democrazia si sostituisce alla borghesia, tutte le leggi del lavoro e del reddito,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

coi rapporti fra le classi, che vi si erano consolidati, rifluiscono nella volontà generale e legittima, che opera nel quadro della nazione e dello Stato.

2. — Dopo LASSALLE, malgrado tutti i richiami all'ortodossia, che caratterizzano il revisionismo, quello che resta nel fondo della lunga polemica, è la collaborazione con lo Stato democratico che i socialisti di destra accettano ed attivano in molti paesi, la messa in moto dei suoi congegni per il raggiungimento dei fini del proletariato, che sono i fini del partito, in quanto opera tra partiti, e i titoli storici del socialismo moderno.

Ma un'altra collaborazione con lo Stato era possibile ed auspicata, non dalla classe operaia, ma dalla classe padronale: collaborazione che, mettendo in mano allo Stato i mezzi di produzione, avrebbe presentato utili analogie con il tipo di regime socialista. Lo Stato detentore di capitali poteva così sostituirsi utilmente all'industriale e al proprietario, allontanando dal capo di questo le ire e le tempeste del movimento operaio e andando incontro, coi denari di tutti, ai bisogni della massa mediante una politica di alti salari e di assistenza.

Prima che questo doppio avviamento si disegnasse in modo chiaro, la realizzazione, se non del socialismo, di un programma socialista, poteva concepirsi o come assunzione spontanea e graduale di tale programma da parte dello Stato, cioè di governi consapevoli della gravità del problema e della minaccia alla pace sociale — o come esperimento diretto di governo, dopo la presa di possesso rivoluzionaria. Questo esperimento fu tentato nel '48 ed ebbe in Francia il suo teorico e la sua vittima in L. BLANC. La sua « organizzazione del lavoro » era un'organizzazione dello Stato; ma lo Stato, sorto dalla rivoluzione del '48 non essendo socialista, era assurdo che potesse realizzare, come pensava Blanc, un programma socialista. Rispettando il capitale, Blanc si ingegnava di difendere il lavoro, chiedendo miracoli all'associazione, come faceva specialmente il gruppo dell'ATELIER, che temperava lo statualismo di Blanc, e come avevano fatto gli utopisti e i riformatori delle generazioni precedenti.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Dopo BLANC, VIDAL con maggiore pretesa sistematica oppone all'individualismo dissolvente e al liberalismo neutrale l'azione realizzatrice dello Stato che, evitando gli errori del comunismo, attui un piano di riforme sociali, susciti energie latenti, assuma iniziative vaste ed ardite, svolga — in una parola — integralmente e felicemente la formula « *vivre en travaillant* ». E' il « diritto al lavoro », che viene affermato concretamente. Sprovvisto di questo diritto, l'uomo deve insorgere per conquistarlo e « *mourir en combattent* ».

L'assunzione di programmi socialisti da parte di governi liberali, e persino conservatori, è un fenomeno così vasto che si può dire il più tipico e caratteristico della storia degli Stati moderni. Tutti gli indici statistici denunciano un accrescimento notevolissimo delle mercedi, che in certi stati si raddoppiano con impressionante progresso durante la seconda metà del secolo scorso. E insieme a questo progresso dei salari si determina la diminuzione del costo della vita.

In Germania la pressione di un grande partito suscita preoccupazioni, allarmi ed iniziative. La politica di Bismark, violentemente fermata, riprende con Guglielmo II, che convoca a Berlino per il marzo 1890 una Conferenza internazionale. Il programma comprendeva il regolamento: 1) del lavoro nelle miniere, 2) del lavoro dei fanciulli, 3) degli adolescenti, e 4) delle donne. I risultati, specie in ciò che riguarda l'esecuzione dei deliberati della conferenza, furono modesti; ma il valore del fatto non può essere misconosciuto: in quella conferenza gli Stati dimostrarono di collocarsi sopra un piano superiore alle classi, negando così la prima tesi del programma teorico dei partiti socialisti. Malgrado le dichiarazioni ufficiali di questi partiti, di non credere alla lealtà dei governi e sopratutto di temere le conseguenze addormentatrici di una tale politica, a un certo punto, il socialismo di Stato riuscì a determinare una crisi profonda dei partiti con la costituzione di forti minoranze riformiste e collaborazioniste, che si accostavano sempre più fiduciose al potere, nonostante l'opposizione di teorici, per es. di Kautsky contro Vollmar, e la polemica inibitrice degli intransigenti di tutti i paesi. L'opposizione e la polemica muovevano

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

in sostanza dalla tesi, che le riforme debbono esser attuate dal socialismo al potere, in senso totalitario; e non dal socialismo partecipe del potere.

Su questo punto, della conquista del potere, si scontravano le due tesi: della rivoluzione con l'azione diretta e della agitazione elettorale con l'azione parlamentare, come adeguate o meno allo scopo, riassunto nella elevazione morale ed economica del proletariato. La seconda tesi, malgrado tutte le cautele e le dichiarazioni in contrario, era sostanzialmente una tesi del socialismo di Stato: tanto più che, fondandosi su l'organizzazione del proletariato in partito politico, finiva per considerare quest'ultimo come l'unione di tutte le forze e di tutti gli elementi — della borghesia intellettuale p. es., oltre che operai in senso stretto — che promuovono od accettano i principî del socialismo.

3. — In tutto il periodo della seconda *Internazionale*, che è il periodo della social-democrazia tedesca e della sua espansione in Europa — in Francia, nell'80; in Inghilterra, nell'81; nel Belgio, nell'85; in Austria, nell'88; nello stesso anno, in Spagna; in Italia, nel '92 — questa tendenza, anche non dichiarata, al socialismo di Stato sembra prevalere, col prevalere dell'organizzazione politica rispetto all'organizzazione professionale e, sopratutto, con l'adesione di forti organizzazioni sindacali alle correnti collaborazioniste del partito. La social-democrazia tedesca è dunque la matrice non solo del riformismo, ma anche del socialismo di Stato: con la social-democrazia, al metodo insurrezionale si sostituisce in pieno il metodo parlamentare, ed alla guerra di classe della vecchia *Internazionale* si sostituisce la competizione pacifica e la collaborazione aperta. Nell'agosto del '99 i decreti Millerand aprono in Francia questa nuova fase della politica sociale iniziata dal paternalismo di Bismark e presto diffusa in tutti i paesi civili: tanto che la storia del socialismo di Stato e del riformismo è la storia stessa di tutti i paesi civili, sulla fine del sec. XIX e sul principio del XX.

Una delle espressioni dottrinali più complete di questa tendenza si trova nel noto libro di MENGER sullo *Stato socialista*. Qui si vede come questi socialisti, prevalentemente cattedratici,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

considerassero la possibilità della traduzione giuridica d'un programma socialista, in uno Stato modello e mediante l'impiego di mezzi e forze sociali già in atto, e mantenendo in piedi le tradizionali concezioni del diritto e dello Stato. Naturalmente bisognava negare alcune tesi, peraltro abondantemente discusse, cioè ritornare su alcune posizioni premarxistiche. Il rapporto fra economia e politica, il rapporto fra le classi, dovevano essere riesaminati con la eliminazione di ogni catastrofismo e di ogni determinismo. E d'altra parte bisognava accentuare un motivo d'indifferenza verso le forme politiche costituzionali, motivo non estraneo alla dottrina socialista, per sganciare la riforma sociale dalla rivoluzione politica.

Questa opera di costruzione di uno Stato socialista può essere dunque portata innanzi con la forza del diritto, che è insieme il diritto della forza: attuare significa imporre e difendere gli istituti giuridici e i rapporti tipici di convivenza.

« Consideriamo — dice MENGER [1] — il movimento sociale come una lotta fra le classi superiori e le classi inferiori per il potere politico e il potere sociale; e allora non avremo più il diritto d'affermare che il socialismo propone all'umanità un problema inaudito. Sempre vi sono state lotte simili, anche se di una portata minore. Infatti, i mezzi proposti per la realizzazione del socialismo sono stati tutti frequentemente adoperati nel corso delle lotte passate.

« Bisogna che i governanti — qualunque sia la forma politica dello Stato che essi reggono — si abituino a considerare il movimento socialista come una conquista progressiva del potere da parte delle classi non possidenti. E' certo che, per un uomo di stato, non vi è problema più difficile di quello di riconoscere il momento in cui l'accrescimento della potenza sociale di una classe richiede un accrescimento della sua influenza nello Stato. In tutti i paesi, in tutti i tempi, il proletariato ha creduto, molto giustamente, che lo sviluppo continuo della sua forza vale più dei vantaggi economici che gli si possono accordare. E' perciò che in Inghilterra e in Francia la classe operaia si

---

[1] *Op. cit.*, conclusione.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

trova in una situazione assai più favorevole che in Germania, in cui lo Stato ha senza dubbio costruito, con le sue leggi sulle assicurazioni, tutto un sistema di protezione economica in favore delle classi operaie, ma dove al tempo stseso, con le sue leggi d'eccezione e con la pressione poliziesca, ha costantemente ostacolato il naturale processo della conquista del potere ».

« Bisogna che le classi operaie apprendano — dice MENGER — che ogni accrescimento del loro potere politico deve essere conquistato mediante l'accrescimento del loro potere sociale. Per ottenere questo risultato, non basta ripetere continuamente, anche in forme diverse, qualche dogma economico, escogitato dai vecchi socialisti inglesi e francesi; bisogna portare lo spirito del socialismo in tutte le forme della vita spirituale: filosofia, diritto, morale, arte, letteratura.

« Il proletariato, per la coscienza della sua grande missione, si asterrà dalle inutili violenze assai più che per il timore dei soldati e della polizia. Solo i rappresentanti dello Stato militare, aristocratico e padronale possono considerare la democrazia socialista come un partito estremo, rivoluzionario. Considerato storicamente, esso apparisce semplicemente come un partito medio, con forte tendenza a sinistra ».

Per trasformare il regime della proprietà e del contratto, cioè, sostanzialmente, per rivoluzionare la società attuale, occorre fondare l'uno e l'altro su una nozione di diritto pubblico: cade con questo l'esclusività romanistica del dominio reale, la destinazione all'interesse privato, l'eredità, la libertà di obbligarsi, indipendentemente da ogni intervento amministrativo, mentre un'adeguata pressione fiscale lavora a distruggere, di fatto, la proprietà privata.

Lo « Stato socialista » sarà così in condizione di assicurare il diritto al lavoro, il diritto all'integrale prodotto del lavoro, il diritto all'esistenza — in cui si riassumono i varî sistemi del socialismo e del comunismo moderno — ma sarà uno Stato autoritario e burocratico, in cui non ha posto la libertà economica, nè la stessa libertà sindacale.

4. — La dottrina del socialismo di Stato elabora dunque al-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

cuni elementi del regime autoritario, che è il regime del socialismo pervenuto al governo dello Stato. Mentre la prassi, per l'opposizione violenta che esso incontra nel socialismo rivoluzionario, pone un'altra premessa del regime autoritario medesimo, che è la lotta contro quel socialismo rimasto fuori e contro dello Stato. Si tratta, in sostanza, di guerra tra socialismo e socialismo, tra fratelli nemici: tanto più aspra, quanto più aperta è l'ammissione che il regime autoritario è in definitiva un regime di « socialismo di Stato ». Ora il partito è lo Stato. Ma è un partito che si forma fuori degli schemi costituiti dai teorici dell'*Internazionale:* è un partito a base organica e legato insieme da una indefettibile solidarietà nazionale: metodo e principio, estranei alla dommatica ortodossa.

Così si disegna la crisi più profonda della storia del socialismo, l'urto risolutivo, lo scatenamento delle forze e delle passioni, che sembra annunciarne la catarsi.

Ma quando questo avviene, l'autoritarismo e il rivoluzionarismo entrano in una sintesi definitiva. Fra gli elementi che sono stati espulsi da tale sintesi uno bisogna indicarne, il capitale, che in certi paesi — attraverso la rivoluzione o senza alcuna rivoluzione — aveva potuto affermarsi e svilupparsi sul largo margine di plus-valore che la classe borghese poteva manovrare nella sua cotidiana contesa con la classe operaia. Nei paesi ricchi, la protezione del capitale, insieme alla gestione di esso da parte dello Stato, si presentava come lo svolgimento e il perfezionamento di un regime di socialismo di Stato, ed era semplicemente l'attuazione di un vero e proprio « capitalismo di Stato »: era o piuttosto si avviava ad essere lo Stato « solo capitalista », legato alle premesse dell'industrialismo borghese: quindi lo Stato detentore delle forze della produzione e difensore della sua egemonia, contro lo Stato proletario, che si appella al principio di giustizia distributiva, invocato dagli sfruttati nella loro lotta interna contro le classi dominanti.

Questo principio ora si presenta operoso sul piano dei rapporti fra gli Stati, e non solo su quello tradizionale dei rapporti fra le classi. L'orizzonte si allarga: caduta la formula del socialismo internazionalista, del socialismo contro lo Stato,

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

ci si deve chiedere se il capitalismo di Stato — che è l'ultima tappa, o soltanto il miraggio verso cui si rivolge il demo-liberalismo contemporaneo — abbia titolo di richiamarsi alla ideologia e alla dottrina socialista, come indubbiamente il socialismo di Stato, che ne rappresenta una trasfigurazione, che ne è anche un potenziamento. Qui bisogna avvertire che dove è mantenuto il dominio del capitale, anche sotto la forma di capitale di Stato, non può più parlarsi di socialismo. Si può misurare fino a che punto questo processo s'inserisca nello svolgimento storico del demo-liberalismo; ma a quello del socialismo è manifestamente estraneo: perchè estraneo ad ogni processo di realizzazione di una superiore giustizia distributiva, non soltanto sociale, ma sopratutto interstatuale.

Qui l'antitesi fra i due sistemi si presenta a un certo punto come conflitto fra due concezioni della vita e della realtà statuale.

Giacomo Perticone

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

RASSEGNA DI ECONOMIA AZIENDALE

Fra le opere di Economia aziendale che hanno veduto la luce in questi ultimi tempi, primeggiano quella del CECCHERELLI (1), nel campo della Ragioneria, e quella del CORSANI (2), nel campo della Tecnica commerciale.

L'opera del CECCHERELLI, uscita in 2ª edizione dopo poco più di un anno, è dedicata alla materia del bilancio ma tratta, in connessione con questa, gli argomenti più importanti della gestione delle imprese.

Il lavoro ha una breve introduzione relativa al significato e ai precedenti storici della parola bilancio. La voce viene considerata come derivazione contabile del saldo dei conti e come valutazione del saldo stesso; viene posta in relazione all'uso fatto dalle aziende nei conti preventivi e consuntivi. L'Autore dichiara di svolgere la teorica del bilancio con particolare riguardo alle imprese commerciali; stabilisce le differenze con la voce rendiconto usata nelle aziende pubbliche, fissa le prime linee del processo di formazione e interpetrazione dei bilanci. Cenni storici riguardano un bilancio senese del 1281, i saldi o *ragioni* delle compagnie medioevali fiorentine, con continui raffronti tra antichi e moderni bilanci atti a correggere alcune errate convinzioni sulla supposta modernità del bilancio.

La prima parte è dedicata agli elementi teorici della tecnica del bilancio, al capitale e al reddito. Viene chiarito il concetto qualitativo

(1) CECCHERELLI ALBERTO. *Il linguaggio dei bilanci*, 2ª edizione, Firenze, Le Monnier, 1941.

(2) CORSANI GAETANO. *Le operazioni ordinarie di banca e la gestione delle aziende di credito*. Padova, Cedam. 1941.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

e quantitativo del capitale, discusso il valore delle situazioni d'impresa come espressione di resultati consuntivi e come elementi d'indagine prospettica. Successivamente il lavoro tratta del capitale nella dottrina economica e in quella contabile, richiamando le teorie più importanti sull'argomento. Vengono confutate le critiche mosse alla dottrina di Fabio Besta, illustrati gli aspetti della teoria quantitativa del capitale enunciata da Gino Zappa. Il capitale come fondo di valori viene considerato in funzione della sua variabilità; compaiono i primi cenni sul concetto di reddito e le categorie di valori da cui quest'ultimo è costituito. Strutturalmente, il capitale viene considerato, nel campo economico aziendale, un problema di Organizzazione e di Tecnica commerciale. Come fenomeno di tempo, il capitale viene riconnesso agli indirizzi prevalenti nella dottrina economica, studiando le conseguenze dell'applicazione di questi nel campo contabile. Successivamente viene introdotto il concetto di capitale di funzionamento. Tutti i componenti vengono considerati controvalore dei mezzi finanziari affluiti all'impresa; lo stesso capitale netto assume la veste di mezzo di finanziamento, unendosi ai debiti dell'impresa. Le differenze tra il concetto di « working capital », in uso nella dottrina straniera, e quello di capitale di funzionamento vengono lumeggiate con particolare chiarezza. Segue un'analisi accurata delle varie categorie dei mezzi economici a disposizione, mezzi propri, dati dal capitale, riserve, utili non distribuiti, mezzi attinti al credito, corrispondenti ai debiti di funzionamento e di finanziamento. Viene chiarito il concetto di immobilizzazione e, per la prima volta, vengono trattate le immobilizzazioni economico-tecniche e finanziarie, di gestione e d'esercizio, funzionali e anti-funzionali.

La seconda parte del lavoro è dedicata alla formazione e interpetrazione dei bilanci e tratta analiticamente dell'inventario e dei processi di valutazione. Viene enunciato il criterio di valutazione al costo, integrato da rilevazioni statistiche atte a ripristinare il grado funzionale delle rimanenze nell'intervallo decorso tra il sostenimento del costo e il momento della valutazione. Considerazioni di particolare interesse riguardano l'influenza della oscillazione della moneta sulle valutazioni; i processi formali seguiti nella composizione dei bilanci, con particolare riguardo alle disposizioni vigenti per le società anonime. La terza parte del lavoro riguarda la interpetrazione revisionale e prospettica. La quarta parte è un'applicazione originale e completa dei

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

processi formativi e interpetrativi del bilancio nei più importanti tipi di imprese, mercantili, industriali, bancarie, di trasporto. Segue, in appendice, una trattazione analitica e sicura del bilancio in relazione all'imposta di ricchezza mobile. Vengono analizzati i componenti di costo detraibili dal reddito lordo agli effetti fiscali, i ricavi non imponibili, la rotazione dei bilanci, la tassazione dei redditi passivi col sistema della rivalsa. In ultimo è svolta una applicazione pratica di accertamento fiscale del reddito sul bilancio di una grande società industriale per azioni.

L'opera del CECCHERELLI si eleva sopra ogni altra, nel campo della Ragioneria, non tanto per la materia, chè ormai tante opere hanno veduto la luce sul bilancio, quanto per la originalità tutta propria con cui l'Autore risolve i problemi maggiormente dibattuti nel campo economico-aziendale. L'argomento del bilancio aveva incontrato nella dottrina un punto morto da cui pareva non dovesse più distrigarsi. Nessun autore era riuscito a stabilire se, e in qual modo, il bilancio avesse potuto soddisfare alla duplice condizione di strumento contabile per la determinazione del reddito e di elemento base per la formazione di sintesi prospettiche future. Parte della dottrina, quella più moderna, si era orientata decisamente per la impossibilità di utilizzare i valori di bilancio per scopi differenti dalla determinazione del reddito, ragionando che i valori impostati esclusivamente per questo scopo avrebbero perduto significato per altri differenti da quello. Altri autori, maggiormente attaccati alle tradizioni e a quanto bene o male veniva fatto in pratica, sostenevano la necessità di estendere il contenuto del bilancio alle svariate finalità delle imprese, utilizzando i dati esposti per rilevare situazioni finanziarie, economiche, per analizzare la struttura del capitale in un determinato istante.

Il contrasto, apparentemente insanabile, era basato sulla confusione fatta tra il processo di formazione e quello di interpetrazione del bilancio. Il CECCHERELLI, affrontando l'argomento senza riserva alcuna e con grande coraggio, afferma per la prima volta la necessità di considerare distintamente questi due processi, reputando il contrasto della dottrina dovuto ad una visione unilaterale e incompleta della materia trattata.

Il bilancio viene formato esclusivamente per la determinazione del reddito e i valori, attribuiti in relazione a questo scopo fondamentale, non possono essere utilizzati, così come stanno, per altre fi-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

nalità. I valori assegnati ad una macchina, un impianto, una massa di merci, in un bilancio costituito per la rilevazione del reddito, sono congiunti gli uni agli altri e riflettono, insieme, lo stato funzionale dell'impresa. Stornati ad altre finalità o considerati isolatamente, perdono il primitivo significato pregiudicando le rivelazioni su di essi impostate. L'interpetrazione, dottrinalmente corretta, è eccessivamente restrittiva, in quanto riduce il bilancio ad una semplice sintesi dimostrativa dello stato di redditibilità dell'impresa riferito al passato. Per questo, una parte non trascurabile della dottrina non ha accolto la tesi enunciata, sostenendo la possibilità, per il bilancio, di fornire situazioni economiche e finanziarie differenti da quelle del reddito. Anche questa concezione, corretta in relazione alle possibilità intraviste, non può essere accolta se si guarda alle modalità con cui dovrebbe essere realizzata. Per essa, i dati esposti nel bilancio potrebbe essere direttamente utilizzati per altre finalità senza essere preventivamente assoggettati ad un processo di elaborazione e ad uno successivo di interpertazione, destinati a rendere i dati idonei per formulare le sintesi richieste. Il CECCHERELLI, considerando il processo formativo e quello interpetrativo due fasi congiunte ma nettamente distinte dal bilancio, sistema organicamente e definitivamente la materia, sciogliendo uno dei problemi di maggiore difficoltà esistenti nel campo aziendale.

Il processo formativo del bilancio, per le stesse modalità con cui viene realizzato, offre le premesse per quello successivo di interpetrazione e si presta per una estensione del bilancio ad altre finalità differenti da quelle del reddito. L'assegnazione dei valori di bilancio non può essere ottenuta sommando semplicemente i saldi dei conti esistenti in fine esercizio. Così facendo il bilancio si ridurrebbe ad un prospetto numerico, uno scheletrico allineamento di cifre, e sarebbe inefficace per la stessa determinazione del reddito. L'assegnazione dei valori di bilancio, pur avendo origine nei valori di conto, devè essere completata mediante un'approfondita indagine sullo stato strutturale e funzionale del capitale. La prima parte è il processo contabile vero e proprio e può essere svolta attraverso la contabilità sistematica d'esercizio, la seconda, esclusivamente extra-contabile, richiede l'analisi dei fatti passati e futuri ed è di portata tale da investire l'intera gestione dell'impresa. Quest'ultima parte prelude l'applicazione del processo interpetrativo, voluto dal CECCHERELLI, e consente la utilizza-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

zione dei valori di bilancio per finalità differenti da quella del reddito. I valori iscritti nel prospetto restano fedelmente legati allo scopo fondamentale ma, in forza del processo stesso con cui sono stati rilevati, offrono moduli, notizie, indici di comportamento, utilizzabili per altre finalità, senza alterare l'integrità del reddito su di essi costituito. Il lungo processo necessario per giungere alla compilazione del bilancio offre l'occasione, mano a mano che l'assegnazione dei valori richiede un'analisi sempre più approfondita della gestione, per rilevare dati, indici, più che attendibili per formulare consapevoli prospettive sulla struttura del capitale e la funzionalità di questo negli esercizi futuri.

Il lavoro non ha questo pregio soltanto. La composizione del dissidio esistente intorno al concetto di capitale è altro merito grandissimo del CECCHERELLI. Secondo alcuni, capitale è il fondo di valori a disposizione di una impresa in un determinato istante. Secondo altri, è un complesso di beni. Per lungo tempo le due teorie, che hanno avuto numerosissimi seguaci e dato vita alle cosidette « scuole di Ragioneria », si sono date, in pratica e nella dottrina, aspra battaglia. Spetta al CECCHERELLI, veramente Maestro in questo campo, aver fatto rilevare che ambedue le correnti erano solo in apparenza contrastanti, in quanto avrebbero potuto completarsi a vicenda se il fenomeno del capitale fosse stato considerato con maggiore avvedutezza. Il contrasto era da attribuire più che altro ad una visione unilaterale della materia. Le parti, accecate dalla passione polemica, non potevano rilevare quanto vi fosse di corretto nella concezione opposta e rivedere, se necessario, le posizioni assunte.

I due concetti, di capitale come fondo di valori e insieme di beni, anzichè essere considerati aspetti differenti di uno stesso fenomeno, erano stati trattati nella dottrina come una successiva evoluzione della teoria del capitale. Così era possibile trovare, fino ad un determinato istante, il capitale definito come insieme di beni e, successivamente, col prevalere delle correnti valoristiche, come fondo di valori. Quest'ultima concezione, dilagando in ogni campo, aveva finito per creare la convinzione che il capitale come insieme di mezzi a disposizione fosse una teoria cara ai vecchi testi di Ragioneria, ma ormai superata. Il CECCHERELLI, con individualità propria, in contrasto e insieme d'accordo con tutti, cerca di aprire gli occhi alle parti, richiamando queste ad una visione serena della materia studiata. Il capitale come fondo

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

di valori è una delle due concezioni esistenti, ed è naturalmente corretta, ma non può escludere il concetto di capitale come insieme di mezzi a disposizione o considerarsi una evoluzione di questo; ambedue gli aspetti sono diversi ed ugualmente indispensabili per intendere compiutamente il fenomeno studiato. Il capitale come fondo di valori è inteso sotto *l'aspetto quantitativo*, conduce direttamente alla nozione di *capitale netto*, e viene utilizzato per la determinazione del reddito d'esercizio. Per la determinazione del reddito non esistono che valori, la qualità dei beni ha importanza solo quando possa essere tradotta in coefficienti numerici e assegnata in termini monetari ai beni. La misura del reddito risente dell'entità delle valutazioni, non degli aspetti funzionali posseduti dai beni nei confronti degli esercizi passati e di quelli futuri. Quantitativamente si hanno attività, passività e, per differenza, il capitale netto. Il confronto tra il capitale netto rilevato in un determinato istante e quello di un istante precedente consente la determinazione del reddito nell'intervallo trascorso. Su questo si era polarizzata buona parte della dottrina, intralciando ogni ulteriore sviluppo dell'indagine. L'aspetto quantitativo tuttavia non poteva, in quanto solamente un aspetto del fenomeno studiato, soddisfare le complesse necessità della materia. Le nozioni di capitale netto e quella conseguente di reddito sono assai importanti per la vita delle imprese ma non sono sufficienti e chiedono di essere completate attraverso l'indagine qualitativa che dà una sistemazione definitiva all'argomento. Conoscere la misura del reddito conseguito in ogni esercizio è fondamentale, in quanto può dare un'idea della costanza e della variabilità del flusso di reddito guadagnato, e, quindi, della tendenza dell'impresa a prosperare o a decadere, ma vi sono altre necessità che chiedono di essere soddisfatte nelle imprese e non possono esserlo attraverso la sola indagine di quantità eseguita sul capitale. Il reddito attribuito ad ogni esercizio, così come può apparire dalla lettura di un bilancio, può essere ottenuto mediante valutazioni artefatte, attraverso manipolazioni più o meno arbitrarie di valori suscettibili di influire sulla futura redditibilità dell'impresa. Poichè l'interesse dell'impresa si estrinseca, non nella misura del reddito d'esercizio, ma nella continuità di questo per l'intera durata della gestione, è evidente che l'aspetto quantitativo, pure importantissimo, deve essere completato con quello qualitativo attraverso notizie, indici, intorno alla natura e al significato dei valori attribuiti ai componenti del capitale. Il CECCHERELLI, con piena origina-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

lità, ha completato lo studio quantitativo del capitale con quello *qualitativo* introducendo il concetto di *capitale di funzionamento*. Sotto questo aspetto non si hanno più due masse di valori contrapposte, le attività e le passività, ma una sola massa di valori costituita, inizialmente, dall'insieme dei mezzi economici a disposizione, successivamente, dalla massa degli investimenti ottenuti. Si tratta di una sola serie di valori che assume, secondo l'istante considerato, due differenti aspetti che si riproducono, alternativamente, durante la vita dell'impresa. Lo studio qualitativo permette di analizzare la natura dei mezzi disponibili, distinguendo i mezzi propri, dati dal capitale, riserve accantonate ed eventuali utili non distribuiti, dai mezzi attinti al credito, dati dai debiti di funzionamento, contratti per necessità commerciali con le banche e i fornitori, e i debiti di finanziamento, come anticipazioni, mutui, obbligazioni, contratti per necessità finanziarie a media e a lunga scadenza. Consente anche, lo studio qualitativo, di analizzare gli investimenti, considerando il diverso aspetto da questi assunto come immobilizzazioni e disponibilità. Completando lo studio, mediante cauti e opportuni raffronti tra mezzi economici e investimenti, mezzi propri e attinti al credito, immobilizzazioni e disponibilità, si possono ricavare dati, indici, di altissimo interesse per analizzare la composizione strutturale del capitale, determinare stati di liquidità, individuare prospetticamente le future possibilità di reddito, la tendenza dell'impresa ad espandersi o a decadere. Dati e indici che non potrebbero essere ricavati dal solo studio quantitativo del capitale.

Il lavoro del CECCHERELLI ha naturalmente altri pregi, non inferiori a quelli enunciati. Un problema assai dibattuto nella dottrina, la valutazione delle rimanenze, viene riferito, per la prima volta, al prezzo originario di costo, corretto secondo lo stato funzionale degli investimenti. Il costo originario delle rimanenze esprime il grado di funzionalità dell'investimento al momento della erogazione monetaria. Questo grado difficilmente coincide col grado successivo di funzionalità dell'investimento al momento della formazione del bilancio. Il costo originario, perciò, deve essere opportunamente corretto, cercando di stabilire con la maggiore approssimazione possibile le alterazioni subìte dal grado di funzionalità dell'investimento nell'intervallo di tempo considerato, sia relativamente agli altri investimenti a cui può essere congiunto, sia in relazione al nuovo grado di funzionalità assunto dal capitale col mutare delle circostanze interne

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

e il diverso orientarsi del mercato. Si potrebbe affermare che tutto il processo di valutazione è un continuo adeguarsi dei costi originari al differente manifestarsi della funzionalità dell'impresa negli intervalli di tempo considerati.

Notevole originalità compete alla parte del lavoro riguardante l'interpetrazione e la revisione successiva del bilancio.

La maggior parte della dottrina, specialmente straniera, intende la revisione di bilancio come un processo di controllo formale sulla esattezza e veridicità dei dati esposti. A questa fa seguito una serie di pubblicazioni a carattere pubblicitario, tipo *Enios* (¹), intese a fornire ai dirigenti delle imprese moduli, schemi, ritenuti indispensabili per ottenere un controllo immediato e infallibile dei valori di bilancio esercizio per esercizio. Nessuna traccia o riferimento sufficiente, eccezion fatta per l'opera pregevolissima dell'ONIDA (²), alla necessità di subordinare il processo di revisione formale a quello di interpetrazione, riconnettendo la posizione statica espressa dalle cifre del bilancio allo stato funzionale dell'impresa nell'istante considerato.

Secondo il CECCHERELLI, la chiarificazione del significato del bilancio sta nel processo interpetrativo. L'interpetrazione può essere revisionale e prospettica. La prima spiega il significato delle cifre esposte nel bilancio e verifica l'attendibilità dei resultati in relazione alle regole che informano la preparazione di tale documento. Ha per scopo la individuazione di eventuali errori, omissioni, alterazioni, ed è preliminare e subordinata alla fase di interpetrazione prospettica. Questa, segue alla prima ed ha lo scopo, fondamentale, di correlare la statica del bilancio alla dinamica aziendale. L'interpetrazione revisionale trova elementi sufficienti d'indagine nel prospetto stesso del bilancio e nei suoi allegati, l'interpetrazione prospettica, pur partendo dal bilancio come elemento base della ricerca, si svolge oltre i limiti di questo, nel campo extra-contabile, rilevando elementi, notizie, indici di comportamento, indispensabili per rielaborare i dati esposti nel bilancio e chiarire il significato delle valutazioni attribuite ai componenti del capitale.

Limitare il processo di interpetrazione alla revisione formale dei

---

(¹) Ente nazionale italiano organizzazione scientifica del lavoro, Roma. Si veda la rivista pubblicata da questo Ente.

(²) ONIDA PIETRO. *Il bilancio delle aziende commerciali*. Milano, Giuffrè, 1935.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

dati sarebbe come restringere la portata del bilancio ad un prospetto dimostrativo di operazioni passate cui non devono seguire operazioni future. Poichè ciò contrasta con la realtà dinamica della vita aziendale, in cui tutto è movimento e i fenomeni presenti si riconnettono in perfetta congiunzione a quelli passati e costituiscono la premessa per quelli futuri, e in cui il bilancio non è la rappresentazione terminale degli elementi del capitale, ma piuttosto una finzione statica effettuata per necessità contingenti di esercizio, è evidente che il processo di interpetrazione revisionale è solo una premessa per svolgere quello successivo di interpetrazione prospettica a cui deve peraltro essere attribuito il significato maggiore dell'indagine.

• • •

Nel campo della Tecnica commerciale l'opera più importante, come abbiamo detto, è quella del CORSANI.

Il lavoro, di grossa mole, comprende una prima parte dedicata allo studio delle operazioni di banca in relazione alla gestione delle imprese mercantili e industriali. Vengono trattati gli investimenti che si protraggono oltre la consegna delle merci negoziate; analizzate le operazioni di smobilizzo per credito mercantile concesso su base cambaria, per regolamento finanziario di « cassa », per credito di negoziazione e rimborso di banca, per cessione di crediti, per cessione di tratte non accettabili, per crediti di conto relativi a forniture mercantili, per cessioni di valuta connesse con l'esportazione di merci nazionali all'estero. Successivamente è detto dei fidi diretti, concessi per *elasticità di cassa* e per dotazione di assegni, dei crediti a carattere stabile, delle operazioni di finanziamento a media e lunga scadenza. Il terzo capitolo, di contenuto nettamente originale, è dedicato allo studio delle operazioni commerciali di credito relativamente alla gestione delle imprese mercantili e industriali finanziate.

La seconda parte comprende uno studio analitico e accurato della gestione delle banche di credito ordinario. Sono considerate le operazioni di provvista in relazione a quelle di concessione di credito; i depositi bancari, le operazioni di investimento del capitale proprio, le operazioni di smobilizzo dei fondi e i finanziamenti correlativi mediante ricorso ad altri Istituti di credito. Varie considerazioni sono svolte intorno alle dimensioni e ai criteri di espansione delle imprese banca-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

rie. Parte non trascurabile è dedicata alle determinazioni di convenienza. Vengono analizzati i componenti di costo e di ricavo connessi con le operazioni di banca. Sono richiamate le norme cartellari relative alla determinazione dei saggi applicati alle operazioni di provvista e di concessione di credito. Opportuni raffronti vengono fatti tra la massa numeraria a disposizione delle banche e l'entità dei fidi concessi in relazione al ciclo d'investimento e di mobilizzo dei capitali. I rischi della concessione del credito bancario vengono connessi con le alterazioni subite dal grado di liquidità delle imprese. Considerazioni di particolare interesse riguardano i procedimenti seguiti per la determinazione dei fidi massimi da concedere ai differenti tipi d'impresa, la necessità di adeguare continuamente i *castelletti* al sopravvenire di condizioni nuove nella funzionalità delle imprese o negli orientamenti del mercato. Sono esaminate le varie forme di smobilizzo dei capitali, in caso di regolamento cambiario a scadenza, di regolamento documentato, di credito mercantile *di conto*, di credito di negoziazione e di accettazione, di fido diretto con aperture di credito, di fido diretto con anticipazioni garantite. Ulteriori considerazioni riguardano i limiti della concessione dei fidi, la revisione dei fidi concessi, i procedimenti cautelari seguiti dalle banche, gli indici rappresentativi della situazione e del grado di liquidità delle imprese finanziate.

Il lavoro del Corsani è completamente nuovo nel campo della Tecnica commerciale. Le opere preesistenti erano cadute tutte, più o meno, in un grande equivoco: anzichè svolgere nozioni relative alla gestione delle banche, si erano esaurite in una analisi formale delle operazioni di credito, meritando più il nome di trattati teorico-pratici di banca, che quello, di maggiore responsabilità, di testi di Tecnica bancaria. Nel Corsani, per la prima volta, la schematica rassegna delle operazioni di provvista e d'investimento ha avuto fine.

L'analisi descrittiva delle operazioni di credito ha, in concreto, valore assai relativo. Lo svolgimento formale delle operazioni di deposito, sconto, anticipazione, riporto, etc., la conoscenza dei moduli, schemi, procedimenti seguiti in banca, appartiene alla pratica commerciale ed è condizione indispensabile per lo svolgimento successivo della tecnica, ma non affronta ed esaurisce in nessun punto la materia. Qualunque operazione di banca, uguale se considerata attraverso gli schemi tradizionali con cui viene realizzata, assume differente significato se studiata in relazione al complesso economico di cui fa parte e al

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

grado di convenienza economica offerta per la gestione dell'impresa.

Nell'ordinamento corporativo-nazionale le imprese bancarie hanno un compito da assolvere, un fine da raggiungere, una condizione fondamentale di esistenza da rispettare. Il compito da assolvere è quello determinato dagli organi superiori posti dallo Stato al controllo e alla disciplina del credito. Tale compito esiste sempre, sia che lo Stato stabilisca preventivamente le caratteristiche degli Istituti bancari da sorgere, sia che disciplini analiticamente, com'è accaduto, quelli esistenti. Il fine da conseguire è il lucro, inteso come retribuzione per il capitale investito. Nel sistema corporativo la banca è chiamata a svolgere funzioni preventivamente fissate dallo Stato, senza possibilità di evasione, ma è libera, entro questi limiti, di conseguire quantità anche rilevanti di lucro, in maniera da attrarre il capitale e giustificare il permanere dell'attività bancaria in forma privata. Compito e fine debbono essere conseguiti mantenendo l'impresa in uno stato permanente di liquidità. In uno stato, cioè, di perfetto equilibrio quantitativo e qualitativo tra le masse di fondi che affluiscono e defluiscono dalla banca, in modo che questa sia sempre in condizione di far fronte a qualsiasi richiesta di rimborso di capitali proveniente dall'esterno.

Lo stato di liquidità è l'elemento più difficile da determinare. Il compito è quello designato dallo Stato e poco può fare l'impresa a questo riguardo. Se è già costituita, non ha che da adeguarsi alle disposizioni esistenti, cercando di svolgere un'attività perfettamente aderente alla politica generale dello Stato, se è di nuova costituzione, ha solo facoltà di scelta per quanto riguarda la specie di attività da esercitare, anche qui, s'intende, limitatamente alle numerosissime disposizioni esistenti sull'argomento. Per ottenere l'autorizzazione ad esercitare il credito nella branca prescelta, le imprese debbono possedere una serie di condizioni giuridiche, tecniche, economiche, tutt'altro che facili ad essere soddisfatte. Il fine da conseguire coincide strettamente col lucro, e, anche in questo campo, le imprese restano vincolate a termini precisi e immutabili. Nei tempi andati le imprese venivano definite coordinazioni lucrative in atto, e ancor oggi lo sono, malgrado l'instaurazione di un sistema economico corporativo in ogni campo dell'attività nazionale. Lo Stato ha disciplinato l'attività delle imprese, non le possibilità di lucro, considerate un incentivo a moltiplicare il capitale, uno stimolo a perfezionare e migliorare

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

l'organizzazione in atto. Il tentativo fatto di conciliare l'apparente contrasto esistente tra finalità di lucro delle imprese e il prevalere dell'interesse nazionale, attribuendo alle imprese lo scopo di conseguire il lucro limitatamente agli interessi della collettività, è una sovrapposizione dei vecchi ordinamenti al sistema corporativo che non elimina i primi e non dà vita al secondo, lasciando permanere un equivoco intollerabile col tempo fascista. L'impresa corporativa ha un compito da asolvere e un fine di lucro da conseguire: nella subordinazione del secondo al primo sta l'essenza della gestione, la penetrazione tanto attesa dello spirito rivoluzionario nelle aziende.

La soddisfazione del compito e il conseguimento del fine fondamentale lucrativo richiedono alle imprese bancarie la conservazione di un conveniente equilibrio tra lo stato di liquidità e quello di immobilizzazione derivante dalle operazioni a lunga scadenza e ad alto reddito. La gestione si sintetizza nel raggiungimento di questo stato di equilibrio, nel riferimento di esso, una volta conseguito, alle continue variazioni dello stato di funzionalità dell'impresa nel tempo. Merito grande spetta al CORSANI per avere pienamente inteso questo fatto, richiamando gli studi di Tecnica dal piano del formalismo retorico in cui erano caduti a quello, assai più consapevole, della gestione aziendale.

La gestione delle imprese bancarie non può essere intesa senza una analisi compiuta delle operazioni da cui è composta, senza, sopratutto, uno studio accurato della gestione delle imprese use approvvigionarsi di capitali presso gli Istituti di credito. Di questo il CORSANI ha voluto dare un cospicuo saggio, analizzando particolari aspetti del credito commerciale in vari tipi di imprese, connesse con le più importanti branche industriali. L'esame ha condotto ad alcune considerazioni inaspettate. Il rischio lucrativo di una impresa bancaria si forma in relazione alla natura delle classi di risparmiatori, alla specie di operazioni attraverso le quali i capitali affluiscono alla banca, e non si esaurisce con le operazioni d'investimento o la differente natura delle imprese finanziate, si spinge al di là, riconnettendosi con le operazioni di gestione di queste, la struttura delle negoziazioni attuate, i vincoli, rapporti, mantenuti con altre aziende, la connessione avuta con i fenomeni del mercato. Le imprese bancarie, allo scopo di misurare convenientemente il rischio subito, sono portate a studiare le fonti di provvista e le vie d'investimento del capitale. Lo stu-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

dio delle fonti di provvista è relativamente facile essendo, le varie classi di risparmiatori [1], costituite da operatori per i quali non è troppo difficile, alla luce dell'esperienza e dei dati statistici, stabilire il comportamento. Lo studio delle vie d'investimento è invece quanto mai complicato dovendo la banca penetrare, attraverso le proprie conoscenze, l'intimo svolgimento della gestione delle imprese finanziate, dedite, spesso, alle più disparate attività. Si frappongono al conseguimento di questo scopo, difficoltà tecniche, per l'impossibilità da parte della banca di conoscere tutti i processi, agricoli, industriali, comerciali, attuati sul mercato, difficoltà economiche, per il costo tutt'altro che trascurabile richiesto da indagini del genere, come perdita di tempo ed erogazioni effettive di denaro, difficoltà di ordine politico-aziendale, per la naturale tendenza degli operatori ad alterare il proprio stato economico, facendo apparire la situazione dell'impresa più florida di quanto realmente non lo sia.

Particolari cautele richiede il finanziamento delle operazioni agricole, commerciali e industriali essendo queste non raramente congiunte in un unico grande complesso tecnico-economico. Se si esamina una qualsiasi industria, ad esempio quella saccarifera, si rileva immediatamente l'entità dei rischi sopportati dalle banche in queste operazioni di investimento. Nel ciclo economico dell'industria saccarifera agiscono due tipi distinti di imprese, quelle agricole, dedite alla coltivazione delle barbabietole, e quelle industriali, dedite alla trasformazione delle barbabietole in zucchero e al collocamento del prodotto. Le imprese agricole assumono gli impegni e ottengono la liquidazione in un intervallo di tempo che si aggira approssimativamente sui quindici-diciotto mesi. Questo fatto richiede una notevole immobilizzazione di denaro ed implica la necessità di ottenere, a fine campagna, un graduale rientro di fondi. Le imprese saccarifere svolgono la loro campagna in un termine massimo di due mesi e sono tenute, per sopperire alle necessità delle aziende agricole e a quelle della loro produzione, a disporre di forti quantità di denaro da investire in un intervallo brevissimo di tempo. La banca interviene, una prima volta, mediante sconto di cambiali agrarie, presentate dalle imprese coltivatrici e garantite dalle industrie, una seconda volta,

(1) Non si dimentichi che il deposito è sempre la principale operazione di provvista delle banche.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

accordando alle imprese saccarifere le aperture di credito necessarie per effettuare il pagamento degli acconti ai coltivatori. La banca, inoltre, interviene una terza volta concedendo anticipazioni garantite, generalmente attraverso lo sconto di Note di pegno, sulle giacenze di zucchero lavorato il cui collocamento si prolunga talvolta anche fino ad un anno.

L'intervento della banca nel ciclo agricolo-industriale dell'industria saccarifera richiede una accurata conoscenza da parte degli Istituti di credito delle particolari modalità tecnico-produttive di questa industria. La riconnessione della gestione bancaria con quella agricola, mercantile, industriale delle imprese finanziate è la parte più interessante del lavoro del CORSANI e anche la più meritevole, perchè apre agli studi di Tecnica bancaria un campo nuovo e impensato, elevando di tanto la funzione svolta dalle banche nell'economia generale del paese.

Questa, d'altronde, non è la sola peculiarità del lavoro del CORSANI. L'Autore introduce nel campo bancario la teoria del rischio, felicemente applicata in altri settori della dottrina [1], come elemento determinante delle formazioni di convenienza economica. Gli Istituti, nelle loro periodiche concessioni di credito, sopportano un duplice rischio, connesso col pericolo di immobilizzazione e quello, non meno grave, di perdere parte o tutto il capitale prestato. Il rischio di immobilizzazione, assai difficile a determinarsi, come si è visto, deriva dal rapporto esistente tra i mezzi a disposizione e gli investimenti, dal rapporto tra i mezzi propri, capitale, riserve, utili non distribuiti, e i mezzi attinti al credito, debiti di funzionamento e di finanziamento, dal rapporto tra gli investimenti a carattere liquido e quelli a carattere immobilizzato. Il rischio di perdita parziale o totale del capitale è strettamente connesso con le condizioni economiche dell'impresa finanziata: alla percezione di questo rischio è generalmente dedicata parte non trascurabile dell'attività bancaria.

Poste queste condizioni, sarebbe assurdo voler stabilire criteri di convenienza economica mediante formazioni contrapposte di costi e ricavi. Il coefficiente di rischio, predominante in ogni operazione, accresce in banca l'incertezza delle rilevazioni dei costi, rende mag-

---

[1] CORSANI GAETANO. *Gestione delle imprese mercantili e industriali*. Padova, Cedam.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

giormente problematica la possibilità di individuare operazioni contrapposte di provvista e di investimento, scosta, in talune operazioni in cui — prestiti di firma — l'impegno della banca è assai più grave dei lucri percepiti, l'importanza dei componenti di costo come erogazioni monetarie dalla misura del costo complessivo.

Il rischio aggrava l'incertezza delle rilevazioni dei costi. La possibilità di perdere parzialmente o totalmente il capitale prestato costituisce la parte del costo complessivo delle operazioni bancarie più difficile a ridursi in cifre o altri indici di computo. Questo fatto genera una sproporzione nel costo delle operazioni bancarie che non ha riscontro in altri tipi di imprese, mercantili, industriali, dove il rischio di perdita per crediti concessi è relativo rispetto alla misura totale del costo complessivo. Il rischio sopportato dalle banche deriva dalla natura delle operazioni, dalla durata di esse, dalle modalità, cautele, con cui la concessione di credito viene fatta, dalla situazione economica dell'impresa finanziata, dall'elemento personale posto al governo di questa. Le imprese bancarie fanno quanto è possibile per individuare questi elementi, seguono l'evoluzione giuridica, economica delle imprese mercantili e industriali con cui sono in relazione, controllano le masse di vendite, ricorrono ad un continuo servizio di informazioni, richiedono adeguate garanzie reali e personali ad ogni nuova concessione di fido, esigono bilanci, situazioni periodiche, stabiliscono confronti tra masse di mezzi e di investimenti, dei mezzi e degli investimenti tra loro, ma è evidente che il rischio resta sempre un coefficiente imponderabile che può résultare talvolta inferiore a quello previsto ma che può anche, come nella maggior parte dei casi avviene, aggravarsi improvvisamente nella maniera e misura più impensate. Si può dire, a ragione, che tra impresa finanziatrice e finanziata, quando vengono allacciati rapporti, si origini un conflitto attraverso il quale la banca fa ogni sforzo per appurare la situazione dell'impresa e questa sforzi contrari per occultarla. Se si pensa che la banca concede fido, non soltanto in relazione alla solidità della situazione patrimoniale delle imprese finanziate, ma anche in ragione della capacità economica complessiva, della correntezza e correttezza dei dirigenti, delle informazioni non sempre imparziali ricevute da altre banche o imprese concorrenti, e che, soprattutto, l'interpetrazione di questi dati dipende dalla capacità, sagacia, intelligenza dei dirigenti della banca, si vede quanto sia difficile per le imprese bancarie stabilire

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

la misura esatta dei rischi di prestito e, quindi, l'entità dei costi che a queste operazioni si riconnettono.

Il rischio accresce la difficoltà di individuare determinate operazioni contrapposte di provvista e di finanziamento. Questa contrapposizione, se intesa in termini di costi e ricavi, è sempre assurda. In banca diviene tale, anche se intesa extra-contabilmente, come indagine atta a consentire la formulazione di particolari giudizi di convenienza economica. Il coefficiente di rischio, creando una sproporzione tra il sostenimento dei costi e il conseguimento dei ricavi, per solito notevolmente dilazionati nel tempo, impone grandi cautele al banchiere che intende isolare determinate operazioni di investimento per stabilirne la convenienza dovendo, non fosse altro, riferire oneri e rischi alle masse, spesso inconfondibili, dei capitali avuti in prestito, alla natura ed entità degli altri investimenti con cui l'operazione considerata può essere congiunta nel tempo e nello spazio.

Il rischio, infine, è intraducibile in termini di misura nelle operazioni, come i prestiti di firma, concessioni di garanzie, avalli, fideussioni, in cui la banca assume oneri non proporzionati all'entità dei lucri percepiti. Queste operazioni vengono concesse, non raramente, badando, oltre alla natura delle garanzie e ai lucri immediati dell'operazione, alla massa di affari mantenuta con le imprese finanziate, alla convenienza di impedire a queste di rivolgersi ad Istituti bancari concorrenti. Questi elementi, ritenuti certi al momento della concessione del fido, possono alterarsi col prolungamento della esposizione, facendo subire alla banca perdite di gran lunga superiori a quelle inizialmente previste.

La naturalezza, l'intuito con cui il CORSANI ha trattato uno degli argomenti più complessi della Tecnica commerciale, allontanandosi dagli schemi tradizionali che volevano la tecnica delle operazioni bancarie limitata ad una rassegna di moduli e regole formali, costituiscono qualità eminenti del lavoro che si scosta — sotto ogni punto di vista — dai non pochi e non tutti apprezzabili lavori del genere.

Egidio Giannessi

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

CRONACHE

Riflessioni intorno a un congresso (¹)

Questa relazione tende a lumeggiare sotto quale luce nell'opinione pubblica germanica si profili il senso dell'attuale guerra. Ma poichè il significato d'ogni conflitto politico emerge dalle soluzioni che esso dà ai problemi politici più importanti, è inevitabile che nella nostra relazione saranno trattate alcune delle questioni più interessanti dell'epoca in cui viviamo e in cui ci sembra verta il problema politico d'oggi, sopratutto ci sforzeremo di mettere in rilievo in quali termini esso si ponga per la mentalità germanica. Quanto esporremo è il frutto d'una esperienza che attinge non soltanto a libri e articoli di giornali, ma anche alla conversazione diretta.

* * *

Ogni guerra si caratterizza in funzione del problema politico, per la cui soluzione essa è sorta. L'ultima guerra, si potrebbe dire, ebbe una natura equivoca, la cui consapevolezza ci permette di spiegarle inevitabili contraddizioni e insufficienze in cui s'avvolgono i trattati di pace. Poichè se da una parte essa può esser considerata come l'ultima delle guerre nazionali, gli elementi economici e sociali, che, commisti con le rivendicazioni nazionali, ne provocarono lo scoppio, agirono alla sua conclusione nel senso d'impedire una giusta soluzione del conflitto.

Ciò perchè essi non si inquadravano entro la cornice d'un sistema politico che offrendo le necessarie garanzie, assicurasse la soluzione efficace di quei problemi, in cui l'aspetto sociale o economico è eminente

(¹) Dal 6 al 13 giugno fu tenuto a Berlino un « Congresso per la nuova Europa » in cui, presenti gli studenti di quasi tutte le nazioni europee, furono trattati i problemi politici più importanti dell'attuale momento storico.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

rispetto agli altri. Per esempio il problema della equa ripartizione delle materie prime non si esaurisce solo nel suo aspetto economico; ma implica la garanzia politica della eguaglianza di possibilità di sviluppo economico di ogni stato. Tutto ciò non era risolubile se non sulla base di un sistema politico unico, che nella sua pratica efficacia realizzasse tutti i principî che lo caratterizzavano. La Società delle Nazioni che avrebbe dovuto effettuare la soluzione del problema fallì perchè essa era minata già alla base, avendo a fondamento una varietà di sistemi politici, i cui principî e metodi non si lasciavano ridurre a unità. Anche il conclamato principio della sicurezza internazionale non poteva che rimanere una vuota formula. Infatti la soluzione di questo problema non esige solo l'introduzione di controlli internazionali, ma implica anche che gli stati che l'accettano, abbiano nella loro struttura politica le garanzie, che ne assicurano la sua pratica efficacia.

Insomma l'esigenza d'un sistema politico unico affiora nella posizione stessa di tutti i problemi che hanno condotto all'attuale crisi. Certo l'unitarietà del problema e della sua soluzione non vuol dire la negazione delle varie particolarietà nazionali europee, ma solo che esse non sono in grado più di determinare il progresso storico se non risolte in un sistema internazionale superiore. Quando si dice internazionale, non lo si dice solo nel senso generico in cui viene spesso assunto, il che significherebbe che ogni guerra in quanto comporta mutamenti di confini crea una nuova carta politica internazionale. Ma qui s'intende dire qualcosa di più preciso e determinato: s'accenna cioè alla dissoluzione del concetto di nazionalità, quale s'era formato nel secolo passato. In altre parole si vuol mettere in luce l'inadeguatezza d'un ordinamento internazionale basato su principi nazionali.

Da questo punto di vista l'attuale conflitto acquista una configurazione che lo distingue nettamente da quei passati, e anche dalla guerra 1914-18. La consueta affermazione che la guerra condotta dalle potenze dell'Asse sia la continuazione di quella passata, sembra giustificata dal fatto che quelle esigenze sociali rimaste inappagate nella pace di Versaglia operano oggi in primo piano e costituiscono l'anima del conflitto. Ciò è vero, ma come s'è visto sopra, tali esigenze rimasero insoddisfatte perchè mancava il sistema politico, che essendone l'espressione, combattesse anche per la loro realizzazione. Dall'una e dall'altra parte della barricata c'erano nazioni i cui sistemi politici, salvo alcune differenze dovute alla particolarità dei singoli popoli, erano più o meno simili. La

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

stessa Germania guglielmina e l'Austria non respingevano per principio il sistema democratico, ma solo ne modificarono alcune pratiche manifestazioni, come l'eccessivo parlamentarismo.

Ciò che caraterizza invece l'attuale conflitto è proprio la consapevolezza della crisi del sistema democratico non solo come ordinamento interno, ma anche come ordinamento internazionale. Consapevolezza che s'è espressa nel sorgere di sistemi politici, che nei loro principi, nei loro metodi, nella loro pratica istituzionale sono la perfetta antitesi della democrazia. Il Fascismo e il Nazionalsocialismo hanno indubbiamente un'origine che è essenzialmente nazionale. Ma da una parte l'impossibilità di dare un'adeguata soluzione ai problemi interni rimanendo sulla loro base d'origine e d'altra parte la coscienza della loro maggiore conformità ai bisogni dei tempi li ha indotti a portare la loro azione sul piano internazionale. L'attuale conflitto non è che l'ultima fase di tale azione. Perciò anche l'altra caratterizzazione che si suol dare di questa guerra, designandola genericamente come una « guerra sociale » ha un fondo di verità ma non è completamente esatta. Essa esprime cioè lo sforzo che le potenze dell'Asse hanno compiuto sul piano interno e internazionale per soddisfare alcune esigenze di carattere sociale ed economico, ma trascura proprio ciò che è essenziale e cioè che il Fascismo e il Nazionalsocialismo hanno inquadrato e risolte quelle esigenze in nuovi sistemi politici: trascura in altre parole il metodo politico della realizzazione. La portata internazionale del movimento fascista dipende appunto dalla superiorità delle sue istituzioni e dalla sua maggiore aderenza alla concretezza della storia. Esso pur riconoscendo la necessità d'una soluzione unitaria del problema internazionale ha respinto ogni vuoto internazionalismo, come quello alla base della Società delle Nazioni. Al suo senso storico non poteva sfuggire che il problema internazionale, se non è più risolubile nella base di principi nazionali, la sua soluzione va cercata su un piano continentale. Di qui il programma dell'unificazione europea, intesa unificazione non in senso astratto e egualitario, che significherebbe la morte della varietà spirituale delle culture europee, ma nel senso d'una orientazione interna degli stati europei sulla base di principi politici comuni; in modo che le diversità d'attitudini e di capacità si armonizzino tra loro costituendo una fonte di potenza e non una perpetua causa di conflitti. Si mira a conservare ciò che costituisce la forza e il primato della vita spirituale europea e a eliminare ciò che tende a impedirne le sue manifestazioni.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Questo senso e significato della guerra è presente alla coscienza del popolo germanico anzi l'opinione pubblica tedesca ne sembra più consapevole di quella italiana. Ma nella concezione germanica sono rilevabili alcune caratteristiche, la cui valutazione è essenziale per comprendere la capacità di penetrazione e convinzione politica del programma del nuovo ordine europeo. Anzitutto, se mi è lecito esprimere così, alla mentalità tedesca è connaturato un modo di « pensare per spazi » (*Raumgedanke*). Per molti l'essenza dell'attuale crisi consisterebbe nell'insufficienza dello Stato « come elemento ordinatore dello spazio ». Lo Stato è considerato come un concetto tecnico relativo a una determinata concezione dello spazio, che è quella affermatasi col Rinascimento e la Riforma. Il progresso tecnico della fine del secolo passato e del principio del secolo XX hanno portato una nuova rivoluzione spaziale, il cui ordinamento richiede un nuovo strumento tecnico. Si afferma generalmente che a tal fine serve il concetto d'impero. Non vogliamo entrare in particolari, ma ci preme mettere subito in rilievo che le suddette considerazioni si fermano alla superficie trascurando la sostanza politica e morale e l'evoluzione storica dei due concetti, nonchè l'aspetto delle ripercussioni politiche del progresso tecnico, su cui in seguito torneremo.

Tutti accettano il programma dell'unificazione europea, ma la sua attuazione si vuol riportare, prescindendo da affermazioni solennemente sancite, alla funzione esclusiva della Germania e ciò in base alla semplicistica considerazione che la Germania geograficamente occupa il cuore dell'Europa. Non si vuol negare l'importanza della posizione geografica nella determinazione della funzione politica sul piano della vita internazionale. Ma essa non è esclusivamente decisiva: la funzione direttiva « la Führung » non si può collegare a una semplice casuale posizione geografica, ma è conseguenza d'una posizione morale-politica. Nella stampa, negli opuscoli germanici non manca l'accenno al primato della concezione politica nazionalsocialista, ma esso è quasi secondario di fronte al rilievo, che vi assume la considerazione geografica. Perfino un giornale come la « Frankfurter Zeitung » che, tra i giornali germanici, è uno dei pochi, che si sia sollevato a un orizzonte mentale europeo, rimane ligio a questa concezione. In un interessante articolo pubblicato in un numero di marzo, vi è sostenuto in un riferimento storico che la Francia non potè compiere l'unificazione europea perchè essa è situata alla periferia dell'Europa. Ciò è falso: poichè la mancata unificazione europea — a parte l'errore di prospettiva storica di voler trasferire nel pas-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

sato problemi sorti recentemente — è da ricondurre piuttosto ai principi politici di cui la Francia si è fatta banditrice e promotrice, individualistici e nazionali e non alla sua posizione geografica.

Oggi in Germania si parla insistentemente di spazio europeo e questa espressione ha fatto cadere quasi in dimenticanza le già usate espressioni di « spazio vitale» e « grande spazio ». Per noi ciò è quasi una necessità imposta dalla logica della guerra, la cui legge intrinseca non sfugge alla maggioranza dei tedeschi. Per essi la nuova denominazione dello spazio rappresenta solo una nuova determinazione della sua estensione e non l'assunzione d'un problema morale e politico, che domina e pone in secondo piano quello dell'ordinamento degli spazi.

Ma è nella considerazione dei presupposti storici e politici di quella che ci sembra la soluzione del problema politico europeo che si fanno manifeste le conseguenze della concezione germanica. Poichè l'unificazione europea intesa nel senso d'un ordinamento politico degli stati europei sulla base d'un sistema politico unico è inevitabile. Ecco il problema d'oggi. Certo a ciò hanno condotto i progressi tecnici. Ma ciò che interessa è rendersi conto del come essi hanno operato sullo spirito umano. Per essi è inevitabilmente sorta una nuova concezione dello spazio nel senso che essi si sono ristretti alla percezione dello spirito umano, ma non si può ricondurre ad essi genericamente la crisi dello Stato moderno. Il raccorciamento delle distanze ha fatto maggiormente sentire la permanenza delle distanze politiche e sociali. L'interdipendenza dei vari problemi è diventata più acuta. Si è divenuti consapevoli che ogni tentativo di soluzione dei problemi e in ispecie di quelli economici, sulla base nazionale è insufficiente. I progressi tecnici hanno infine agito nel senso di rafforzare i legami d'interdipendenza che legano gli uomini tra loro. L'applicazione del principio della divisione del lavoro è diventata più estesa e già per essa i vari settori economici si sono ancora maggiormente particolarizzati, rendendo più viva l'esigenza d'un ordine che ristabilisca l'unità. Infine l'importante conseguenza dell'entrare delle masse nella vita politica. La tecnica mettendo a disposizione tutti i mezzi di diffusione della cultura ha promosso l'interesse politico in tutte le categorie sociali. Il ritmo della vita politica ne è stato accelerato; la necessità di soluzione rapida si è fatta più viva e più acuta. L'insufficienza della forma politica parlamentare va ricercata appunto nell'adeguatezza del suo ritmo a quello della vita moderna. Si aggiunga a ciò il fondo tecnico dei problemi politici d'oggi, specialmente di quelli

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

economici, e si comprenderà l'inevitabile fine del parlamentarismo. Questo sul piano interno. Internazionalmente si avvertì l'esigenza d'una coordinazione degli sforzi, in base a un programma unitario, che superasse la frammentarietà delle singole iniziative nazionali. E' stato sul terreno economico che si è avvertita per prima la crisi del concetto di nazionalità. Questa che fu una conquista d'ordine morale e politico del secolo passato e significò la coscienza da parte d'ogni popolo d'una propria individualità storica, non avrebbe mai dovuto essere portata sul terreno economico. Per colmo di disgrazia il limite nazionale divenne regola economica proprio nel momento in cui per la spinta dei progressi tecnici. avrebbe dovuto scomparire.

Insomma l'esigenza fondamentale della vita politica moderna è oltre il parlamentarismo e oltre la nazionalità. Si tratta in altre parole di rimuovere quegli ostacoli che impediscono ai progressi tecnici di trasformarsi in altrettanti progressi economici e sociali. In questo senso è vero che il problema fondamentale d'oggi consiste nel portare il livello politico-morale dell'umanità all'altezza di quello tecnico, nell'abolire la distanza o l'abisso esistente tra morale e tecnica. Questo è effettivamente il problema d'oggi, ma a una considerazione relativa non può sfuggire come i termini della sua posizione, per quanto esatti e veri siano troppo astrattamente morali. La politica ha a che fare invece con uomini non isolati, ma viventi inquadrati in istituzioni, che manifestano a seconda delle circostanze o la loro efficacia o la loro inefficacia (1).

---

(1) La crisi del parlamentarismo consiste, come abbiamo visto nel testo, nell'insufficienza del suo ritmo rispetto a quella della vita moderna. Questo problema è stato discusso nel corso sulla « Nuova Europa di Berlino », ma da un punto di vista affatto insufficiente. Il parlamentarismo più che legato a una data situazione storica, lo si è considerato connesso a una forma mentis naturalisticamente determinata. Il parlamentarismo certo presuppone una data forma mentis, ma è quella immanente alla logica della situazione storica in cui esso sorse, e non ha nulla a che vedere con caratteristiche naturali. Pur tuttavia nella prassi politica parlamentare trovò soddisfazione quel bisogno di legalità che costituisce una conquista del mondo moderno. Ai giovani che assistevano a tale corso, parve che tale esigenza non trovasse il suo debito riconoscimento nel principio « Fuhrer ». Infatti le obiezioni al nuovo principio concernevano proprio questo lato della questione. Un altro problema sollevato al proposito riguardava la maniera di far corrispondere i valori politici con quelli naturali. Nel parlamentarismo vigeva il metodo elettorale, che il mondo moderno condanna. Pur tuttavia rimane aperto il problema della determinazione del « Fuhrer », che non può essere affidato al caso, ma risoluto in un si-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Concludendo possiamo dire che i presupposti per la creazione d'una comunità politica europea sono: la crisi del sistema democratico parlamentare all'interno e la insufficienza delle economie nazionali nel nuovo stadio raggiunto dai progressi tecnici. Questi, per così dire, i presupposti negativi. Positivamente è stata necessaria l'affermazione d'un sistema politico che, eliminando tutto quanto si riferiva al vecchio ordine, ne instaurasse un altro che nei suoi principi e metodi rispondesse alle esigenze del mondo moderno. Le più importanti di queste sono: l'assunzione del criterio tecnico sul piano istituzionale come criterio di selezione politica, l'estensione degli organi istituzionali in modo che nessuna attività rimanga fuori dalla sfera politica, l'instaurazione d'un ordine che riduca a unità le varie e molteplici istituzioni e contemporaneamente assicuri una rapida soluzione dei problemi.

A tali esigenze ha per primo risposto il Fascismo il cui fondo nazionale o nazionalistico non è in ultima analisi che una accentuazione del significato dell'iniziativa politica che l'Italia ha per esso assunta sul piano internazionale. Perciò nessuna contraddizione tra il suo significato europeo e la sua veste nazionalistica. L'errore fatale del socialismo democratico è stato di credere che l'unità europea si sarebbe compiuta da sè per semplice forza delle cose. Di qui il suo pacifismo. Esso ha in altre parole trascurata la verità lapalissiana che non c'è progresso senza lotta e quindi l'importanza che, da questo punto di vista, ha la forza nazionale. Oggi si sente più che mai la verità dell'affermazione mazziniana che l'unità europea sarebbe stata frutto della nazione che avesse assunto l'iniziativa.

L'unità europea non si può modellare su quella americana, pel semplice fatto che, per quanto essa implichi il superamento delle singole nazionalità, come determinazioni politiche e economiche, mira a conservarle nella loro individualità culturale. Lo spirito europeo non soffre, come abbiamo sopra accennato, della varietà delle culture nazionali, ma della loro posizione politica e economica. Si tratta perciò di cercare al di sopra della varietà culturale una unità politica.

Questa non può sorgere che sulla base d'un sistema politico unico, che tenga conto, però, nel suo principio informatore e nella sua attuazione, di quella varietà culturale, di cui si alimenta la vita spirituale

stema istituzionale che assicuri le necessarie garanzie. Gli è che nella trattazione del problema fatto al congresso mancava proprio questo aspetto della questione.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

europea. Da questo punto di vista la veste nazionalistica del Fascismo ci appare non soltanto come l'espressione d'una necessità pratica, ma anche come l'espressione della considerazione d'una delle più profonde caratteristiche della vita europea. Tale è il primato spirituale che il Fascismo deve rivendicare nel nuovo ordine europeo. Si tratta d'una direzione affatto spirituale, fondata non su una semplice posizione geografica, ma sulla concezione del sistema politico rispondente alle esigenze dei tempi. Ed è in funzione di tale « direzione (Führung) spirituale » che bisogna considerare il problema della sovranità dei singoli Stati.

Ma prima vogliamo dare uno sguardo alla concezione germanica. Non si nega anzi si mette in gran rilievo l'importanza dei progressi tecnici per la crisi del mondo politico democratico nella sua configurazione interna e internazionale. Solo che tutto ciò sarebbe stato insufficiente senza l'iniziativa germanica, la cui possibilità viene ricondotta alla posizione centrale della Germania nello spazio europeo.

L'iniziativa europea non è quindi un fatto spirituale ma la semplice conseguenza d'una posizione naturale. La funzione direttiva nel nuovo ordine europeo non viene più determinata nell'ambito d'un fatto spirituale, accessibile alle capacità di tutte le Nazioni europee, ma sulla base d'un fatto naturale per sua essenza immutabile si comprende quindi come i giovani delle varie nazionalità europee, che assistevano al corso per la nuova Europa chiamassero il nuovo ordine europeo coll'espressione « ordine germanico ». Si comprendono anche le preoccupazioni circa la sovranità dei singoli Stati.

Se i diritti sovrani dei singoli Stati saranno valutati in funzione della loro capacità d'iniziativa nel nuovo ordine, la loro estensione sarà diversa a seconda che l'iniziativa venga determinata in base a un sistema politico, o in base a una posizione geografica. Un sistema politico, perchè soddisfi a quell'esigenza d'uguaglianza propria del mondo moderno, è necessario che esso assicuri a tutti i suoi partecipanti l'eguale possibilità d'iniziativa. Ma se tali possibilità vengono naturalmente determinate, non solo tutto il sistema ne risulta irrigidito, ma viene negata l'unica eguaglianza che abbia un significato e meriti d'essere rispettata: l'eguaglianza delle possibilità. Inteso nel senso suo vero il nuovo ordine europeo non implica sacrifici di diritti sovrani, anzi significa l'afflusso di nuove forze e l'apertura di nuovi campi all'attività delle singole nazioni. Significa anche che se sacrifici, almeno in senso formale, ci saranno, concerneranno tutte le nazioni europee.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Abbiamo parlato di eguaglianza di possibilità come l'unica realizzabile. Ma ora diciamo qualche cosa di più. Essa è l'unica che risponde a bisogno di gerarchia della società moderna. Il principio gerarchico per essere giusto nel suo fondamento dev'essere inserito in un ordine sociale in cui le varie funzioni si determinano in base al valore dell'iniziativa assunta, la cui possibilità è aperta a tutti. Da questo punto di vista non si potrà più parlare nel nuovo ordine europeo di diritti sovrani dei singoli Stati, ma di funzioni, ora direttive ora di diversa natura a seconda dell'importanza delle loro iniziative nel nuovo ordine.

Il concetto di sovranità che nel vecchio mondo europeo, fu l'espressione della consapevolezza storica che i popoli europei ebbero della loro autonomia spirituale e politica e quindi del loro eguale valore, dovrebbe risolversi in quello d'ordinamento gerarchico dei vari Stati entro il nuovo sistema politico. Ma il principio in base a cui tale ordine gerarchico si stabilisce dev'essere quello del concreto apporto allo sviluppo politico ed economico europeo, la cui possibilità è aperta a tutti. La sovranità se ancora si può adoperare questa parola, apparterrà al nuovo sistema europeo, mentre i singoli Stati vi parteciperanno in misura più o meno grande a seconda dell'importanza della funzione, che in un dato momento storico vi esplicheranno. Così non solo si rimane fedeli a uno dei presupposti fondamentali della rivoluzione fascista, ma si elimineranno tutte le critiche, più o meno fondate che il nuovo ordine europeo suscita nei piccoli Stati.

Vediamo ora un'applicazione degli Stati nel vecchio ordine europeo: eminente era quella di determinare l'estensione e gli indirizzi della propria attività economica. E' evidente che tale diritto non può sussistere più nel nuovo ordine europeo, la cui consistenza economica non può essere che basata sul principio della divisione del lavoro. Non si tratta di paesi che debbono industrializzare e di paesi che debbono rimanere agricoli, perchè allo stadio attuale della tecnica l'agricoltura non può prosperare senza un relativo grado d'industrializzazione, ma della determinazione dell'indirizzo che l'attività economica di uno Stato deve assumere. Sembrerebbe qui a prima vista che i presupposti naturali abbiano un valore dominante. Certamente è inutile pensare per es. a un grande sviluppo dell'industria petroliera in un paese ove manchino le sorgenti petroliere. Ma una volta affermata la possibilità del libero accesso di tutti alle materie prime e data la possibilità tecnica esistente dei facili spostamenti, l'importanza della presenza o meno delle fonti delle materie prime in un dato luogo acquista un valore affatto secondario.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Determinante invece sarà la capacità a promuovere un indirizzo economico che abbia per la quantità di benessere che ne sorgerà, una portata europea. Per esempio allo sviluppo dell'industria mineraria dei balcani, i paesi estrabalcani sono altrettanto interessati, quanto i paesi balcanici stessi. Ma le qualità e capacità tecniche che saranno chiamate a contribuire a tale sviluppo non saranno di necessità solo balcaniche, ma le più valide a qualsiasi nazionalità appartengano. Il problema che resta aperto è quello della manifestazione e della messa in evidenza di tali qualità e capacità. Ma a ciò potrebbero servire congressi e riunioni che avrebbero luogo a date prestablite nelle diverse capitali europee.

Abbiamo trattato il problema centrale dell'attuale conflitto, cioè quello del suo significato e connesso con esso la questione della sovranità di singoli Stati mostrando quale dovrebbe essere la loro posizione per attenuare alcune dannose conseguenze della concezione germanica. Per la completezza sarebbe stato necessario affrontare altri problemi, come quelli dei cartelli internazionali e del loro destino, dell'impresa, dell'assicurazione sociale ecc.

Ma per noi, che sentiamo la preminenza del problema politico è forse sufficiente limitare la trattazione ai problemi fondamentali anche per determinare il compito dell'Italia nell'attuale situazione e in quella di domani, compito che si riassume nel portare alla coscienza europea il suo problema nei suoi veri e esatti termini.

Raffaele Di Primio

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

POLEMICHE

Risposta a N. Campagnola

L'attacco a fondo sferrato contro la mia attività di studioso dal Campagnola (in *Archivio di studi corporativi*, 1941, pp. 319-336) mi obbliga a rispondere, sia pure brevemente e succintamente. E l'attacco è tale che ritengo non occorra consumare molta preziosa carta per spezzarlo.

Il C. recensisce quattro miei scritti: 1°) La mia tesi di laurea discussa il 2 luglio 1928 innanzi la Facoltà giuridica napoletana (relatore il mio insigne Maestro prof. Alfredo Bartolomei) e pubblicata nel 1930: « La filosofia giuridica post-Kantiana in Germania nel suo sviluppo dialettico »; 2°) « La filosofia politica tedesca » 1938; 3°) « Lo stato nella filosofia Hegeliana »; 4°) « Principî generali dell'ordinamento giuridico dello stato e carta del lavoro » entrambi del 1940.

Ma il giudizio del recensente non si ferma ai lavori apparentemente recensiti, bensì involge tutta la mia produzione, senza valutarla particolarmente. Tace intorno ad altri lavori, giovanili come la tesi di laurea (ad es. « Aristotelismo e materialismo storico » 1926 — « Le Dottrine di Bergson e il diritto penale » 1928) o recenti (« La giustizia » 1938, di cui si fa solo un cenno d'incidenza; « Il Tirannicidio nel pensiero dell'Aquinate » 1939; « Su alcuni concetti fondamentali della dottrina del diritto » 1940; « La causa e gli atti giuridici » 1941).

Le accuse sono, per riassumerle, due: *a*) plagio; *b*) mancanza di penetrazione speculativa.

Nella tesi di laurea avrei largamente usato della introduzione dell'Ambrosi alla sua traduzione della dottrina morale di Fichte senza citarlo. A pag. 12 del mio lavoro vi è la seguente nota: « I passi della *Dottrina morale* sono riportati nella Trad. dell'Ambrosi ». Avvertivo il lettore che non traducevo io dall'originale, gli indicavo la traduzione

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

da me usata, e lo ponevo in grado di riscontrare la fonte. Dunque non volevo usufruire di un lavoro altrui, tacendolo, nella speranza che quelle idee, riesposte da me, fossero a me attribuite. L'introduzione precede la traduzione in unico volume; indicata la traduzione era messo sull'avviso il lettore. Nessun plagio quindi e tanto meno premeditato. Se vi sono concordanze di idee queste non sono da attribuire ad una semplice riesposizione di concetti particolari ed originali dell'Ambrosi, ma ad esposizione di concetti ormai acquisiti dalla storiografia in argomento. Nè scalfisce l'accusa di aver molto utilizzato il Windelband e perchè trattasi di uno storico della filosofia di grande valore, e perchè da me citato, indicando pure la traduzione italiana di cui mi servivo (vedi ad es. p. 30).

Guardata per quello che volle essere la dissertazione è da ritenersi riuscita, e tale la ritenne la Commissione esaminatrice, se l'esame di laurea, fu approvato, sul giudizio preciso del relatore, col massimo dei voti e la lode.

Confrontando i pretesi esempi di plagio offerti dal Campagnola ci si convince facilmente della loro inconsistenza perchè le concordanze di idee derivano dal trattare lo stesso argomento, cioè dallo studiare lo stesso A. Così è Fichte stesso che distingue i sistemi filosofici in due categorie: Dogmatismo e idealismo, e naturalmente tanto l'Ambrosi quanto io lo notiamo. E poichè il Fichte usa una di quelle sue tipiche espressioni, che a tradurle perdono molto della loro forza originaria, non v'è da meravigliare se tanto l'Ambrosi come il sottoscritto l'abbiano riportata.

L'Ambrosi introduce alla frase con questo periodo: « Un sistema filosofico... non è uno strumento inanimato che si possa a piacimento possedere o alienare: esso scaturisce dal più profondo dell'anima umana ». Io introduco alla frase con queste parole: « Quale dei due sistemi (Dogmatismo o idealismo) bisogna scegliere? Quale seguire? La scelta dipende dall'individuo, poichè un sistema filosofico non è qualcosa di materiato che può ad arbitrio essere acquisito od essere venduto, ma è qualche cosa che nasce dal profondo dell'anima umana ». Espressioni, come si vede, di uno stesso pensiero, ma non mio, nè dell'Ambrosi, nè di altri se non di Fichte medesimo, cioè dell'A. di cui si discorre.

Così ancora l'altro esempio riportato (p. 322) non ha alcun valore probatorio di plagio. I dati offerti dall'Ambrosi, come i miei,

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

sono del Fischer, citato da entrambi. I riferimenti della dottrina di Fichte con quella di Kant e di Descartes, che sono nel passo mio e dell'Ambrosi, si trovano nel Windelband, che scrisse prima di entrambi. Con ciò l'Ambrosi che non cita a quella tale pagina (XXXIV) il Windelband, avrebbe plagiato?

A p. 323 della recensione del C. è raccostato un passo mio ad altro del Petrone. Basta leggere i due brani per convincersi come ognuno vada per la sua strada; ma v'è di più. Tanto pel Dahn, quanto pel Bierling, le pagine che più furono utili al laureando si trovano nelle *Lezioni di Filosofia del Diritto* del Bartolomei, che, da par suo, diffusamente esamina quelle dottrine. Strano che il C. non ha tentato un raffronto.

I raccostamenti col Windelband lasciano il tempo che trovano. Non uno degli esempi addotti può qualificarsi plagio. Leggere le pp. 324-325-326.

A p. 327. Avrei copiato dal Windelband che l'Io di Fichte è « un agucchiare non per fare la calza, ma semplicemente un agucchiare per agucchiare ». Già, ma dimentica C. che quella frase non è di Windelband, ma è una espressione di Iacobi che è citato, perchè proprio di lui si parla.

E come risposta alle osservazioni fatte per una tesi di laurea mi pare che basti.

La Filosofia Politica Tedesca consta nel suo primo volume (il solo per ora pubblicato) della trattazione di Leibniz, Kant, Fichte. Precede una breve introduzione (pp. 9-35) in cui si parla dello *Sturm und Drang*, di Lessing, Herder, Schiller, Goethe, e del romanticismo. Il lettore meno intelligente comprende che in quelle poche pagine in cui si discorre di tante cose non ha da attendersi nulla di peregrino, perchè il capitolo vuole in rapida sintesi presentare ciò che precedette l'opera dei grandi di cui specificamente si discorre. L'incontro di pensieri non nuovi su questi autori con collaboratori dell'Enciclopedia — questo è quanto il C. ritiene di essere riuscito a trovare — nulla toglie e nulla aggiunge ai pregi o ai difetti del lavoro. Se per ogni comune nozione dovessimo citare tutti quelli che la nozione ripetettero avanti di noi ogni rigo dovrebbe essere seguito da un volume di note. Non so con quale vantaggio della Scienza.

Il lavoro, me ne duole pel C., è stato ottimamente valutato da Riviste serissime quali ad es. La *Civiltà Cattolica* (3-VI-1939, pp. 458-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

459), la *Nuova Rivista Storica* (1949, pp. 275-277), *Sophia* (1941, pp. 522-524), la Rivista della *Petrarca-Haus* di Köln, 1939: « folgen drei ausführliche Kapitel mit eingehenden Analysen der Rechtes-und Staatsphilosophie der Leibniz, Kant und Fichte, die auf eine intime Kenntnis der Werke dieser Denker und der wichtigeren Sekundärliteratur hinweisen. Hervorzuheben ist das Kapitel über Leibniz ».

Del resto C. si è ben guardato dallo scrivere un sol rigo sulla parte essenziale del Libro (che è poi il volume nella sua quasi totalità), pago delle risonanze rintracciate là dove l'A. non doveva nè poteva svolgere tesi nuove o prospettare interpretazioni personali. Perchè non ha ripreso in esame per lo meno il capitolo sul Fichte, visto che pel lavoro precedente aveva perduto tanto tempo?

Ma vediamo i plagi. P. 332-333 - Lessing. Non ho citato il Gabetti che offre i seguenti dati: Lessing è nominato bibliotecario dal Duca di Brunswick, legge molto, e nel 1774, 1777, 1778 pubblica i *Fragmente eines Ungenannten*, e si trova in polemica con i Luterani ortodossi. Domando: quale idea originale del Gabetti ho fatta mia, per cui era doverosa la citazione? O si trattava di dati controversi criticamente accertati per la prima volta dal Gabetti? Neppure. Ed allora è mai plagio quello consistente nell'offrire al lettore dati certi e di comune nozione, indispensabili in ogni lavoro?

Così ancora per Lessing. E' pacifico che il *Nathan der Weise* è del 1779, come ancora pacifico il contenuto dell'opera, come è pacifico che F. Schlegel salutò in Lessing l'uomo nuovo. Chi, o che cosa, ero in obbligo di citare, nel dare al lettore queste semplici risapute nozioni?

P. 334. Herder. Non ho citato il Santoli che offre un dato pacifico. Proprio del 1793-1797 sono i *Briefe zur Beförderung der Humanität*, e proprio il motivo dell'umanità li ispirò. Nozione acquisita anche questa e che non dovevo corredare di alcuna prova specifica.

Lo Stato nella Filosofia hegeliana ha dato particolarmente sui nervi del C. perchè ho usufruito del Basch, e del Maggiore, e tali autori, guarda un po', sono citati. Si attarda il C. in un lavoro di comparazione senza costrutto, ma non vuole dire una parola sullo studio nella sua interezza, che è molto piaciuto ad uomini di pensiero la cui levatura non può essere misurata dal C.

Il mio acutissimo critico è di diverso parere. Perbacco ho scritto che l'equazione hegeliana: « Tutto ciò che è reale è razionale... » si trova sulla soglia della filosofia del Diritto, e non ho citato a tal pro-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

posito la pagina ove il Basch dice lo stesso; infatti la equazione è forse nello stanzino della cameriera o è proprio sulla soglia? Quale necessità di citare un autore (poteva essere il Basch o altro qualsiasi che avesse fatto la stessa constatazione di fatto) per dare risalto ad un dato? Così che l'equazione non voglia significare altro che ciò che è non può essere contrario alla ragione, si rileva (e chi non lo ha rilevato) da Hegel stesso; Il Basch lo nota, lo noto io, lo hanno notato quanti lessero la hegeliana filosofia del diritto, lo noteranno quanti la leggeranno. E perciò i futuri studiosi se vogliono scrivere questa semplice cosa devono notare a piè di pagina, per fare d'un articolo un volume, tutti quelli che nei secoli precedenti fecero la stessa constatazione?

C. vuole esprimere un giudizio financo sulla storia della mia cultura. E' un giudizio s'intende negativo, se pure quella storia la lascia ad altri (devo essere diventato importante, se appena giunto nel mezzo del cammin di mia vita vi sono già gli storici pronti) e non nasconde una sua malignazione detta a mezzo i denti: imperfetta conoscenza della lingua fichtiana.

Io non pretendo di conoscerla benissimo la lingua di Goethe ma tanto da poter leggere i libri tedeschi e di scrivere qualche recensione, su lavori tedeschi in riviste straniere, anche in tedesco (V. ad es. per una facile consultazione in *Revue int.de La theorie du droit*, 1939, p. 159. La recensione a SCHOENSTEDT, *Der tyrannenmord in Spätmittelalter*). Non sono certo pagine letterarie, ma sta di fatto che gli studiosi tedeschi comprendono il mio tedesco.

Ma anche questa malignazione non doveva esimerlo dal vedere se la mia tesi fosse o pur no una semplice riesposizione del Basch o del Maggiore. Ciò che conta in filosofia sono le idee, non il riscontro di dati accessori ed estrinseci.

Ma dove l'attacco del C. si rileva puerile è nell'ultimo saggio di plagio che offre. Ho copiato, dice lui, una intera nota e indovinate su che cosa, sulle norme sociali di condotta. Proprio sull'argomento ove dal primo anno di giurisprudenza si soffermano tutti gli studenti che leggono le istituzioni di diritto romano o di diritto privato. Proprio sull'argomento che forma oggetto specifico di un capitolo intero (il IX della parte generale) delle Lezioni del Bartolomei; ma non avrei tenuto presente il Bartolomei il cui testo, si sa, non ha note, ma un articolo del 1936 del Del Vecchio. E sapete il perchè? Ho citato autori che non si conoscevano in modo assoluto prima di quell'anno. Li volete sentire?

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Vanni, Bartolomei, Groppali, Stammler, Mayer, Wundt, Jhering, Spencer. Ed avevo proprio bisogno di arrivare al 1936 per sapere, e quindi scrivere nella nota, che per alcuni autori tra le norme sociali bisogna distinguere quelle religiose, come se non lo avessi sentito dalla viva voce del Maestro un decennio prima, come se non l'avessi sentito ancora in una lezione di istituzioni romane, come se non l'avessi trovato scritto mille volte.

Ecco il C. è contento. Beatissimo di aver dimostrato a sue spese a qual punto di degradazione arriva l'umana insipienza!

Vorrebbe poi il C. darmi una lezione di prudenza perchè avrei onorato a parole e non con fatti il Maestro.

Ora C. non sa quale stima il Maestro insigne ha per me, conoscendomi a fondo e quale studioso e quale uomo. E non è una stima, dirò così, riservata, ma è una stima che volle rendere di pubblica ragione, recensendo *La Giustizia*, l'opera su cui il C. ha taciuto (citandola d'incidenza e sbagliandone la data di pubblicazione).

« Quando si legge uno scritto del D'Antonio si sente di prendere contatto con un cervello nel quale si respira. Vi si respira per l'ampiezza del tema scelto: vi si respira per la linea larga della impostazione; vi si respira per l'orizzonte che si delinea d'innanzi allo scrittore, tali qualità, rivelatrici di un sicuro temperamento filosofico, si possono constatare fin dai primi passi del D'Antonio ». (BARTOLOMEI, in *Annuario di diritto comparato,* 1939, p. 623). E continua precisando un particolare, interessante per quanto prima ho detto: « Egli iniziò la sua produzione, ancora studente del 3° corso di giurisprudenza (ed io lo ricordo ascoltatore assiduo ed obbiettatore acuto) con uno scritto su « Aristotelismo e materialismo storico », cui seguì presto, tema svolto per la dissertazione di laurea: « La filosofia giuridica post-kantiana in Germania ». E già questi lavori nonostante le inevitabili critiche che si possono muovere a dei lavori giovanili, rivelano le ottime qualità di studioso del D'Antonio ».

Ma è il periodo che segue che pare scritto apposta per C. « Spirito rivolto alla speculazione rimane lontano dalla facile (talvolta faticosa) erudizione perchè sente che il compito e l'attività dell'erudito sono diverse da quelli del filosofo. Quegli appresta il materiale per la costruzione: è il manovale del pensiero; questi sceglie ed elabora il materiale fornitogli dal primo. *Quindi opportunamente egli non si preoccupa di ricordare ad ogni passo ciò che l'erudizione ha potuto apprestargli, spe-*

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

cialmente quando il materiale della erudizione costituisce di già patrimonio comune degli studiosi ». Bravo C., sii contento di essere, se ci tieni, un semplice manovale del pensiero, io da tempo, lo ricorda il Maestro, dal 3° anno di giurisprudenza, ho scelta l'altra categoria, e mi ci trovo benissimo.

Una prova? Ecco come si esprime RENÈ CLÉMENS sulla Giustizia (in *Revue int.de la Théorie du droit,* 1939, p. 115): « Le volume que présente M. D'Antonio pourrait aussi s'intituler: Cinq méditations sur la Justice. Car les cinq chapitres qui le composent forment un suite de méditations profondes, parfois ardues, mais toujours riches, si même on ne peut souscrire à toutes leurs conclusions. C'est une métaphysique de la justice que l'auteur a élaborée suivant une methode dialectique rigoreuse, une métaphysique qui se réclame de la philosophie critique et qui se dévoloppe dans la ligne d'un idéalisme kantienne révisé et puise aux sources vives de Gian Battista Vico ». Ha mai letto il C., altro giudizio simile scritto da studioso straniero, in rivista straniera, su opere italiane contemporanee di filosofia del diritto?

Un'altra prova? Legga la recensione ai miei Concetti fondamentali dell'Illustre Prof. Cesarini-Sforza (in *Bollettino dell'Istituto di filosofia del diritto, R. Università, Roma,* 1940, pp. 272-274).

Il giudizio del Bartolomei non è rimasto isolato, la sua valutazione sui miei contributi in generale è collaudato da altri eminenti giudizi particolari sulle singole opere.

Non così pel C., che riportandosi a pretesi plagi della tesi di laurea, di un capitolo introduttivo di un lavoro ben più ampio, di un articolo di rivista, e di una nota di altro articolo vuol trarre una conclusione del tutto negativa. Metodo insidioso per colpire in pieno con pretesi frammenti di colpa (ammessa per ipotesi irreale vera l'accusa), e non degno di studioso serio.

Comunque l'attacco m'ha fatto constatare, non senza piacere, confesso, che dò fastidio a qualcuno, che la necessità di sporcarsi la mano per l'inane tentativo di colpirmi con un po' di fango, è motivata dal fatto che la mia continua attività di studioso pone in ombra quella di qualche spirito eletto che non sa scrivere un rigo originale (altro che *suite de méditations profondes!!!*) e deve occultare la propria vuotaggine riempiendo le pagine di note inutili e che stanno solo a dimostrare lo stato di deplorevole confusione di un cervello.

Ferdinando D'Antonio

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

POSTILLA

Cominciamo dalla fine.

Il D'Antonio dice: fango. *Ma, il lettore lo ha visto, io ho messo le mani in alcune cose sue e ne ho ricavato alcuni pezzi e li ho mostrati ai passanti. Il D'Antonio dice*: fango. *E va bene. Così è se vi pare.*

Poi dice: invidia rabbia o qualcosa di simile: son le faville che hanno acceso il mio cuore contro di lui... Per la sua alta posizione accademica? Per il suo alto valore? Lasciamo andare... Perchè il D'A. vuol portarmi su questo terreno? Comunque, io non lo seguo. Perchè il D'A. non compie uno sforzo per capire che la critica ha dei doveri, qualche volta penosi, che la scienza ha degli imperativi, che obbligano tanto un umile recensore come son io, quanto un famoso scrittore come è lui, D'A? Perchè cerca di porre fra la sua coscienza e il nostro sereno giudizio, un'ombra o uno schermo, che non gli permettono di vedere e di riconoscere tutti i suoi errori? Non divaghiamo, egregio signore. Si tratta di altro: di rilievi precisi, e di questi riparleremo. Non senza avere avvertito che sarei stato — e sarei — lieto di giudicare meglio le cose del D'A. se il D'A. mi avesse messo — o mi metterà — in condizione di farlo. La dura lezione poteva servire. Invece il D'A. si lamenta di un'aggressione subìta... Come se io fossi responsabile dei suoi plagi, come se l'avessi conosciuto e consigliato, per favore, di lavorare nel modo che ha lavorato; e, poi dopo, lo avessi denunciato su questa rivista... Non solo; ma il D'A. lamenta che io non abbia esaminato tutto il suo bagaglio, limitandomi ad aprire solo alcune valigie. Ebbene, se proprio ci tiene, apriremo anche le altre. Lo faremo ad ogni suo cenno, sempre che il Direttore di questa rivista ci accorderà lo spazio necessario.

Veramente, il tono della sua « finale » spingerebbe anche un santo a fare questo servizio al D'A. Ma poichè il grigio-verde non ci lascia molto

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tempo per il D'A., così abbiamo deciso di attendere che ci obblighi o ci inviti a farlo.

Veniamo al fatto. Non divaghiamo.

Il D'Antonio, a quanto pare, è rimasto piuttosto male per il testo a fronte sulle sue, diciamo così..., fonti (il graculus male mulcatus *era nelle nostre previsioni) ed ha cercato di rispondere qualcosa, a modo suo e come poteva riuscirgli.*

Naturalmente gli è riuscito male.

Nella mia recensione notavo:

1) *plagio dalla Introduzione,* MAI CITATA, *dell'Ambrosi alla traduzione italiana della* Dottrina morale *di* FICHTE;

2) *plagio da* BASCH, Les doctrines politiques des philosophes classiques de l'Allemagne;

3) *plagio da* PETRONE, La fase recentissima della filosofia del diritto in Germania;

4) *plagio da* WINDELBAND, Storia della filosofia moderna;

5) *plagio dall'*Enciclopedia Italiana, *articoli su* Lessing *e su* Herder, *rispettivamente di* GABETTI e SANTOLI;

6) *plagio da* DEL VECCHIO, *saggio su* L'homo juridicus...;

7) *ignoranza della lingua tedesca e quindi assenza di una conoscenza diretta degli autori trattati;*

8) *ignoranza di opere fondamentali degli autori trattati, circa l'argomento trattato (la* Rechtslehre *di Fichte del* 1812; *il saggio sul lecito di Schleiermacher*);

9) *gravi errori circa nozioni elementari di diritto (la* efficiente *coazione statale sarebbe carattere di ogni legge* costituzionalmente promulgata!!! *cfr. p.* 335 *della mia recensione*);

10) *conseguente mancata penetrazione speculativa.*

Il D'Antonio risponde, in modo vago e nebuloso, una serie di insussistenti pretese giustificazioni, come ora espongo.

Circa 1): *egli non ha copiato la* Introduzione *di Ambrosi,* MAI DA LUI CITATA, *perchè... ha citato la traduzione!* Sic. *Citando la traduzione egli dice, avevo* « messo sull'avviso » *il lettore; questi avrebbe dovuto compiere le seguenti acrobazie*: « *D'Antonio cita una traduzione; ma questa traduzione avrà forse — (giacchè D'Antonio* NON NE PARLA) *una prefazione, anzi un'introduzione: dunque quel che qui si legge sarà copiato da quella introduzione* ». *E chi non ragiona così, sua colpa: il D'Antonio lo ha* messo sull'avviso. *Così nella sua opera sulla* Giustizia,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

seguendo lo stesso metodo, egli cita la traduzione dell'etica di GREEN, fatta dal Goretti: ciò vuol dire, è chiaro come il sole, che varî giudizi sul Green son copiati dalla introduzione. Del resto, anche qui il lettore dotato di fantasia, e messo sull'avviso anche qui dalla citazione della traduzione, può immaginare che il D'Antonio ha copiato dalla prefazione (1).

Circa tutti gli altri plagi rinvio — come del resto anche per il precedente — al testo a fronte, irrefragabilmente probativo, per chiunque.

Specificamente circa il n. 4, con molta originalità il D'Antonio risponde che il Windelband è un grande storico della filosofia: dal che si può inferire che si può fare a meno di leggere i testi dei filosofi sui quali si vuole scrivere, e... copiare lietamente Windelband. E così pensa il D'Antonio, che non sospetta neppure lontanamente che egli avrebbe avuto il preciso obbligo di leggere gli autori di cui scriveva. Si dirà, come avrebbe potuto leggerli se ignorava — come ho documentato — la lingua in cui essi avevano scritto le loro opere? Su questo punto — n. 7 — il D'Antonio risponde con un candore incomparabile: è uscita una recensione, con la sua firma in lingua tedesca. Optime: ma la risposta non è pertinente. Bisognava chiarire come mai egli copii, con scrupolosa e religiosa fedeltà, errori di stampa in parola notissima, riportando una citazione fatta da altro autore; bisognava spiegare come mai viene continuamente cambiato genere a parole tedesche; bisognava svelare come mai sono ignorate opere fondamentali come quelle citate — e via di seguito. (E si badi che la copiatura dell'errore di stampa è del 1938!) Ma su tutto questo, il D'Antonio, memore che un bel tacer non fu mai scritto, si chiude in un silenzio pieno di riserbo, se non di dignità.

Per quel che riguarda il plagio dell'Enciclopedia Italiana — n. 5 — D'Antonio dice che egli non ha copiato dall'Enciclopedia. « Lo dico io e basta », egli pensa: ma io invece prego il paziente lettore di riprendere le mie pagine 332 - 333 - 334 e di rileggerle, tenendo presente la sbalordi-

(1) A proposito di quest'opera sulla *Giustizia* è bene che il lettore si renda conto del metodo paglietteseo della risposta del D'Antonio. Egli dice che ne ho sbagliato la data, ed è vero, che nel mio testo si legge 1932 e non **1938**: ma è possibile che il D'Antonio non sappia fare un ragionamento sia pur semplicissimo per comprendere che si tratta di un semplice errore di stampa, se poche righe dopo gli rimprovero di aver citato come del 1934 un libro del 1935, che egli non ha mai visto, e certo non per errore di stampa, giacchè egli copia di peso un errore di stampa di un libro del Mondolfo?

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

tiva negazione del D'Antonio. Il quale dice anche che egli ha riferito solo nozioni di dominio comune. Qui è necessario dare al D'Antonio qualche idea elementare — egli ne manca assolutamente — sul metodo del lavoro scientifico. Le nozioni che egli dichiara di dominio comune debbono considerarsi copiate quando sono ricavate (insieme con citazioni, date ecc.) tutte *da uno stesso testo, ove si trovino radunate insieme e con le stesse parole da lui poi usate, per caso singolare, proprio in saggi* DA LUI NON CITATI *in nota al suo libro, e dal fatto che egli non ha aggiunto a tali notizie, riprese per intero dall'*Enciclopedia, *nessun elemento che in qualche modo possa dargli non dico fondamento, ma appiglio ad asserire che egli ha letto direttamente almeno qualcosa degli autori sui quali ha scritto ampiamente.*

*Falso è quel che D'Antonio dice aver egli in comune con gli articoli dell'*Enciclopedia *solo dati di fatto obiettivi. Ho già rinviato alle pagine della mia recensione che riguardano questo punto; ma devo ancora ribadire che il D'Antonio che cita come* fonti *le opere complete di Lessing edite dal Petersen conosce tanto da vicino queste sue fonti che... dove Gabetti dice che* una chiara umanità meditativa costituisce l'incanto del Nathan der Weise, ultima opera di poesia di Lessing, *egli ripete che « nell'ultima sua opera di poesia Lessing raggiunge una chiarezza meditativa ecc. ». Dove Gabetti dice, a proposito della stessa opera, che « ognuno, quando scende al profondo di se stesso, si ritrova con tutti gli altri uomini fraterno », D'Antonio ripete « Ciascuno dei tre, come ogni uomo, sol che scenda nel profondo di se stesso, si trova fratello con ogni altro uomo ». E dove Gabetti scrive che nella «* Erziehung des Menschengeschlechts (1777-1780) *la rivelazione di Dio è cercata dentro le coscienze, e la storia dello spirito umano è intuita come storia di Dio nell'uomo », il D'Antonio, consultata l'edizione delle opere complete, dichiara che « nella* Erziehung des Menschengeschlechtes (1777-1780) *la Rivelazione divina è ricercata nell'interiorità, e la storia dello spirito umano è concepita come storia di Dio nell'uomo »; e dove Gabetti cita, subito dopo, una frase di Schlegel, ecco che D'Antonio anch'egli la cita. E così è per tutto l'articolo; e altrettanto per l'articolo del Santoli su Herder: prego il lettore di rivedere il testo a fronte, che io non posso qui di nuovo riportare (occupa tre pagine della mia recensione). Potrà così giudicare quanto esatte e veridiche siano le asserzioni del D'Antonio.*

Questo vale anche per la risposta, anch'essa mirabile per ingenuità, che egli tenta circa il plagio di una lunga nota del Del Vecchio: il D'An-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tonio dice che gli autori erano noti *prima che il Del Vecchio li citasse.* O sancta simplicitas! *Nessuno gli ha mai chiesto di citare opere inedite! gli si chiede semplicemente di non copiare! E la copiatura è provata dal fatto che egli ha riportato tutte le indicazioni offerte dal Del Vecchio e non ne ha aggiunto* UNA SOLA, *mentre non solo se avesse fatto da sè, ma se almeno avesse avuto una pur vaga ed elementare conoscenza dell'argomento, avrebbe ad es. potuto mascherare la copiatura con un'aggiunta di indicazioni, riferendosi a passi e saggi di* HATSHEK, SOMLÒ, BIERLING, *e altri autori, anche recenti, che il Del Vecchio non ha avuto occasione di citare e che hanno scritto — come è noto a tutti, meno che al D'Antono — sullo stesso argomento.*

E perchè il D'Antonio, visto che non aveva nulla da aggiungere alla nota del De Vecchio, non si è accontentato di fare un rinvio ad essa, in cui erano citati proprio tutti quegli autori e proprio tutti quei passi che egli voleva ricordare?

Suggerisco poi al D'Antonio un modo per purgarsi da ogni accusa: Si provi a riportare, a proposito di un solo autore che si rispetti, una ventina di pagine di... consonanze con scritti altrui. Badi però che deve trattarsi della ripetizione di TUTTE E SOLE *le stesse notizie e* TUTTE E SOLE *le stesse citazioni, con le stesse parole, mutate di posto.*

Circa il n. 9, il D'Antonio non dà alcuna risposta. Precisiamo ancora che si tratta di un folto manipolo di errori circa cognizioni elementari, come ognuno può constatare.

Circa l'ultimo n. il D'Antonio risponde adducendo i giudizi di varî suoi ammiratori. Ci dispiace, ma non possiamo unirci ad essi; egli copia troppo, dice spropositi troppo grossolani, commette troppi errori di lingua italiana, mostra troppo grave ignoranza degli argomenti di cui scrive, è troppo lontano dal sospettare quale sia un metodo scientifico di lavoro. Basta vedere a p. 332 *della mia recensione, l'analisi di quello che egli chiama un « articolo di rivista » (quasi che nelle riviste fosse lecito copiare!) e che è una monografia da lui pubblicata nel* 1940 *negli* Annali di Scienze Politiche *della R. Università di Pavia; prego il lettore di confrontare e vedrà che nella monografia del D'Antonio non c'è nulla, assolutamente, che non sia sunteggiato o copiato dall'opera di Basch, meno una parte finale, in cui il D'Antonio ripete osservazioni di Maggiore che stavolta cita. Ma Basch,* al quale appartiene l'articolo, *giacchè il D'Antonio non ha aggiunto* NULLA *ad esso, è citato incidentalmente, come autore di un paragone « alquanto poetico ma altamente esemplifi-*

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

cativo » (*ma che razza di concetto della poesia ha questo filosofo D'Antonio? forse quello di Renzo all'osteria?*): *e la citazione è ben delimitata, mentre non sono* MAI *citate o ricordate nè direttamente nè indirettamente nè le pagine copiate, nè quelle riassunte.*

D'Antonio ci rimprovera di non aver espresso un giudizio sul suo... studio nella sua interezza, ma ha torto: abbiamo pur detto che non tutto quello che è Basch, è D'Antonio, ma tutto quello che è D'Antonio è Basch; e ci pare che basti! Che il lavoro sia piaciuto ad uomini di pensiero, è possibile: Basch è uno studioso che lavora di prima mano e si legge con piacere.

Ciò posto, siamo dunque del parere di qualche altro meno celebre, ma più avveduto e scaltrito lettore delle opere dantoniane, che si è preso la briga di sfogliare da cima a fondo le... opere recensite: così il PESCE (*in* Archivio della cultura italiana, 1939, f. 2) *e il* DELLE PIANE (*in* Studi senesi, 1941, f. 3) *che ritengono non originale e di carattere compilatorio la sua produzione citata. Noi — messi sull'avviso (bisogna confessarlo) da questi severi giudizî — crediamo di averne dato una dimostrazione di evidenza immediata.*

Non rileviamo poi la strana excusatio non petita *del suo Maestro, riportata da d'A. nella sua risposta. Noi non possiamo credere che il metodo seguito dal D'A. nei suoi lavori abbia mai avuto l'approvazione del Bartolomei. E il D'Antonio stesso, con un candore insospettato ci confessa le sue marachelle, quando scrive: « bravo Campagnola, sii contento di essere, se ci tieni, un semplice manovale del pensiero, io da tempo, lo ricorda il Maestro, dal terzo anno di giurisprudenza* [*e perchè non dalla scuola elementare? che gli rimaneva, fin da allora, da imparare?*] *ho scelto l'altra categoria e mi ci trovo benissimo ».*

Il lettore ha ampia materia di giudizio, juxta alligata et probata: *da una parte stanno le nostre* VENTI *pagine di testo a fronte, dall'altra le degenerazioni del d'Antonio e gli inni (assai generici, per dire la verità: nemmeno uno che offra qualche precisazione) dei suoi ammiratori. Potrà poi il lettore aderire o meno alla stupefacente teoria, secondo la quale esistono manovali del pensiero (come Windelband) che apprestano il materiale, e filosofi (come D'Antonio) che* « elaborano e scelgono », *secondo l'eufemistica espressione usata dal Bartolomei, il materiale raccolto dai primi.*

Natale Campagnola

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

RECENSIONI

SCHMITT KARL: *Sovranità dello Stato e libertà dei mari.* Firenze 1941 (1).

Non è una trattazione teorica, nè una nuova definizione scientifica di questi due fondamentali concetti del diritto internazionale, ma è un tentativo di cogliere nel significato storico di questi due concetti il senso dell'attuale situazione politica, è perciò sotto questa luce che bisogna considerare lo scritto per giungere al suo esatto apprezzamento critico.

Lo Stato non è per il n. una forma eterna della società, ma « sorge nel secolo XVI come strumento neutralizzatore delle lotte religiose, che allora straziavano una parte del continente Europeo e il paese che primo trovò nello Stato e nella « sovranità » la salvezza dalle guerre religiose e la soluzione delle sue difficoltà di politica interna fu la Francia » (p. 5). E la sovranità è l'atto, con cui, il potere politico ponendosi al di sopra dele varie correnti religiose, le riconduce al loro naturale alveo. Ed è anche in Francia che questo processo pratico giunge alla sua consapevolezza teorica. E' noto che I. BODIN ha dato la prima definizione della sovranità. Nel suo libro che si intitola: « Six livres sur la République » non si trova ancora adoperata la parola Stato, « ma contro la confusione delle convinzioni di diritto feudali-costituzionali provenienti dal medioevo, si afferma la necessità del potere sovrano statale, in seno ad una unità politica, in modo tanto semplice e chiaro che con questa chiarificazione giuridica decisionistica era collegata una inevitabile azione su tutti gli altri paesi europei ».

Ma lo Stato non è soltanto lo strumento tecnico, neutralizzatore delle lotte religiose, « un nuovo concetto ordinatore che rimuove tutte le im-

(1) L'intelligenza di questo scritto è resa difficile da una pessima traduzione. Si pensi che la parola tedesca « Volkerrecht » diventa, nella traduzione italiana, « diritto naturale » e che il giurista spagnolo Vittoria diventa la . . . regina Vittoria ! !

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

palcature dei regni e delle società medievali, ma è anche sopratutto il nuovo concetto ordinatore del territorio. Esso è in relazione con una grande rivoluzione spaziale universale, fin allora senza esempi. Tutte le correnti spirituali di questa epoca portano alla rivoluzione dello spazio: il rinascimento, la riforma, l'umanesimo e il barocco. Le grandi scoperte matematiche meccaniche e fisiche e le trasformazioni nel mondo astronomico e cosmologico avvengono solo nel secolo XVIII. Ma l'umanità europea già nel secolo XVI si sforza di trarre le conseguenze politiche dal fatto che s'è aperto un nuovo mondo e che debbono essere poste nuove basi all'ordinamento mondiale.... In questa rivoluzione dello spazio consiste la modernità del secolo XVI, non già nelle affinità della Rinascenza con le idee individualistiche dei secoli XIX e XX ».

Lo Stato, come nuovo concetto ordinatore dello spazio rimane legato alla terra, cioè rimane una concezione esclusivamente continentale. « Sopratutto esso non comprendeva e non riguardava altri spazi molto più estesi: non riguardava e non comprendeva il mare ». Il mare rimane libero cioè esente da ogni ordinamento statale e non contrassegnato da confini di stato. « Così si giunge ad un doppio sviluppo, completamente opposto, della concezione ordinativa dello spazio, fra terra e mare. La terra ferma diventa territorio di stato, il mare rimane libero dall'organizzazione statale, ossia non territorio di stato ».

Di conseguenza in ciò che globalmente e usualmente si chiama diritto internazione si possono, anzi si debbono distinguere due ordinamenti completamente differenti, cioè un diritto internazionale del mare ed un altro della terra. Ciò si rivela nella diversa struttura che assume lo stesso fenomeno nella regolamentazione giuridica a secondo che esso si svolga sulla terra o sul mare.

« La guerra terrestre viene regolamentata nel senso che diventa una guerra di stati, cioè un cozzo armato tra gli eserciti statali dei contendenti.... Essa diventa cioè sempre più una pura guerra di stati condotta da armate organizzate statualmente e mirante a risparmiare la popolazione civile e la proprietà privata. La guerra marittima al contrario non è affatto una semplice guerra di combattenti ma si basa su un concetto totalitario del nemico, il quale considera appunto come tale non soltanto ogni cittadino appartenente allo stato avversario, ma anche chiunque abbia rapporti commerciali col nemico e ne favorisca l'economia. Per questa guerra viene senza tema d'errore dimostrato che la proprietà privata del nemico rimane oggetto del diritto di preda ». Di qui

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

il riconoscimento del blocco come mezzo efficace di guerra marittima.

Alla base del contrasto di queste due concezioni giuridiche c'è l'espressione della lotta di due diversi mondi, ai quali corrispondono diverse condizioni storiche, diversi gradi di sviluppo, diversi concetti umani, diversi ideali. E' quel contrasto raffigurato nell'espressione: « la mer contre la terre ».

Ma come s'è giunto a queste due opposte concezioni? Nella descrizione del relativo processo storico, lo scritto dell'autore offre il lato suo più interessante, ma anche il fianco a molte riflessioni critiche. Non è una decisione politica inglese che porta all'assunzione di quel contrasto. « Manca in Inghilterra assolutamente il decisionismo, specialmente quel decisionismo a impronta giuridica, che è così connaturato con lo Stato e con lo spirito francesi ». Nè decisivi al riguardo della questione sono gli argomenti degli autori inglesi, che parteciparono alla « secolare guerra dei libri » (come l'ha chiamata NYS) concernenti la libertà e la territorialità dei mari. Nessuno, nemmeno l'olandese Ugo Grozio pensa all'« oceano mondiale come un campo libero per la condotta delle guerre marittime. Tutti trattano in un senso largo antiche questioni, locali e regionali, dei mari interni europei ». Ciò che per il nostro interesse costituisce l'essenziale problema internazionalistico della libertà dei mari, cioè la questione difficile e fondamentalmente insolubile, del come queste superfici del mare libero possano essere contemporaneamente campo di commercio libero e pacifico campo di battaglia non è affrontato dalla maggioranza di questi opuscoli » (p. 19-20).

Sono i corsari a cui si deve questa decisione d'importanza storica mondiale. E' bene chiamarli col nome inglesi di « privateer ». Furono questi arditi navigatori che, inserendosi nel conflitto mondiale contro il cattolicesimo mondiale, segnarono una tappa decisiva della storia. Essi avevano per lo più un incarico statale, una commissione del loro governo, una lettera patente. Essi erano quindi corsari e non pirati. I governi poi, secondo la necessità della loro politica si riservarono il diritto di lasciar cadere le patenti di simili corsari. Essi agivano quindi a loro rischio e pericolo e conducevano la guerra non in nome dello stato, bensì privatamente. Si tratta quindi di un'epoca che non ha ancora statualizzato la guerra, ma che mediante una lettera patente del re, autorizza la condotta di operazioni belliche da parte d'un privato come istituto giuridico e consente perfino a tale concessionario privato rappresaglie di diritto internazionale.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Per questa decisione si mutano e si trasformano l'essenza e la sostanza dell'isola. Isola è in senso generale, un pezzo del continente circondato dal mare. Per un popolo che fondi tutta la sua esistenza sul mare l'isola « non è più un pezzo staccato del continente, bensì una parte o perfino un prodotto del mare » (p. 26). Di qui il formarsi di una mentalità insulare affatto peculiare, di cui le due diverse concezioni di diritto internazionale, la marittima e continentale, sono la logica conseguenza. Per la mentalità insulare il mondo si domina dal mare invece che dalla terra ferma. « Questo è anche ciò che un popolo padrone del mare intende per libertà dei mari e soltanto in tale modo ci si può avvicinare ai più recenti problemi internazionalistici della libertà dei mari ». (p. 28).

Da questo punto di vista ci si chiariscono molte particolarità dello spirito inglese. « Innanzi tutto il fatto che l'Inghilterra non è divenuta uno stato come i paesi del continente europeo. L'Inghilterra non ha prodotto tipiche istituzioni statali, esercito permanente, burocrazia di stato, una legislazione scritta e la trasformazione del diritto comune orale in leggi statali codificate » (p. 28). Ne risulta chiarita anche la tipica maniera di condurre la guerra da parte degli inglesi. La guerra terrestre ha per oggetto lo spazio del terreno, le località; perciò la guerra marittima condotta dagli stati continentali si volge allo sbarco o alla protezione della costa. « La guerra marittima condotta dall'Inghilterra ha invece per oggetto uno spazio economico e cerca di costringere le potenze marittime più deboli a interrompere il commercio.

Infine l'Impero britannico non è opera di un'organizzazione statale e non è organizzazione statale neanche nel suo insieme. Anzi la struttura d'un tale impero è così essenzialmente diversa da quella di tutti gli altri imperi prodotti da mezzi organizzativi statali o nazionali, che nel suo riguardo non si può affatto parlare di struttura: all'osservazione che l'Impero inglese scricchiola in tutte le sue giunture è stato risposto « che l'Impero inglese non ha giunture » (p. 37). Infine tutto ciò spiega la facilità incomprensibile per un osservatore continentale, con la quale la politica inglese può considerare l'eventualità d'un trasferimento della capitale dall'isola europea in un'altra parte del mondo.

Quale valore ha quanto sopra si è detto in rapporto all'attuale conflitto? Noi ci solleviamo alla consapevolezza storica che « la situazione nella quale potè sorgere la vitale unione dell'Inghilterra coll'elemento mare e potè essere formato l'Impero inglese oggi è crollata. « Gli svilup-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

pi della tecnica han portato all'attenuamento dell'importanza dell'arte della navigazione, in cui gli inglesi avevano superato le altre nazioni; è creata una nuova immagine del mondo che supera il contrasto degli elementi terra e mare e stabilisce un nuovo concetto dello spazio, nuova misura e nuove dimensioni e con ciò anche un nuovo ordinamento spaziale ». (p. 35).

Dal lungo riassunto dello scritto dell'A. appare chiaro che quanto egli espone è retto da quest'idea centrale: dall'idea cioè che il diritto internazionale si ripartisca in due grandi sfere. Quella terrestre dominata dal concetto di stato e quella marittima, la cui configurazione è dovuta allo svolgimento d'una successione d'avvenimenti, in cui lo stato non ha preso parte alcuna. L'autore considera il fenomeno « stato » come qualcosa del tutto peculiare a paesi del continente europeo, di guisa che l'Inghilterra non si può considerare uno stato ma una « society ».

La veridicità di quest'asserzione presupporrebbe che sia vera la concezione che lo Schmitt ha dello stato e delle sue caratteristiche. Certo egli per il carattere stesso del suo scritto, non s'addentra in questa complessa questione. Tuttavia c'è un punto, in cui egli quasi en passant accenna allo stato, come quella organizzazione, le cui istituzioni tipiche sono esercito permanente, burocrazia di stato, legislazione scritta e la trasformazione del diritto comune orale in leggi scritte.

La discussione a fondo di questo punto implicherebbe una complessa problematica, la cui trattazione ci porterebbe troppo lontani. Ma pur rimanendo sul terreno empirico dell'autore, ci sembra che sia più logico considerare stato quella organizzazione sociale il cui processo formativo della volontà comune è più forte di quella delle altre associazioni che vivono nello stesso spazio territoriale e pari almeno nel senso da non farne ritenere conveniente la sopraffazione, a quella delle associazioni più forti che vivono in altre sfere territoriali. Che poi questa volontà comune si ponga in leggi scritte, o si contenti della pura e semplice consuetudine, che si crei un esercito permanente, o si limiti ad altre forme più congrue e più corrispondenti alla sua situazione storico-geografica, o che per l'amministrazione della giustizia si crei una burocrazia o si adatti a forme più libere, non incide sul punto fondamentale della questione: che è quello dell'affermarsi d'una volontà comune o generale nel modo anzi detto.

L'atto con cui essa s'afferma è un atto di decisione e di decisione

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

sovrana. E in questo senso lo stato è « sovrano ». La sovranità cioè, come l'atto di decisione, per cui lo stato si pone al di sopra delle altre associazioni, che vivono nella sua stessa sfera territoriale e in condizione d'eguaglianza con quelle associazioni sovrane che ne sono al di fuori spetta allo stato e solo ad esso. Sotto questo punto di vista nemmeno l'Inghilterra s'è sottratta al processo storico che ha condotto alla creazione dello stato moderno. Certo è facile cogliere caratteri peculiari all'organizzazione dello Stato inglese. Ma tali peculiarità discendono dalla particolare cultura e civiltà che ne sono alla base.

Perciò se si considera il problema dal punto di vista della sovranità è difficile giungere alla conclusione dell'autore, che il decisionismo sia di sua natura continentale e che il diritto internazionale del mare in quanto nato all'ombra del dominio inglese costituisca una sfera speciale. caratterizzata dall'essere libera, cioè esente dall'influenza dello stato.

Da quanto abbiamo detto a proposito dello Stato risulta chiaro che non accettiamo l'idea dell'autore secondo cui lo stato è sorto come strumento tecnico neutralizzatore delle guerre religiose. Lo stato moderno risale certamente al tempo delle guerre religiose, ma la neutralizzazione di queste ultime più che risolversi in una operazione tecnica ha un presupposto profondamente morale: il riconoscimento del principio di tolleranza religiosa, che gli stati assunsero a principio di politica interna.

Nè più convenienti ci sembrano le interessanti osservazioni che l'Autore fa a proposito dei corsari. Costoro erano certamente dei privati, che agivano a loro rischio e, se il pericolo riguardava loro come privati, i vantaggi della loro attività rifluivano allo stato. Comunque nella maggior parte dei casi c'era una lettera patente rilasciata dallo stato, il quale, se per accorgimento politico, qualche volta la rifiutava, lo faceva solo perchè così tutelava meglio i suoi interessi. I corsari poi lungi dall'essere i creatori d'un tipo di mentalità, ne sono essi l'espressione. Ed esprimono in maniera vivacissima la peculiarità di quel liberalismo inglese, che come nel campo economico conta sulla libera attività del singolo, così anche su quello militare si affida all'operosità di uomini vigorosi e tenaci, a cui lascia piena libertà d'azione.

L'Inghilterra nella sua storia ha aspirato e realizzato il dominio dei mari. Ma questo dominio ha inteso nell'unica maniera possibile e come l'avrebbe inteso qualsiasi stato continentale ove avesse potuto realzzarlo. Come dominio del mare dalla terra ferma mediante la conquista di basi navali, per mezzo delle quali fu possibile alle sue navi di solcare

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

gli oceani. E le innumerevoli basi navali inglesi, sparse per tutti gli oceani sono una controprova di questa verità.

Infine l'insularismo britanico non si lascia definire dalle brillanti formule dell'autore. Esso è come abbiamo sopra accennato intimamente radicato coll'essenza della cultura inglese e colle sue relative manifestazioni politiche. E' in altre parole la morale, la politica inglese che si deve esaminare se ne vuole trarre qualche riferimento all'attuale conflitto. E noi scorgiamo la crisi britannica nell'insufficienza del suo sistema politico a corrispondere alle complesse esigenze della nostra epoca. Il progresso tecnico ha avuto certamente una grande importanza nella determinazione del processo che ha condotto all'attuale crisi. Però la nuova organizzazione degli spazi rappresenta un semplice aspetto del problema e non la sua intera essenza. Questa consiste piuttosto nell'adeguare il sistema politico all'altezza a cui è giunto il progresso tecnico, in modo che tutti i vantaggi tecnici si risolvano in progressi economici e progressi politici. In altre parole ciò che in ultima analisi interessa non è lo spazio in se ma quanto nello spazio vive e si svolge questa nobile e al tempo stesso misera vita umana, che sembra stordita e accecata proprio dalla sua più grande espressione: la tecnica, per ristabilire il dominio dell'uomo nella natura e sui mezzi che esso ha creato per dominarla. In questo vasto problema rientra anche quello particolare d'un nuovo ordinamento degli spazi, la cui soluzione è una conseguenza naturale della soluzione del problema umano.

Raffaele di Primio

Salvatore Gatto: *Il Borghese.* Quaderni della « Scuola di mistica Fascista Sandro Italico Mussolini », editi a cura della rivista « Dottrina Fascista », 1941-XIX.

Salvatore Gatto ha dedicato alla letteratura sulla borghesia un suo libretto preceduto da alcune note, osservazioni, e chiarimenti al problema, così come intende impostarlo e trattarlo.

E' interessante per tanto esaminare queste premesse per conoscere a quali risultati valutabili conducano le sue idee circa i termini e i limiti della soluzione. Gatto comincia col riprendere, presso a poco, una distinzione originariamente formulata dal Croce in una breve nota sul concetto di borghesia, pubblicata in occasione del libro del Sombart (der bourgeois, per una storia spirituale dei moderni uomini economici): bisogna distinguere, nel termine *borghesia*, la sua accezione econo-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

mica da quella morale, occorra scindere, specifica l'autore, la borghesia come ceto dalla borghesia, diremmo noi, come atteggiamento; e ciò per evitare dannose confusioni. Ora l'autore sembra qui rimproverare a Marx questo confondere se parla di borghesia come ceto « economico », evitando il termine marxistico di classe; ma a sua volta ceto è correlativo di stato, ed entrambi i termini sono modi di esprimere condizioni geneticamente e praticamente identiche, con questo in più che lo stato riesce a un riconoscimento giuridico in quanto è elemento costituzionale di una realtà politica: la differenza risulterebbe artificiosa e illusoria, come quella di pubblico a privato. Gatto abbandona subito questo terreno della distinzione concettuale, piuttosto infido per il merito stesso della questione; si rifà quindi ad analizzare tutto quell'aspetto della borghesia come atteggiamento, ed imprende, con scrupolosa coscienza, a notomizzare la psicologia dell'individuo borghese. Ed eccolo venir figurando, disegnando il borghese tipico in astratto. Qui sorge il problema della legittimità della costruzione e della validità dell'indagine intorno a questa tipologia psicologica.

Non ci fermeremo a riprendere la questione della letteratura moralistica, di cui fu ricchissimo tutto il settecento, specie francese, dal punto di vista radicale; così come la impostò Kant, nella sua reazione a quei galatei di buona e bella vita spirituale, la questione può considerarsi risolta e chiusa una volta per sempre nel modo più incontrovertibile; vediamola ora invece nel suo aspetto particolare e dal punto di vista sotto il quale ci si presenta oggi.

Pare che Gatto intenda del borghese quello che certa critica intendeva del don Abbondio manzoniano: identificarlo cioè, se non proprio e direttamente nel povero prete di Lecco, almeno qua e là in individui di stato civile ben certo e di personalità ben definita, riconoscibili immediatamente sulla scorta dei connotati forniti. Buon per lui, che quasi tutti i suoi personaggi erano ormai morti o trasformati da patinatura storica, altrimenti, povero Manzoni, si sarebbe visto costretto a premettere alla sua opera una dichiarazione propria di certi racconti cinematografici: le situazioni e i personaggi di questa vicenda non hanno alcun riferimento in persone e fatti della vita reale; nè gli sarebbe bastato scaricare la colpa sull'Anonimo — di fatto i borghesi, chi non lo sa?, sono spesso tra i più potenti.

E rovesciando la situazione diremo che queste pagine somigliano molto da vicino, come maniera, a certi schizzi di Teofrasto, o del La

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Bruyère, schizzi che hanno un riconosciuto pregio letterario. Anzi Jean La Bruyère, uno de tanti filosofi moralisti francesi, che ben conosceva i « *caratteri* » di Teofrasto per averli tradotti nella sua lingua, aveva un modo tutto simile a quello del filosofo greco di condurre questo suo descrivere (che risente tanto dell'amore astratto del naturalista per le classificazioni specifiche); maniera simile a quella di Gatto: breve ed impersonale il periodo condotto quasi sempre per analogie, tanto denso di fatti tipici da costituire una compiuta casistica; e molto simile ancora è il modo di concludere ciascuno di quei capitoletti così come per aforisma.

E' strano notare tuttavia una consonanza fondamentale di motivi in tutta la letteratura antiborghese, sia che tratti il problema dal punto di vita religioso confessionale, oppure economico, oppure morale come vuole Gatto. Ci si riduce, in fondo, sempre a rimproverarle quanto e quello che le rimproverava sostanzialmente Marx nel *Kommunistische Manifest*, ad esempio, e che assai prima di lui le avevano rimproverato poniamo Boudon, o Réguis, o Champion de Pontallier, per rimanere nel campo della letteratura moralistica. E la consonanza è tale da essere tipica, tanto che — usando di quel « metodo storico », che C. Menger contestava alla scuola degli economisti tedeschi, originata, per lui, dal Gervinus e dal Roscher — un moderno studioso di sociologia, il Groethuysen, è venuto disegnando questa figura psicologica del borghese attraverso il suo realizzarsi nelle testimonianze che di essa danno le opere moralistiche.

E' chiaro che per tutti costoro vale la risposta che Cabet dava a quelli che gli rinfacciavano di non aver formulato una compiuta teoria scientifica del socialismo nel suo « *Voyage en Icarie* ». A costoro rispondeva dunque nella sua rivista « *Le Populaire* » (novembre 1844): a chi chiede quale sia la nostra scienza, noi risponderemo: la fratellanza, quale il nostro principio: la fratellanza, quale la nostra dottrina: la fratellanza, quale la nostra teoria: la fratellanza, quale il nostro sistema: la fratellanza; che è poi esattamente e per definizione l'antitesi del credo borghese. Dal che pare dovercisi utilmente attenere a quella definizione « polemico-politica » del « *bourgeois* » che già diede Hegel, incidentalmente, come di un uomo, che per usare di un termine caro allo Schmitt, è l'*hostis* di una fede politica, in quanto sostanzialmente tendente all'apolicità.

Natale Campagnola

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

OPERE PERVENUTE ALLA DIREZIONE

BRUGUIER PACINI GIUSEPPE: *Corso di economia politica corporativa* — Perugia, G. U. F. 1941-XX.

DE AMICIS GIUSEPPE: *« Foro dell'azienda » nel rito del lavoro* (estratto) — Milano, 1941-XX.

DESTEFANIS GINA: *Notizie sull'arte della seta e sulla « Università dei Filatoieri » in Racconigi, nei secoli XVI, XVII e XVIII.*

FERRI GIOV. BATTISTA: *La tutela giuridica del privato nell'assicuzione infortuni* — (Collana di Studi de L' « assistenza sociale »). Roma, 1941-XX.

GATTO SALVATORE: *Il borghese* — (Quaderni della Scuola di Mistica Fascista Sandro Italico Mussolini, editi a cura della rivista « Dottrina Fascista » 4). Varese, Soc. An. La Tipografica, 1941-XX.

JAEGER NICOLA: *L'arbitrato dei consulenti tecnici nel nuovo codice di procedura civile* (estratto) — 1941-XX.

NUCCI VLADIMIRO: *I fenomeni migratori e le provvidenze del Regime* — Roma, « Edizioni Nicosia ».

NUVOLONE PIETRO: *Il possesso nel diritto penale* — Milano, Soc. Editr. « Vita e Pensiero », MCMXLII-XX.

Orti di guerra — (Collana di Quaderni Agrari). Torino, 1942-XX Stabil. Grafico Moderno.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

PERGOLESI FERRUCCIO: *Orientamenti sociali delle costituzioni contemporanee* — (Biblioteca dell'Unione Cattolica per le Scienze Sociali, 8). Milano, Soc. Ed. Vita e Pensiero, 1942-XX.

PITTALUGA GIOVANNI: *Sulla formazione degli accordi economici collettivi tipici e atipici* — Edizioni del « Diritto del Lavoro ». Roma, 1941 Anno XIX.

Quilici Nello: L'uomo. Il giornalista. Lo studioso. Il Maestro — Ferrara, 1941-XIX. Edizioni « Nuovi Problemi ».

SAVELLI AGOSTINO: *Leonardo Romanelli e la Toscana del suo tempo con lettere del Guerrazzi al Romanelli* — Firenze, Felice Le Monnier, MCMXLI-XIX.

SEGA CARLO: *Sull'impugnabilità dell'ordine prefettizio di pubblicazione del contratto collettivo* (estratto).

VISMARA GIULIO: *Storia dei patti successori I-II* — Milano, Soc. Editr. « Vita e Pensiero », MCMXLII-XIX.

Direttore: CARLO ALBERTO BIGGINI

Redattore capo responsabile: EUGENIO MASSART

Proprietà letteraria riservata

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

L'ARCHIVIO DI STUDI CORPORATIVI

edito a cura della Scuola di perfezionamento nelle discipline corporative della R. Università di Pisa, si pubblica in fascicoli trimestrali.

L'abbonamento annuo, che decorre in ogni caso dal primo gennaio, costa per l'Italia e l'Impero L. 40, per l'Estero L. 70.

I fascicoli non pervenuti e non richiesti entro un mese dal ricevimento del fascicolo successivo dovranno essere pagati.

Ogni fascicolo separato costa in Italia e Impero L. 12, all'Estero L. 20.

L'abbonamento non disdetto con lettera raccomandata un mese prima della scadenza s'intende tacitamente rinnovato.

L'abbonamento importa elezione di domicilio presso l'amministrazione del periodico.

Le pubblicazioni per recensione dovranno essere inviate in duplice copia.

Direzione e Amministrazione: presso la R. Università di Pisa

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA